SERIE GENERALE

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 159° - Numero 19**

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 24 gennaio 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

**Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 2018.

**Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Massalengo.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 31 maggio 2017, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento del consiglio comunale di Massalengo (Lodi) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dottor Francesco Paolo Ramunni;

Considerato che il dottor Francesco Paolo Ramunni non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La dott.ssa Sara Morrone è nominata commissario straordinario per la gestione del comune di Massalengo (Lodi) in sostituzione del dottor Francesco Paolo Ramunni, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 2018

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Con precedente decreto del Presidente della Repubblica in data 31 maggio 2017, il consiglio comunale di Massalengo (Lodi) è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la contestuale nomina di un commissario straordinario nella persona del dott. Francesco Paolo Ramunni.

Considerato che il predetto commissario dovrà frequentare il corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di viceprefetto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla sostituzione nell'incarico di commissario straordinario presso il comune di Massalengo (Lodi), del dottor Francesco Paolo Ramunni con la dott.ssa Sara Morrone.

Roma, 19 dicembre 2017

*Il Ministro dell'interno:* MINNITI

**18A00415**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 2018.

**Scioglimento del consiglio comunale di Formia e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Formia (Latina);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 27 novembre 2017, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Formia (Latina) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Maurizio Valiante è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 2018

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Formia (Latina) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Sandro Bartolomeo.

Il citato amministratore, in data 27 novembre 2017, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Latina ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del ri-

chiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 19 dicembre 2017.
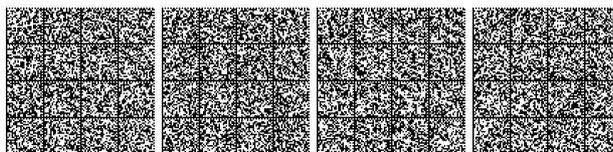
Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Formia (Latina) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Maurizio Valiante, in servizio presso il Ministero dell'interno, Ufficio di diretta collaborazione con il Ministro.

Roma, 29 dicembre 2017

*Il Ministro dell'interno:* MINNITI

**18A00416**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 2018.

**Scioglimento del consiglio comunale di Teramo e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Teramo;

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da diciotto consiglieri su trentadue assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Teramo è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Pizzi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 2018

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Teramo, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 e composto dal sindaco e da trentadue consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da diciotto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 4 dicembre 2017, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Teramo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 6 dicembre 2017.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Teramo ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luigi Pizzi, in posizione di disponibilità, con incarico ai sensi della legge n. 410/91.

Roma, 28 dicembre 2017

*Il Ministro dell'interno:* MINNITI

**18A00417**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° dicembre 2017.

**Approvazione delle linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e in particolare l'art. 18, riguardante il Dipartimento per le politiche europee;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201 di attuazione della direttiva 2014/89/UE, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo, e in particolare, l'art. 6, comma 1, che istituisce un Tavolo interministeriale di coordinamento per la pianificazione dello spazio marittimo, presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lo scopo di definire le linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo e l'individuazione delle aree marittime di riferimento, nonché di quelle rilevanti per le interazioni terra - mare;

Visto il decreto 9 marzo 2017 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega agli affari europei, on. dott. Sandro Gozi, che procede alla costituzione del Tavolo interministeriale di coordinamento per la pianificazione dello spazio marittimo;

Considerato che il Tavolo interministeriale di coordinamento sulla pianificazione dello spazio marittimo ha completato i lavori arrivando alla definizione delle linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo;

Vista la nota del Dipartimento politiche europee, prot. n. 8285 del 26 luglio 2017 con la quale sono state trasmesse le linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di sottoporlo all'attenzione della Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 201/2016;

Sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale che, con nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prot. n. 0026784 del 5 ottobre 2017, ha espresso parere favorevole alle linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo e l'individuazione delle aree marittime di riferimento, nonché di quelle rilevanti per le interazioni terra - mare;

Visto l'art. 6, comma 3 del decreto legislativo n. 201 del 2016 in base al quale «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida di cui al comma 2 sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

Vista la nota del Dipartimento politiche europee, prot. n. 10599 del 5 ottobre 2017 con la quale sono state trasmesse le linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per l'emissione del parere ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 201 del 2016;

Visto il parere della Conferenza delle regioni e delle province autonome espresso in data 9 novembre 2017 con il quale esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che approva le linee guida per la gestione dello spazio marittimo, condizionato all'accoglimento di quattro «emendamenti irrinunciabili» e due «raccomandazioni» che si auspica possano essere condivise;

Ritenuto di accogliere i quattro «emendamenti irrinunciabili» di cui al visto che precede;

Ritenuto di non accogliere le due «raccomandazioni» di cui al visto che precede, in quanto direttamente riconducibili al testo, trattandosi di esplicitazioni di norme e condizioni vigenti il cui rispetto è garantito dall'attuale formulazione del testo, e di cui si potrà tenere comunque conto nell'attuazione dei singoli piani di gestione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri on. avv. Maria Elena Boschi è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che l'*iter* amministrativo si è concluso e che è, quindi, possibile approvare le linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo e l'individuazione delle aree marittime di riferimento, nonché di quelle rilevanti per le interazioni terra - mare;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo e l'individuazione delle aree marittime di riferimento, nonché di quelle rilevanti per le interazioni terra - mare, allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2017

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
BOSCHI

*Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2018*
*Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 44*

ALLEGATO

TAVOLO INTERMINISTERIALE DI COORDINAMENTO
PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE

# Linee guida per la gestione dello Spazio marittimo

Decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201 «Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo.»

Anno 2017

*Prefazione.*

La pianificazione dello spazio Marittimo deve presupporre il concetto di «Sistema Mare» quale organico governo delle istanze e delle esigenze, in un'ottica di sviluppo sostenibile, derivanti dalle molteplici attività umane che interessano gli spazi marini e del loro riverbero nelle relazioni dell'Italia con il Mediterraneo e nelle relazioni dell'Italia, come attore leader del Mediterraneo, con il resto del mondo.

La nuova missione affidata alla pianificazione del Sistema Mare richiede quindi una governance adeguata, che consenta un coordinamento forte, perché un'azione sistemica unica e strutturata è uno dei principali fattori abilitanti per poter agire con successo in un contesto europeo ed internazionale, favorendo uno sviluppo economico sociale ed ambientale sostenibile nel rispetto della Strategia Europa 2020 e dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile.

Le linee guida partono da un insieme ragionato e integrato di quanto oggi esistente per fornire indirizzi rispetto al risultato strategico a cui la pianificazione dello spazio marittimo deve tendere, individuando e proponendo una serie di obiettivi strategici integrati di carattere generale. Gli obiettivi individuati dai piani dovranno essere sfidanti ma al tempo stesso realistici, al fine di contribuire efficacemente ad uno sviluppo sostenibile costante e continuo, che tenga conto della tutela del territorio, del paesaggio e del patrimonio culturale, nonché gli aspetti relativi alla sicurezza, in conformità con quanto previsto dalla direttiva.

Le presenti linee guida indicheranno quindi:

il percorso metodologico da seguire per l'elaborazione dei Piani di gestione dello spazio marittimo in un'ottica di trasparenza e semplificazione, realizzato attraverso una governance interna, che preveda il costante coinvolgimento di tutte le parti economiche e sociali interessate nelle fasi più importanti del processo decisionale; la necessità di tenere in considerazione gli strumenti di pianificazione/programmazione già in essere nelle specifiche aree che verranno toccate da queste attività; il controllo e monitoraggio dei processi e quindi dei risultati da raggiungere; la promozione di un approccio trasparente, integrato e condiviso nella pianificazione e nella gestione dello spazio marittimo;

come individuare gli obiettivi strategici ed operativi, i quali dovranno essere – come già sottolineato - sicuramente ambiziosi ma realistici per potersi declinare in azioni concrete e misurabili;

il principio generale in base al quale l'individuazione degli obiettivi strategici dovrà tener conto degli obiettivi di sostenibilità ambientale pertinenti agli ambiti territoriali e interessati dal processo di pianificazione.

## PRINCIPI

### 1. Governance nazionale dello spazio marittimo, principi ispiratori

La pianificazione dello spazio marittimo si applica alle acque marine della regione del Mare Mediterraneo.

Non si applica alle acque costiere o parti di esse che rientrano nelle pianificazioni urbane e rurali disciplinate da vigenti disposizioni di legge, purché ciò sia indicato nei piani di gestione dello spazio marittimo.

Non si applica alle attività il cui unico fine è la difesa o la sicurezza nazionale, né alla pianificazione urbana e rurale.

La pianificazione deve comunque tenere conto di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza degli usi civili e produttivi del mare e delle attività che vi si svolgono. Tra le quali: 1) la vigilanza a tutela degli interessi marittimi e delle attività marittime ed economiche nazionali; 2) la sorveglianza per la prevenzione dell'inquinamento e le procedure di risposta operativa agli inquinamenti; 3) la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e delle attività minerarie off-shore; 4) le attività di polizia del mare e di polizia mineraria.

La pianificazione dello spazio marittimo è attuata attraverso l'elaborazione di piani di gestione, che individuano la distribuzione spaziale e temporale delle pertinenti attività e dei pertinenti usi delle acque marine, presenti e futuri, che possono includere:

*a)* zone di acquacoltura;

*b)* zone di pesca;

*c)* impianti e infrastrutture per la prospezione, lo sfruttamento e l'estrazione di petrolio, gas e altre risorse energetiche, di minerali e aggregati e la produzione di energia da fonti rinnovabili;

*d)* rotte di trasporto marittimo e flussi di traffico, ivi compreso il sistema portuale;

*e)* zone di addestramento militare;

*f)* siti di conservazione della natura e di specie naturali e zone protette;

*g)* zone di estrazione di materie prime;

*h)* ricerca scientifica;

*i)* tracciati per cavi e condutture sottomarine;

*j)* turismo;

*k)* patrimonio culturale sottomarino;

*l)* paesaggi costiero.

Come si può evincere dall'elenco su riportato, le amministrazioni competenti per la pianificazione di settore operano a diversi livelli, ma anche la gestione complessiva delle attività che si svolgono nello spazio marittimo è molto frammentata, in termini di settori di competenza, di giurisdizione spaziale e di quadri normativi. Il Comitato Tecnico di cui al decreto legislativo n. 201/2016 dovrà quindi lavorare per affrontare le difficoltà che si presentano relative alla governance ed alla frammentazione istituzionale, e supportare, attraverso la definizione di misure di pianificazione specifiche, la definizione di azioni integrate.

Tra i principi ispiratori dei piani riveste particolare importanza quello dell'ottimizzazione degli sforzi e della non duplicazione dei costi per attività di precipua responsabilità dello Stato quali la vigilanza, il controllo e la protezione degli spazi marittimi che non devono costituire oggetto di terziarizzazione verso il mondo privato quando nella pubblica Amministrazione esistono capacità utilizzabili per tale scopo.

Altro principio di fondamentale importanza è quello della coerenza dei piani con gli accordi internazionali già sottoscritti dall'Italia.

La pianificazione verrà impostata utilizzando un approccio ecosistemico, tenendo conto delle interazioni terra-mare e del rafforzamento della cooperazione transfrontaliera.

Il decreto legislativo n. 201/2016 individua diversi soggetti aventi funzioni specifiche nel processo attuativo della pianificazione, di cui si darà un cenno nel capitolo successivo.

Fin dai primi momenti della pianificazione, sarà necessario assicurare un flusso informativo costante e garantire una attività di partecipazione di tutte le strutture centrali competenti, interessate direttamente e/o indirettamente, con gli usi di cui sopra, così come di tutte le strutture competenti per la pianificazione territoriale e/o settoriale di livello nazionale, regionale/locale che insistono sulle aree limitrofe alle zone individuate dal Piano e che incidono o vengono interessate, direttamente e/o indirettamente con la pianificazione spazio marittima. Tale attività dovrà essere svolta simultaneamente e in stretto raccordo con gli Stati dell'U.E. e non-UE, che si affacciano sugli stessi mari.

### 2. Presentazione degli Attori coinvolti e modalità di coinvolgimento al fine di dare attuazione alla governance nazionale

Il decreto legislativo n. 201/2016 prevede il coinvolgimento di diversi attori:

2.1. Tavolo interministeriale di coordinamento (TIC)

Il TIC opera presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Del tavolo fanno parte un rappresentante per ognuno dei seguenti Ministeri: degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche
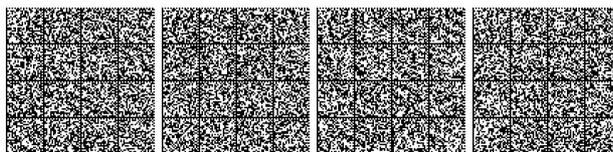
agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del mare e del territorio, dei beni e delle attività culturali e del turismo, della difesa, dell'istruzione e della ricerca scientifica, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il tavolo è presieduto da un rappresentante del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il tavolo ha il compito, oltre che di elaborare le presenti Linee guida, quello di individuare le aree marittime di riferimento nonché i criteri per la determinazione delle aree terrestri rilevanti per le interazioni terra-mare e quello di attestare la corrispondenza dei Piani di gestione dello spazio marittimo con il processo di pianificazione definito dalle linee guida.

2.2. Autorità competente (AC)

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in qualità di Autorità competente è tenuto a svolgere le seguenti attività:

i. effettuare la ricognizione iniziale degli atti e delle ordinanze dell'Autorità marittima, dei programmi e processi di pianificazione e di gestione degli usi e degli spazi marittimi prescritti dalla legislazione vigente ed esistenti a livello regionale, nazionale, europeo o internazionale e delle esistenti valutazioni ambientali strategiche;

ii. inviare alla Commissione europea e agli altri Stati membri interessati copia dei piani di gestione dello spazio marittimo, compreso il pertinente materiale esplicativo esistente sull'attuazione della direttiva 2014/89/UE, entro tre mesi dalla loro approvazione, nonché' gli aggiornamenti successivi dei piani entro tre mesi dalla pubblicazione;

iii. trasmettere alla Commissione europea le informazioni di cui all'allegato della direttiva 2014/89/UE e le relative modifiche, entro sei mesi dalla data in cui queste hanno effetto;

iv. relazionare annualmente al Parlamento in merito alle attività svolte per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto;

v. curare, con il supporto del CT, il monitoraggio dello stato di attuazione dei piani di gestione dello spazio marittimo.

Il Ministero delle infrastrutture, inoltre, in qualità di AC assicura la consultazione e la partecipazione attiva del pubblico nei procedimenti di elaborazione ed aggiornamento dei piani di gestione, anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale dei relativi documenti ed informazioni. L'AC coordina anche la definizione, la gestione e l'aggiornamento del sistema informativo integrato a supporto dell'attività di pianificazione dello spazio marittimo.

L'AC, infine, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il CT, assicura la cooperazione con gli Stati Membri ed i Paesi terzi nelle rispettive azioni di pianificazione degli spazi marittimi.

2.3. Comitato tecnico (CT)

Il CT opera presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in quanto autorità competente.

Il CT è composto da:

a. tre rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente;

b. due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

c. due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

d. due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico;

e. due rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

f. un rappresentante delle Regioni designato dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni per ciascuna area marittima di riferimento. Nel caso in cui più Regioni fanno parte di una area marittima di riferimento, il Comitato è composto da un rappresentante di ogni Regione interessata.

Al Comitato tecnico partecipa, in qualità di osservatore, un rappresentante del Ministero della difesa.

Alle riunioni del Comitato tecnico possono partecipare, in qualità di osservatori, i rappresentanti di altre amministrazioni, ogni qualvolta siano trattate tematiche di competenza delle stesse. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti di enti ed istituti di ricerca, di associazioni riconosciute e di categoria.

Qualora nelle riunioni vengano trattate tematiche attinenti alla sicurezza degli approvvigionamenti energetici e alle attività minerarie offshore, su impulso dei rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico sarà garantita la partecipazione di uno o più rappresentanti del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, di cui al decreto legislativo n. 145/2015.

Il Comitato Tecnico autoregolamenta il proprio funzionamento all'atto del suo insediamento: il Comitato Tecnico assicura, nel rispetto del principio di leale collaborazione, l'effettività della copianificazione Stato-Regioni laddove il processo pianificatorio incida su materie in cui queste ultime hanno competenza legislativa esclusiva o concorrente, prevedendo che, in tali casi, il Comitato adotti la propria decisione all'unanimità o comunque con il voto favorevole del/dei rappresentante/i della/e Regione/i.

3. Obiettivi strategici

Partendo dal decreto legislativo n. 201/2016, art. 3, comma 1, lett. *b)*, si intende per "«pianificazione dello spazio marittimo»: un processo mediante il quale vengono analizzate ed organizzate le attività umane nelle zone marine al fine di conseguire obiettivi ecologici, economici e sociali." Tale processo è finalizzato a "promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l'uso sostenibile delle risorse marine, assicurando la protezione dell'ambiente marino e costiero mediante l'applicazione dell'approccio ecosistemico, tenendo conto delle interazioni terra-mare e del rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, in conformità alle pertinenti disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), del 10 dicembre 1982 e ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689." art. 1, comma 1. "La pianificazione dello spazio marittimo intende contribuire allo sviluppo sostenibile dei settori energetici del mare, dei trasporti marittimi, della pesca e dell'acquacoltura, per la conservazione, la tutela e il miglioramento dell'ambiente, compresa la resilienza all'impatto del cambiamento climatico, promuovendo e garantendo la coesistenza delle pertinenti attività e dei pertinenti usi", art. 4 comma 1.

Nell'individuazione degli obiettivi strategici dovrà essere assicurata la coerenza con gli obiettivi ambientali, secondo quanto previsto dalla direttiva 2008/56/CE (direttiva quadro per la strategia marina) recepita con decreto legislativo 190/2010 (allegato 1), adottati con decreto ministeriale 17 ottobre 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 10 novembre 2014).

Tenendo in conto questo primo set di obiettivi strategici, in coerenza con il decreto legislativo n. 106/2010, delle peculiarità delle regioni marine e delle relazioni terra-mare e, andando a studiare i piani di settore di cui agli usi elencati al capitolo 1 ed all'elenco di piani/programmi di cui all'Allegato 4, potranno altresì essere individuati eventuali ulteriori obiettivi strategici e/o obiettivi specifici e si formerà l'insieme di obiettivi di sviluppo sostenibile, che i Piani di gestione dello spazio marittimo andranno a perseguire.

I piani di gestione dello spazio marittimo, nell'indicazione degli obiettivi sopra richiamati, mireranno a sviluppare proposte, direttive e raccomandazioni per un processo operativo e transfrontaliero di pianificazione marittima che:

*a)* permetta lo sviluppo di diverse attività marittime, prevenendo conflitti per l'uso dello spazio e assicurando allo stesso tempo un buono stato degli ecosistemi marini e la fornitura dei Servizi Ecosistemici;

*b)* aumenti la fiducia per investimenti in infrastrutture e in altre attività economiche, rispondendo alle peculiarità di ogni area, garantendo prevedibilità, trasparenza e norme più chiare. Ciò contribuirà a rafforzare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e delle relative reti, istituire zone marine protette e agevolare gli investimenti nel petrolio e nel gas;

*c)* accresca il coordinamento tra le amministrazioni attraverso l'uso di un unico strumento per conciliare lo sviluppo di una serie di attività marittime, garantendo maggiore semplicità e costi più contenuti;

*d)* promuova un'effettiva cooperazione transfrontaliera;

*e)* accresca la coerenza tra la pianificazione dello spazio marino e terreste, anche in relazione con le buone pratiche di Gestione Integrata delle Coste (Integrated Coastal Management- *ICM)*;

*f)* favorisca lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura tenendo in considerazione le zone prioritarie per l'acquacoltura (AZA);

*g)* contribuisca ad un nuovo approccio nella gestione della pesca riconoscendone allo stesso tempo la valenza socioeconomica e culturale;

*h)* protegga l'ambiente tramite l'individuazione precoce dell'impatto e delle opportunità per un uso polivalente dello spazio;

*i)* promuova forme di fruizione turistica sostenibile, non distruttive dei caratteri di naturalità e delle qualità paesaggistiche delle fasce costiere, contenendo in particolare i fenomeni di urbanizzazione continua e compatta lungo la linea di costa;

*j)* promuova la qualità progettuale degli interventi di ampliamento e/o adeguamento delle aree portuali, con particolare attenzione alla salvaguardia e alla valorizzazione delle strutture insediative storiche e dei valori scenici e panoramici del rapporto di inter-visibilità terra-mare;

*k)* promuova la gestione integrata dei bacini idrografici e delle aree costiere quale presupposto essenziale per il contrasto dei fenomeni di erosione degli arenili;

*l)* salvaguardi e valorizzi il patrimonio archeologico sommerso e, più complessivamente, il patrimonio archeologico, storico-architettonico (manufatti isolati quali fari e torri, antiche strutture per la lavorazione del pescato - tonnare e simili -, nuclei e centri storici, edilizia rurale e sistemazioni agrarie storico-tradizionali, chiese e cappelle votive, ecc.) e paesaggistico delle fasce costiere, anche ai fini di una offerta turistica di qualità;

*m)* salvaguardi le attività marinare a carattere tradizionale e di valore storico-identitario;

*n)* assicuri una razionale pianificazione localizzativa degli impianti eolici off-shore, preventiva rispetto alla assegnazione in concessione degli specchi acquei dedicati ed attenta ai valori paesaggistici costieri;

*o)* assicuri con le opportune forme di rispetto dell'ambiente la realizzazione delle opere nazionali di interesse strategico;

*p)* favorisca la promozione e lo sviluppo di idonee attività di ricerca e innovazione nel perseguimento dei vari obiettivi indicati;

*q)* persegui l'obiettivo di valorizzazione della redditività degli asset pubblici e delle concessioni demaniali marittime e minerarie in linea con gli indirizzi formulati dal Governo nel Documento di economia e finanza e con gli interventi di riordino della materia, assicurando il coinvolgimento delle Amministrazioni impegnate nell'attuazione di detti indirizzi.

4. Mezzi finanziari per la costruzione dei piani

Le innumerevoli e complesse funzioni dell'Autorità competente richiedono apposita struttura a ciò deputata, che dovrebbe operare ad invarianza finanziaria come da espressa previsione normativa, tenendo conto delle diverse fonti di finanziamento disponibili.

5. Finalità della pianificazione dello spazio marittimo

Nel percorso che ci si prefigge, gli obiettivi da raggiungere e le finalità da conseguire sono le seguenti:

*a)* il rispetto degli obiettivi evidenziati dal decreto legislativo n. 201/2016 che ha recepito la direttiva 2014/89/UE;

*b)* la verifica e, ove consentito e ritenuto necessario, la modifica ed adeguamento degli obiettivi già previsti da strategie, piani e programmi esistenti (vedi analisi di coerenza esterna);

*c)* la previsione, laddove possibile, ed il miglioramento, dell'utilizzo delle aree marittime;

*d)* la valorizzazione delle potenziali sinergie evidenziate anche per lo sviluppo delle attività economiche basate sui principi dell'economia circolare e del riuso e per lo sviluppo delle attività di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico;

*e)* la prevenzione, ovvero laddove non possibile, la ricerca di soluzioni mitigatorie o compensatorie di eventuali antagonismi che vengono ad evidenziarsi;

*f)* l'aumento della cooperazione internazionale.

6. Partecipazione degli stakeholder e pubblicità del processo della pianificazione dello spazio marittimo

La partecipazione ai processi di pianificazione è un elemento di fondamentale importanza che l'Unione europea richiama in ogni occasione. Diverse sono le norme alla base di questo principio, a partire dalla Convenzione di Aarhus. La Convenzione, in vigore dal 30 ottobre 2001, parte dall'idea che un maggiore coinvolgimento e una più forte sensibilizzazione dei cittadini nei confronti dei problemi di tipo ambientale conduca ad un miglioramento della protezione dell'ambiente. Essa intende contribuire a salvaguardare il diritto di ogni individuo, delle generazioni attuali e di quelle future, di vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere.

Il coinvolgimento degli stakeholder nell'uso/gestione degli spazi marittimi e costieri, oltre a far emergere conflitti presenti e potenziali su scala locale/regionale, porta anche alla necessità di una loro risoluzione.

Questi aspetti sono ripresi dalla normativa relativa alla VAS che ugualmente garantisce una piena partecipazione al processo pianificatorio di tutti i soggetti, dalle amministrazioni pubbliche al singolo cittadino, nonché pone grande attenzione alla consultazione transfrontaliera.

É fondamentale sviluppare un piano di gestione dello spazio marittimo accettato dal punto di vista sociale e politico e condiviso dalle diverse autorità e stakeholder coinvolti. Tale approccio con buona probabilità abbasserà il livello conflittuale sopra richiamato a tutto vantaggio di una maggiore possibilità di successo del piano, ottenuto attraverso il pieno coinvolgimento della popolazione interessata.

L'elemento centrale per assicurare la partecipazione sarà il sito web dedicato alla pianificazione dello spazio marittimo che verrà realizzato dall'Autorità competente allo scopo di fornire informazioni sia di carattere generale che puntuali, relative ai singoli piani ed alle varie fasi di consultazione, di monitoraggio e di reportistica.

Più in generale potranno essere utilizzati vari metodi, quali:

*a)* e-mail diretta a persone interessate;

*b)* comunicato stampa;

*c)* media locali;

*d)* newsletter o blog sull'argomento;

*e)* on-line attraverso i siti web delle Amministrazioni pubbliche;

*f)* riunioni e sessioni pubbliche;

*g)* consultazione con i Paesi confinanti anche sfruttando tavoli/convenzioni già in atto.

7. Tempistica

In prima attuazione, i piani di gestione dello spazio marittimo saranno approvati anche in tempi diversi e comunque entro il 31 dicembre 2020.

IL QUADRO DI RIFERIMENTO

8. La direttiva 2014/89/UE ed il decreto legislativo n. 201/2016 di recepimento

8.1 direttiva 2014/89/UE

La direttiva n. 2014/89/UE istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo con l'intento di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime (c.d. economia *blu)*, lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l'uso sostenibile delle risorse marine (art. 1).

Essa si inserisce nel contesto della direttiva 2008/56/UE, la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, che costituisce il pilastro ambientale della politica marittima integrata dell'Unione europea (PMI), stabilendo principi comuni per gli Stati membri al fine di favorire lo sviluppo sostenibile dei mari e delle economie marittime e costiere e sviluppando un processo decisionale coordinato per raggiungere un buono stato ecologico delle acque marine. La PMI individua la pianificazione dello spazio marittimo come strumento politico intersettoriale che consente alle autorità pubbliche e alle parti interessate di applicare un approccio integrato, coordinato e transfrontaliero.

La direttiva 2008/56/UE (recepita nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo n. 190/2010) stabilisce che, al fine di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, sia applicato l'approccio ecosistemico, che richiede che la pressione collettiva delle attività sia mantenuta entro livelli compatibili con il buono stato ecologico per consentire agli ecosistemi marini di reagire ai cambiamenti indotti dall'uomo contribuendo nel contempo all'uso sostenibile dei beni e dei servizi marini da parte delle generazioni presenti e future. In questo campo opera anche il regolamento (UE) n. 1255/2011, che prevede la concessione di finanziamenti volti a sostenere la pianificazione dello spazio marittimo e della gestione integrata delle zone costiere.

8.2 decreto legislativo n. 201/2016

Il decreto legislativo recepisce la direttiva 2014/89/UE in base alla delega di cui all'art. 1, allegato B, punto numero 46, della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
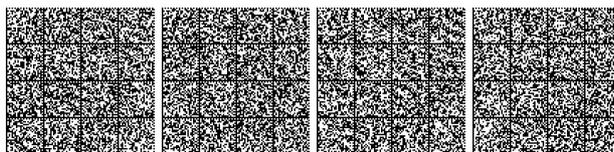
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014).

Esso quindi ha come finalità quella di istituire un quadro di riferimento per la pianificazione dello spazio marittimo al fine di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l'uso sostenibile delle risorse marine, assicurando la protezione dell'ambiente marino e costiero mediante l'applicazione dell'approccio eco sistemico. Tale pianificazione viene attuata mediante i piani di gestione, che individuano la distribuzione spaziale e temporale delle attività e degli usi delle acque marine, presenti e futuri. È prevista, altresì, l'armonizzazione, nei piani di gestione dello spazio marittimo, dei piani e dei programmi esistenti e delle attività terrestri utili coinvolti nella interazioni terra-mare.

In generale, si tratta di sviluppare le grandi potenzialità legate all'economia del mare in un'ottica di sostenibilità e di un approccio ecosistemico. Il Mediterraneo è un ecosistema marino aperto e complesso, ma è al contempo uno dei mari più trafficati, sviluppandosi su di esso attività di pesca, traffico navale e commerciale.

9. Principali strategie, piani e programmi

La complessità della materia è facilmente evidenziabile dall'imponente produzione di strategie, normative, programmi, piani che ai vari livelli, globale, mediterraneo, europeo, nazionale, regionale/locale, sono state prodotte.

La pianificazione dello spazio marittimo dovrà tener conto del quadro strategico, normativo e pianificatorio esistente, con l'obiettivo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e nel rispetto della sostenibilità economica, sociale ed ambientale. I Piani di gestione dello spazio marittimo ne dovranno fare riferimento e darne evidenza attraverso matrici di coerenza con i propri obiettivi strategici e specifici.

In allegato si propone un elenco, non esaustivo, a cui fare riferimento nella redazione del Piano di gestione dello spazio marittimo, da integrare, se necessario, caso per caso, con altri documenti che verranno evidenziati nel corso della redazione dei singoli piani, anche alla luce dei passaggi consultivi con le amministrazioni, dei processi partecipativi, e dell'aggiornato alla luce di nuove strategie, norme, piani e programmi adottati.

10. Ambito di applicazione

L'articolo 2 del decreto legislativo n. 201/2016 individua l'ambito di applicazione.

1. Il presente decreto si applica alle acque marine della regione del Mare Mediterraneo. Non si applica alle acque costiere o parti di esse che rientrano nelle pianificazioni urbane e rurali disciplinate da vigenti disposizioni di legge, purché ciò sia indicato nei piani di gestione dello spazio marittimo di cui all'articolo 5, comma 1, al fine di assicurare la coerenza tra le rispettive previsioni.

2. Il presente decreto non si applica alle attività il cui unico fine è la difesa o la sicurezza nazionale né alla pianificazione urbana e rurale.

Nel decreto legislativo si fa uso di riferimenti spaziali differenti (area, zona, spazio, regione, sottoregione). Alcuni di questi riferimenti spaziali sono definiti a priori, altri devono essere elaborati nel corso del processo di pianificazione. Alcuni fanno riferimento a criteri geologico/giuridici, altri a usi produttivi, altri ancora a criteri meramente geografici etc.. Sembra utile, di seguito fare qualche precisazione per definire un vocabolario condiviso.

Spazio marittimo: nel decreto legislativo non si dà una definizione specifica, ma si fa riferimento alle enunciazioni della Convenzione UNCLOS (e a precedenti norme nazionali). Nell'ambito di tale trattato sono individuati gli ambiti marini che attengono alla giurisdizione degli Stati.

Ai fini del decreto legislativo rilevano solo le:

1) acque marine: acque, fondali e sottosuolo situati oltre la linea di base che serve a misurare l'estensione delle acque territoriali, fino ai confini della zona su cui lo Stato ha o esercita diritti giurisdizionali, in conformità al diritto internazionale del mare;

2) acque costiere: le acque superficiali situate all'interno rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali, e che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione; queste ultime rilevano solo nella misura in cui non rientrino nella pianificazione urbana o rurale in virtù di vigenti disposizioni di legge. Le acque costiere e/o di transizione, interne alla linea immaginaria e non oggetto di pianificazioni urbane e/o rurali, sono incluse nella pianificazione dello spazio Marittimo.

Trattandosi di definizioni giuridiche, la loro estensione può variare nel tempo (p.e. zone di pesca protette, zone di protezione ecologica).

Regione marina: specificato senza necessità di ulteriori approfondimenti nel decreto legislativo, fa riferimento a delimitazioni geografiche: Baltico, Atlantico nordoccidentale, Mediterraneo, Mar Nero.

Sottoregioni marine: specificato senza necessità di ulteriori approfondimenti nel decreto legislativo: le sottoregioni del Mediterraneo sono: Mediterraneo occidentale, Adriatico, Ionio e Mediterraneo centrale, Egeo e Mediterraneo orientale. Il decreto legislativo stabilisce che le linee guida vadano definite per ogni Sottoregione (le tre che interessano l'Italia sono: Adriatico, Mediterraneo occidentale, Ionio e Mediterraneo centrale). Su questo punto non c'è discrezionalità.

Zone: fa riferimento alla attività umana ed all'uso dell'acqua marina di cui al decreto legislativo n. 201/2016, art.5, comma 1.

Aree marittime. Il decreto legislativo stabilisce che le linee guida devono contenere […] l'individuazione delle aree marittime di riferimento. Delle «aree marittime» non c'è una precisa definizione. Dunque le aree marittime di riferimento devono essere individuate dal Tavolo interministeriale di coordinamento nell'ambito delle linee guida (definite a loro volta per ogni sottoregione). Sta invece al Comitato tecnico redigere un Piano di gestione per ogni area.

La maggior parte degli Stati mediterranei adotta il limite delle 12 miglia per le proprie acque territoriali, ridotto a 6 miglia in alcuni casi, ma ancora pochi (ma in aumento) hanno avviato il processo per stabilire una Zona Economica Esclusiva (ZEE), come definita dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS). Pertanto, l'esistenza di ancora ampie aree (sia pure in diminuzione per il progressivo aumento delle zone soggette a giurisdizione nazionale) di acque internazionali nel Mediterraneo richiede un livello elevato di cooperazione tra gli Stati costieri al fine di assicurare l'uso sostenibile delle risorse marine (come ad esempio la pesca). Non risultano ancora formalizzate le delimitazioni tra l'Italia ed alcuni Paesi confinanti. In questo contesto, la sfida per un'allocazione razionale dello spazio marino, al fine di ridurre i conflitti tra le diverse attività che si svolgono nel Mediterraneo è più grande, ma probabilmente anche più necessaria che altrove. Le aree che si trovano oltre le acque territoriali richiedono specifiche strategie di pianificazione e di gestione, basate su una struttura di governance transfrontaliera, da adottare a seconda della domanda futura di spazio, per anticipare possibili conflitti e rafforzare le sinergie. Pertanto è necessario un impegno significativo per superare la definizione dei confini che sono stati stabiliti considerando solo le questioni politiche legate alle aree di competenza (ad esempio i confini nazionali). Il superamento di un approccio tradizionale per la definizione dei confini dovrebbe necessariamente essere basato sulla cooperazione transfrontaliera.

Relativamente alle Aree che si trovano in acque territoriali, caratterizzate da un'alta intensità di usi e dalla presenza di sfide ambientali legate alla distribuzione spaziale di usi marittimi e alle loro interazioni con determinate componenti ecologiche, il processo di pianificazione richiede il coordinamento con i diversi sistemi di pianificazione regionale e locale

Il TIC ha individuato tre aree marittime così come specificato al successivo cap.13, stabilendo altresì che le presenti Linee guida si applicano a tutte e tre le aree marittime.

INQUADRAMENTO METODOLOGICO

11. La pianificazione dello spazio marittimo

La pianificazione esplicita e rappresenta i macro-conflitti e le sinergie insistenti su una specifica «area marittima», al fine di individuare soluzioni a problematiche reali da considerarsi nella definizione di un piano di gestione. L'attività di analisi deve consentire l'individuazione di questioni rilevanti per la pianificazione, che possono essere potenzialmente affrontate da strategie e misure di pianificazione attraverso un'attuazione coerente di politiche settoriali

Gli obiettivi strategici indicati nel presente documento devono essere declinati a livello locale, anche in conformità a un processo di coinvolgimento degli attori, e devono essere formulati obiettivi di gestione operativi nelle varie regioni.
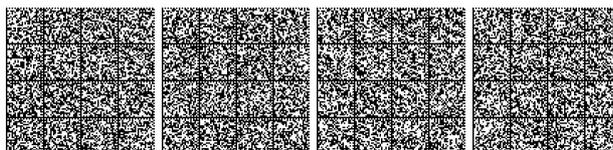
12. Approccio Ecosistemico

Di approccio ecosistemico -AE (Ecosystem Approach - *EA)* se ne parla sin dal 2000, Conferenza delle Parti, COP 5 Decisione V/6, nell'ambito della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD). Il principio dell'approccio ecosistemico è anche sotteso alle formulazioni del Codice di Condotta della Pesca Responsabile (CCRF, FAO 1995). A livello normativo europeo, ritroviamo l'EA citato nella Direttiva MSFD (Marine Strategies Framework Directive) del 2008 (2008/56/CE), nella Politica Comune delle Pesca (Common Fisheries Policy - *CFP)* in cui ci si riferisce alla EA dal 2002 (COM(2002)186) e nella Direttiva per la pianificazione dello spazio marittimo (MSP) del 2014 (2014/89/UE).

Pertanto, l'Approccio Ecosistemico, rappresenta lo strumento principale per il corretto sviluppo della Pianificazione Spaziale Marittima svolgendo un ruolo di raccordo tra la PSM e la MSFD.

Esso si articola sostanzialmente su 2 livelli:

1) il livello strategico, rappresentato dall'opportuna integrazione ed applicazione dei metodi e degli obiettivi declinati all'interno della Direttiva Quadro sulla Strategia Marina (MSFD), che rappresenta il Pilastro Ambientale della Politica Marittima Integrata e che dunque è lo strumento di interconnessione ed interrelazione tra le diverse normative di settore. A tal proposito, saranno considerati quali riferimenti le definizioni di GES ed i connessi target ambientali ai sensi della Direttiva 2008/56/Ce recepita dal decreto legislativo n. 190/2010, come adottati con decreto ministeriale 17 ottobre 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 10 novembre 2014);

2) il livello funzionale - procedimentale, costituito dall'applicazione dello strumento operativo della VAS, quale metodologia in grado di declinare concretamente la modalità con cui l'Approccio Ecosistemico debba essere integrato ed utilizzato per la definizione dei piani della PSM.

L'AE è stato definito in diversi modi, nello studio commissionato dalla Commissione europea, «The ecosystem approach in marine management» del 2012 (1), si può trovare un approfondimento.

Il processo di pianificazione dovrà essere adattativo ed evolversi attraverso un continuo esercizio di valutazioni di sostenibilità socio-culturale-economico-ambientale al fine di arrivare a un piano integrato che riesca a tener conto di tutti gli aspetti in gioco.

Ciò comporta l'attuazione di un piano di monitoraggio in grado di intervenire anche attraverso correzioni, al fine di rispettare gli obiettivi prefissati.

Riferimenti principali a cui si invita ad indirizzarsi sono quanto previsto dalla COP 5 (UNEP/CBD/COP/5/23, 103-109) e dalla Strategia marina (direttiva 2008/56/CE). (Allegato 2)

13. Individuazione delle aree marittime

Le definizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 201/2016 ripercorrono quelle contenute nel decreto legislativo n. 152/2006 in materia ambientale e nel decreto legislativo n. 190/2010 di recepimento della direttiva 2008/56/CE. In particolare,

per acque marine sono da intendersi le acque, fondali e sottosuolo situati al di là della linea di base che serve a misurare l'estensione delle acque territoriali, fino ai confini della zona su cui lo Stato ha o esercita diritti giurisdizionali, in conformità al diritto internazionale del mare;

le acque costiere sono acque superficiali situate all'interno rispetto ad una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali e che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione, già definite nella parte terza del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, i loro fondali e sottosuolo. Le acque costiere e/o di transizione, interne alla linea immaginaria e non oggetto di pianificazioni urbane e/o rurali, sono incluse nella pianificazione dello spazio Marittimo.

(1) http://www.msfd.eu/knowseas/library/PB2.pdf

La direttiva non si applica alle acque costiere o parti di esse che rientrano nelle pianificazioni urbane e rurali disciplinate da vigenti disposizioni di legge degli Stati membri, fermo restando che i piani di gestione dello spazio marittimo tengono conto delle citate pianificazioni urbane e rurali al fine di assicurare la coerenza tra le rispettive previsioni ed assicurare che i processi di pianificazione dello spazio marittimo tengano conto delle interazioni terra-mare (così come espressamente richiamato in più parti della direttiva 2014/89/UE).

Le definizioni di regione marina, regione del Mare Mediterraneo, sottoregioni marine del Mare Mediterraneo, sono mutuate dalla ripartizione geografica che il legislatore ha adottato nel predetto decreto legislativo n. 190/2010, per definire gli ambiti «territoriali» del processo di pianificazione dello spazio marittimo.

Il decreto legislativo n. 201/2016 non definisce le aree marittime di riferimento, demandando tale attività al Tavolo interministeriale di Coordinamento (TIC)

Partendo da quanto già indicato al capitolo 10, il Tavolo interministeriale ha individuato tre aree marittime di riferimento, riconducibili alle tre sottoregioni di cui alla strategia marina (art. 4 della direttiva 2008/56/UE):

il Mare Mediterraneo occidentale;

il Mare Adriatico;

il Mar Ionio e il Mare Mediterraneo centrale.

Tale soluzione permetterà di mettere a fattor comune il lavoro già svolto nell'ambito della strategia marina relativamente all'individuazione degli indicatori e all'acquisizione dei dati ambientali.

La documentazione relativa ai riferimenti cartografici e rappresentazioni geografiche è fornita dal Comitato tecnico dall'Istituto Idrografico della Marina Militare, conformemente alle previsioni di cui all'articolo 222 del decreto del presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 90. (Allegato 3)

Le Regioni appartenenti alle tre aree marittime di riferimento come indicato nella cartografia sono:

Mare Mediterraneo occidentale: Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;

Mare Adriatico: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia;

Mar Ionio e il Mare Mediterraneo centrale: Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

13.1 Individuazione delle aree terrestri rilevanti per le interazioni terra-mare

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 201/2006, si intende per «interazioni terra-mare»: interazioni in cui fenomeni naturali o attività umane terrestri hanno impatto sull'ambiente, sulle risorse e sulle attività marine e in cui fenomeni naturali od attività umane marine hanno impatto sull'ambiente, sulle risorse e sulle attività terrestri.

La continuità nella pianificazione dal suolo al mare è fondamentale e richiede coerenza fra strategie e piani marittimi e terrestri, anche in fase di attuazione. È necessario dunque dedicare un'attenzione specifica alla strategia spaziale per lo spazio di transizione dalla terra al mare, che costituisce parte del processo di gestione integrata delle zone costiere (GIZC).

Ad oggi il complesso *iter* sistematico di tutela dell'ambiente marino (inteso quale area comprensiva di tratti di costa e della zona acquea antistante), è strettamente legato alla complessa problematica connessa alla cosiddetta gestione integrata delle zone costiere, in particolare: secondo quanto previsto dalla Raccomandazione relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa (2002/413/CE) del 30 maggio 2002, dalla Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino 2008/56/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 190 del 13 ottobre 2010, dal Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo della Convenzione di Barcellona e relativa Risoluzione (c.d. interim arrangements), non ancora ratificato dall'Italia, peraltro entrato in vigore il 24 marzo 2011 e approvato dall'Unione europea con Decisione 2010/63/CE e pertanto parte integrante dell'«acquis communautaire».
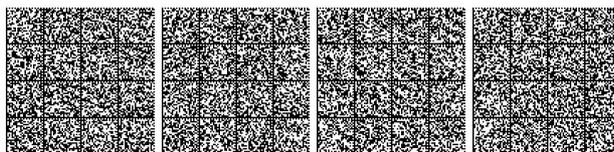
In prima battuta, comunque, le aree terrestri rilevanti per le interazioni terra-mare avranno come riferimento l'ambito territoriale dei comuni costieri e di specifici ambiti, da definire tenendo conto di elementi e fattori quali:

bacini idrografici di superficie e bacini imbriferi significativi in relazione agli assetti costieri, da individuarsi all'interno dei Distretti idrografici di cui alla direttiva 2000/60/CE cosi come recepita dal decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

aree naturali protette (SIC e ZPS, Rete Natura2000), marine e terrestri, con particolare riguardo ai casi in cui l'equilibrio ecosistemico marino incida particolarmente su quello terrestre, creando condizioni favorevoli per produzioni agricole tipiche e/o per il sussistere di assetti paesaggistici costieri di rilevante interesse culturale e naturale;

siti UNESCO;

tratti costieri caratterizzati da elevati valori scenici e panoramici nel rapporto di intervisibilità terra-mare;

presenza di infrastrutture marino costiere con particolare riguardo alle aree portuali (piani regolatori portuali) rilevanti per le attività umane connesse all'utilizzo delle risorse marino costiere.

Quanto sopra dovrà essere integrato, caso per caso, nei diversi Piani di gestione dello spazio marittimo.

13.2 Individuazione di sub aree-marittime

I piani di gestione dello spazio marittimo, onde tener conto dei caratteri estremamente variegati che distinguono le complesse articolazioni fisiche e spaziali delle aree marittime di riferimento e delle relative regioni costiere, possono procedere all'individuazione di sub-aree determinate sulla base delle caratteristiche dominanti e peculiari che ne consentono la riconoscibilità, sia sotto il profilo morfologico ed ecosistemico che sotto il profilo dei caratteri paesaggistici, storici, economici, produttivi, socio-culturali.

In tale operazione i piani tengono conto altresì di eventuali zonizzazioni già previste dalle normative di settore, curandone per quanto possibile la armonizzazione reciproca e con i criteri prescelti per l'identificazione delle sub-aree o, in alternativa, dando comunque conto delle diverse tipologie di zonizzazione che interessano l'area di riferimento.

I piani, proprio al fine di favorire la definizione omogenea, armonizzata ed allineata al livello nazionale, transnazionale e transfrontaliero, degli ambiti geografici opportuni sui quali sviluppare la PSM, potranno avvalersi dei risultati conseguiti dalle diverse iniziative e progetti europei in essere, finalizzati a supportare i paesi nell'implementazione della Pianificazione Spaziale Marittima, integrando ed adattando, qualora ritenuto opportuno, i risultati conseguiti.

## 14. Governance multilivello e integrazione tra pianificazione terrestre e marina

Il numero di settori interessati, e i diversi livelli territoriali chiamati in gioco, che devono trovare un coordinamento, rende la pianificazione dello spazio marittimo un esercizio estremamente complesso.

A tale scopo il decreto legislativo n. 201/2016 ha previsto l'istituzione di un Tavolo interministeriale di coordinamento composto da numerose amministrazioni centrali e del Comitato Tecnico composto dalle amministrazioni centrali che in base alle tematiche richiamate dal decreto legislativo sono le più coinvolte e le Regioni.

Il Dipartimento per le politiche europee coordina i lavori del TIC nella redazione delle Linee Guida.

Ai fini dell'approvazione delle stesse con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono previsti due pareri obbligatori, quello della Conferenza nazionale della Autorità di sistema portuale e quello della Conferenza Stato regioni, nonché un passaggio al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), di cui alla legge n. 234/2012.

Il TIC su iniziativa di una amministrazione membro del Tavolo potrà valutare la revisione delle presenti Linee Guida.

L'approvazione delle Linee guida revisionate seguirà lo stesso procedimento previsto per la loro iniziale approvazione.

Si ricorda che questa tipologia di Piani, per la natura dei contenuti, dovranno essere sottoposti a procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) e a Valutazione di incidenza ambientale (VIncA), i quali a loro volta prevedono ulteriori passaggi e soggetti competenti. Nell'ambito della procedura di VAS ed ai fini della espressione del «parere motivato», il MATTM è Autorità competente ed il MiBACT è Autorità concertante. Relativamente alla Pianificazione paesaggistica, regolamentata dal decreto legislativo n. 42/2004 «Codice dei beni culturali e del paesaggio», le autorità sono: le Regioni, d'intesa con il MiBACT.

Il Piano di gestione dello spazio marittimo, proprio per il suo carattere di piano integrato, avrà un ruolo di riferimento per i singoli piani di settore. In prima applicazione, come già detto, i Piani di gestione dello spazio marittimo dovranno recepire la pianificazione esistente, successivamente saranno i piani di gestione dello spazio marittimo a disegnare un quadro integrato nel quale i piani di settore andranno a definire i loro obiettivi e azioni settoriali.

## 15. Cooperazione con Stati membri e consultazione transfrontaliera e transnazionale

È opportuno avere piani di gestione dello spazio marittimo coerenti e in sinergia con la pianificazione degli Stati membri e degli Stati non membri ma limitrofi. È a tal fine utile prevedere una partecipazione degli tali Paesi alla pianificazione nazionale fin dai primi momenti (per es. attraverso accordi di programma o tavoli di consultazione, o altro) anche utilizzando progetti europei nei quali l'Italia partecipa.

La cooperazione con gli Stati membri con i quali si condividono bacini marini è finalizzata a garantire la coerenza e il coordinamento dei rispettivi piani di gestione dello spazio marittimo della regione o sottoregione marina medesima. Tale cooperazione tiene conto in particolare degli aspetti di natura transnazionale ed è realizzata tramite strutture regionali di cooperazione istituzionale esistenti ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento n. 1380 del 2013 incluso il ricorso al MEDAC, (Mediterranean Advisory Council) nel settore della pesca , reti o strutture di autorità competenti degli Stati membri o altri metodi che rispondano ai requisiti di cui al primo periodo, come nel caso nel quadro di strategie per i bacini marittimi. La cooperazione con i Paesi terzi di cui al comma del suddetto articolo, è svolta in conformità del diritto e delle convenzioni internazionali, anche utilizzando le sedi internazionali e la cooperazione istituzionale regionale come la Commissione Generale della Pesca Marittima (GFCM).

Come da prassi, la VAS sarà oggetto di consultazione tra Paesi direttamente o indirettamente interessati dagli impatti del Piano, con particolare riferimento alla condivisione dell'informazione ambientale in merito al quadro conoscitivo dell'aquis comunitario, a potenziali problematiche esistenti in area vasta, altresì in relazione alla valutazione della sostenibilità ambientale del Piano in relazione agli obiettivi di sostenibilità ed alle strategie condivise in ambito comunitario.

Sulla base di ciò, nella gestione ed attuazione dei numerosi programmi comunitari che interessano l'Italia , come ad esempio INTERREG e le Macro-strategie regionali, si rimanda alla consultazione della Decisione di esecuzione della Commissione 2014/388/UE del 16 giugno 2014, la quale stabilisce l'elenco delle regioni e delle zone ammissibili a un finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro delle componenti transfrontaliere e transnazionali dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea per il periodo 2014-2020.

Pertanto, i piani di gestione tratteranno anche attività soggette ad interazione extra-nazionale e dovranno quindi essere redatti in considerazione della complessità dei rapporti politici bilaterali e del quadro generale delle problematiche attualmente non risolte con i Paesi transfrontalieri riguardo alla delimitazione degli spazi marittimi.

In tale ambito quindi, il Comitato Tecnico, nel riportare o indirizzare progetti e accordi tecnici di competenza dei singoli Ministeri e/o di enti/organizzazioni nazionali, dovrà prevedere sempre uno stretto coordinamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) al fine di evitare attività potenzialmente pregiudizievoli agli interessi nazionali (ad es. condotte o comportamenti

che possano configurare eventuale acquiescenza a situazioni lesive, in contrasto con le posizioni ufficiali dello Stato italiano).

I tavoli o gli incontri tecnici scaturenti dalle attività di cooperazione internazionale potranno essere considerate, in coerenza alla linea individuata per ciascun caso dal MAECI, occasioni favorevoli per sensibilizzare gli Stati transfrontalieri anche sull'opportunità di intraprendere negoziati per la delimitazione dei relativi spazi marittimi quando non ancora definiti.

In questo ambito, riferimenti cartografici e rappresentazioni geografiche ufficiali dovranno riportare solo le delimitazioni marittime e terrestri ufficialmente approvate in ambito nazionale.

16. Processo partecipativo e coinvolgimento dei portatori di interesse

La partecipazione, sia in fase di programmazione che di monitoraggio ed attuazione dovrà essere la più estesa possibile, cosi come da indirizzo delle politiche europee.

Tale attività sarà garantita attraverso il procedimento di VAS.

Il CT, già nella sua composizione, vede un insieme ampio di soggetti pubblici che partecipano alla redazione del piano.

Il CT può, inoltre, prevedere consultazioni ed audizioni con altri soggetti pubblici e privati al fine di meglio focalizzare le varie problematiche trattate.

Strumento fondamentale per assicurare la massima partecipazione sarà il sito web attraverso il quale informare ed avviare le consultazioni e rendere pubblici i vari documenti prodotti.

17. Gestione delle informazioni e strumenti per il supporto alle decisioni

La gestione e l'aggiornamento del sistema informativo integrato a supporto dell'attività di pianificazione dello spazio marittimo è attribuito all'Autorità competente, ossia il MIT, come ben specificato all'articolo 10 del decreto legislativo n. 201/2016.

Le Amministrazioni centrali e locali che detengono le informazioni necessarie per i piani di gestione dello spazio marittimo assicurano la collaborazione e garantiscono l'accesso ai dati all'Autorità competente.

I principi informatori della rete europea per l'osservazione e la raccolta di dati sull'ambiente marino (European Marine Observation and Data Network - EMODNET) sono validi e compatibili con quelli di altre iniziative suscettibili di applicazione nella PSM.

La ricerca per convertire i dati in conoscenze integrate a sostegno della PSM a diversi livelli può avvalersi di progetti finanziati dall'UE nell'ambito della strategia europea per la ricerca marina e marittima. COM(2008) 534 definitivo «Una strategia europea per la ricerca marina e marittima». La raccolta di dati e informazioni pertinenti deve essere effettuata attraverso una collaborazione nell'ambito delle regioni marittime, non solo tra Stati membri dell'UE, bensì anche con altri interlocutori di tali regioni: paesi terzi, organizzazioni regionali e altre parti interessate.

Al fine di gestire in modo condiviso e coordinato le informazioni necessarie alla definizione di tutti i piani d'interesse, il Comitato tecnico si avvale di strumenti rispondenti alle norme di legge vigenti e di prodotti realizzati ed aggiornati dai competenti Enti cartografici di Stato (legge 2 febbraio 1960, n. 68). In tale ottica, il Ministero della difesa supporta il Comitato tecnico per la acquisizione della cartografia e la realizzazione di prodotti cartografici digitali dedicati (Carte Tematiche).

Riguardo agli strumenti di supporto alla decisione, come richiamato dalla direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo, cosi come dal decreto legislativo n. 201/2016 che la recepisce, strumento centrale al processo decisionale e redazionale dei piani di gestione dello spazio marittimo è l'approccio ecosistemico. Per quest'ultimo si rimanda al capitolo dedicato.

Altri strumenti a supporto della valutazione ambientale, come da normativa specifica, sono la VAS e la VIncA.

LA COSTRUZIONE DEL PIANO

18. Analisi iniziale

Ci si riferisce in questo capitolo alla analisi iniziale e alla costruzione del quadro conoscitivo. Tale analisi fornirà informazioni sullo stato della gestione e degli usi marittimi, dell'ambiente, garantendo informazioni di base. I principali contenuti scaturenti dall'analisi che dovranno avere un livello di approfondimento adeguato alla scala di azione del piano.

Con riferimento alle fasi di costruzione del Piano, il processo di VAS va avviato simultaneamente al processo di formazione del Piano, in modo tale da orientare quest'ultimo, fin dalle prime fasi, verso un quadro strategico sostenibile.

Sarà quindi di prioritaria importanza prevedere lo sviluppo di un documento preliminare su cui svolgere le attività di scoping in modo da consentire una prima fase di consultazioni, in grado di fornire elementi per le successive fasi decisionali funzionali allo sviluppo e alla stesura del Piano definitivo.

Il Piano dovrà prevedere le seguenti fasi:

*a)* avvio simultaneo del processo di costruzione del piano e della procedura di VAS, sulla base di un documento preliminare che inquadrerà il contesto ambientale, cosa il piano si propone di fare (obiettivi), le potenziali misure che intende adottare, i soggetti amministrativi che per le proprie competenze, direttamente o indirettamente, possano essere interessati dal piano;

*b)* consultazione con i soggetti competenti di cui sopra (anche transfrontaliero), anche ai fini VAS;

*c)* redazione della bozza di proposta di piano e della documentazione richiesta dalle procedure di VAS e di VIncA;

*d)* attestazione di corrispondenza ai sensi del decreto legislativo n. 201/2016, art. 5, comma 5;

*e)* consultazione pubblica, anche transfrontaliera;

*f)* valutazione ai fini VAS e VIncA - pronuncia del parere motivato;

*g)* redazione proposta finale di piano;

*h)* approvazione e pubblicazione del piano, e di tutta la documentazione prevista ai fini VAS;

*i)* attuazione del piano e del piano di monitoraggio;

*j)* reportistica.

19. Definizione degli obiettivi strategici e obiettivi specifici della pianificazione

19.1 Definizione del documento programmatico con obiettivi di Blue Growth e target di sostenibilità

Questa sezione dovrà presentare le modalità di definizione della vision del piano, dagli obiettivi strategici a quelli gestionali.

Tali obiettivi sono quelli indicati dal decreto legislativo n. 201/2016 e dalla direttiva 2014/89/UE, integrati dal decreto legislativo n. 190/2010 e dalla direttiva 2008/56/CE (strategia marina), dal decreto legislativo n. 152/2006 e direttiva 2000/60/CE, e dagli obiettivi di sviluppo sostenibile, previsti nella Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, indicata nell'art. 3 della legge n. 221/2015 «Collegato Ambientale».

Nella redazione del piano di gestione dello spazio marittimo andranno indicati, caso per caso, partendo dagli obiettivi generali, e tenendo conto di quanto indicato al cap.3, gli obiettivi specifici che si intende perseguire, cosi come gli indicatori che verranno a questi correlati.

19.2 Quadro di coerenza - Piani e programmi esistenti a tutte le scale di gestione e pianificazione

Dovranno essere prodotte delle tabelle di coerenza (interna ed esterna) al fine di verificare se sussistono sinergie e/o antagonismi sia tra obiettivi/misure interne al piano che tra obiettivi/misure con altri piani, programmi e strategie, nonché per i settori di cui alla lettera *c)* e *i)*
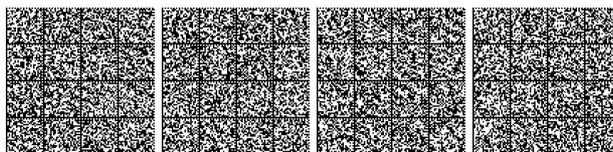
del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 201/2016, in sede di prima approvazione e successivamente in sede di revisione il Comitato tecnico, su indicazione dell'amministrazione competente, devono essere indicate le autorizzazioni di infrastrutture per l'approvvigionamento energetico e i titoli minerari rilasciati o in corso di rilascio; inoltre per ciascuno dei titoli minerari di prospezione ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi il piano deve recepire la durata massima, comprensiva delle proroghe previste per legge.

Un primo elenco, da integrare caso per caso, può essere ripreso dalle indicazioni di cui al capitolo 9 in generale e dal relativo allegato nello specifico per i piani/programmi nazionali/regionali/locali.

19.3 Quadro vincolistico e sistema delle tutele esistenti

Il piano di gestione dello spazio marittimo non si applica alle attività il cui unico fine è la difesa o la sicurezza nazionale né alla pianificazione urbana e rurale, (art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 201/2016).

Il piano di gestione tuttavia terrà conto di eventuali specifiche destinazioni funzionali che verranno indicate dagli organi del Dicastero della difesa, alla luce delle previsioni contenute nel Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Dovranno altresì essere individuate tutte le aree che per qualsivoglia motivo siano vincolate ad uso esclusivo e quindi, seppur considerate nel processo di pianificazione integrata non vedranno la sovrapposizione di più settori di interesse sulle stesse.

Il CT si avvale delle informazioni sui vincoli paesaggistici tratti dai sistemi informativi del MiBACT (SITAP) e regionali . e delle informazioni sul patrimonio culturale tratte dal sistema VIR (Vincoli in rete) e dal sito «Progetto Archeomar» (censimento dei beni archeologici sommersi), entrambi del MiBACT.

20. Misure/Azioni

A fronte degli obiettivi strategici e specifici, dovranno essere individuate le misure e le azioni utili al loro perseguimento. Dovranno essere ben individuati per ciascun obiettivo le misure/azioni e relativi indicatori, al fine di poter dare seguito al monitoraggio in fase di attuazione e poter procedere efficacemente nel caso di eventuali disallineamenti tra obiettivi previsti e quanto prodotto.

21. Finanziamento del piano

Dovranno essere indicate le fonti di finanziamento disponibili

22. Elaborati minimi per la presentazione del piano

Per la redazione del Piano di gestione dello spazio marittimo, anche alla luce della procedura di VAS, l'elenco di elaborati minimi che dovranno essere prodotti è il seguente:

a. proposta preliminare di Piano di gestione dello spazio marittimo (contiene le cartografie);

b. valutazione *ex-ante*;

c. rapporto ambientale preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma;

d. proposta di Piano di gestione dello spazio marittimo (contiene le cartografie);

e. rapporto ambientale e valutazione d'incidenza;

f. documentazione acquisita nell'ambito della consultazione;

g. sintesi non tecnica.

Una volta approvato il piano, oltre alla documentazione sopra riportata dovranno essere resi pubblici i seguenti documenti:

a. parere motivato;

b. una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali (da intendersi inclusive delle valutazioni di impatto sul patrimonio culturale e sul paesaggio) sono state integrate nel piano o programma, come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, le ragioni per le quali è stato scelto il piano o programma adottato alla luce delle alternative possibili individuate;

c. le misure adottate in merito al monitoraggio.

Relativamente al riferimento cartografico per la rappresentazione dei dati di interesse per la stesura dei piani afferenti le aree marittime dovrà essere impiegata la Documentazione Nautica Ufficiale redatta dall'Istituto Idrografico della Marina Militare, in accordo con il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90 art. 222.

23. La valutazione del piano

Il CT nell'ambito del processo di redazione del piano eseguirà la valutazione delle attività e delle misure, previste dal piano, seguendo un approccio integrato ed ecosistemico nel rispetto della procedura VAS, abbracciando tutti gli aspetti riconducibili ai tre elementi economico, sociale-culturale e ambientale.

Il processo di valutazione deve informare tutto il processo di elaborazione del piano fin dalle prime fasi e procedere in parallelo fino alla sua adozione definitiva.

24. Sistema di monitoraggio del piano

Per ciascun piano dovrà prevedersi un sistema di monitoraggio e controllo, nonché misurazione dei risultati, da attuarsi attraverso apposite procedure ed indicatori previsti nella fase di redazione del piano.

Il monitoraggio dei Piani di gestione dello spazio marittimo viene svolto dall'Autorità competente (MIT) supportata dal Comitato tecnico, che informa annualmente il TIC dello stato di attuazione degli stessi.

La decisione di avviare una revisione dei piani di gestione potrà essere assunta direttamente dal CT così come dal TIC sia a valle della reportistica prodotta a seguito del monitoraggio che a seguito di un aggiornamento delle Linee Guida che comportino variazioni significative per la realizzazione dei piani di gestione ovvero in considerazione di significativi aspetti sociali, economici, ambientali e culturale che comportano la messa in discussione degli obiettivi che i piani e/o delle Linee guida. Ogni modifica dei piani dovrà essere pubblicata ai sensi del successivo cap. 26.

25. Attestazione di corrispondenza

Prima della sua approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 201/2016, per la preventiva attestazione di corrispondenza, ciascun piano verrà valutato dal TIC.

Il TIC, eventualmente, potrà richiedere integrazioni, chiarimenti e modifiche.

ATTUAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO

26. Durata del Piano

Il Piano avrà una durata di 10 anni, con possibilità di una revisione di medio termine, ovvero se ritenuto necessario a valle dell'attività di monitoraggio dell'attuazione del piano o di eventi che ne richiedano la revisione (secondo quanto previsto dal cap. 24).

27. Pubblicazione dei risultati dei piani, del processo di valutazione, del processo di modifica agli stessi da parte dell'Autorità competente

Sul sito web dedicato, oltre a quanto indicato dal cap. 2.2 e cap. 6, andranno pubblicati a cura dell'Autorità competente i Report annuali relativi all'attuazione degli stessi nonché tutte le variazioni e le procedure propedeutiche a tali eventuali variazioni.

Gli allegati, di cui si riportano i titoli, verranno presentati in un file separato.

Allegato 1, «Matrice coerenza decreto legislativo n. 201/2016 - direttiva 2008/56/CE».

Allegato 2, «Approccio ecosistemico».

Allegato 3, «Cartografia delle aree marittime».

Allegato 4, «Il Quadro di riferimento».

ALLEGATO 1
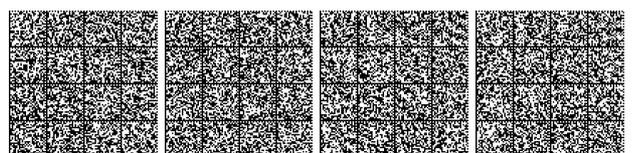
Matrice coerenza decreto legislativo n. 201/2016 - direttiva 2008/56/CE

Nella matrice seguente si riportano le finalità e gli obiettivi individuati dal decreto legislativo n. 201/2016 in relazione agli 11 descrittori e agli obiettivi generali della direttiva 2008/56/CE, recepita con il decreto legislativo n. 190/2010, che rappresenta il pilastro ambientale della Politica Marittima Integrata (PMI).

| | d.lgs. 201/2016 \ Direttiva 2008/56/CE | **Descrittore 1** | **Descrittore 2** | **Descrittore 3** | **Descrittore 4** | **Descrittore 5** | **Descrittore 6** | **Descrittore 7** | **Descrittore 8** | **Descrittore 9** | **Descrittore 10** | **Descrittore 11** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalità | crescita sostenibile delle economie marittime | | | | | | | | | | | |
| | sviluppo sostenibile delle zone marine | | | | | | | | | | | |
| | uso sostenibile delle risorse marine | | | | | | | | | | | |
| | protezione dell'ambiente marino e costiero, tenendo conto delle interazioni terra/mare | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Obiettivi | sviluppo sostenibile dei settori energetici del mare | | | | | | | | | | | |
| | sviluppo sostenibile dei trasporti marittimi | | | | | | | | | | | |
| | sviluppo sostenibile della pesca e dell'acquacoltura | | | | | | | | | | | |
| | la conservazione, la tutela e il miglioramento dell'ambiente | | | | | | | | | | | |
| | la resilienza all'impatto del cambiamento climatico | | | | | | | | | | | |
| | promuovere e garantire la coesistenza delle pertinenti attività e dei pertinenti usi | | | | | | | | | | | |

Descrittore 1: La biodiversità è mantenuta. La qualità e la presenza di habitat nonché la distribuzione e l'abbondanza delle specie sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e climatiche.

Descrittore 2: Le specie non indigene introdotte dalle attività umane restano a livelli che non alterano negativamente gli ecosistemi.

Descrittore 3: Le popolazioni di tutti i pesci, molluschi e crostacei sfruttati a fini commerciali restano entro limiti biologicamente sicuri, presentando una ripartizione della popolazione per età e dimensioni indicativa della buona salute dello stock.

Descrittore 4: Tutti gli elementi della rete trofica marina, nella misura in cui siano noti, sono presenti con normale abbondanza e diversità e con livelli in grado di assicurare l'abbondanza a lungo termine delle specie e la conservazione della loro piena capacità riproduttiva.

Descrittore 5: È ridotta al minimo l'eutrofizzazione di origine umana, in particolare i suoi effetti negativi, come perdite di biodiversità, degrado dell'ecosistema, fioriture algali nocive e carenza di ossigeno nelle acque di fondo.

Descrittore 6: L'integrità del fondo marino è ad un livello tale da garantire che la struttura e le funzioni degli ecosistemi siano salvaguardate e gli ecosistemi bentonici, in particolare, non abbiano subito effetti negativi.

Descrittore 7: La modifica permanente delle condizioni idrografiche non influisce negativamente sugli ecosistemi marini.

Descrittore 8: Le concentrazioni dei contaminanti presentano livelli che non danno origine a effetti inquinanti.

Descrittore 9: I contaminanti presenti nei pesci e in altri prodotti della pesca in mare destinati al consumo umano non eccedono i livelli stabiliti dalla legislazione comunitaria o da altre norme pertinenti.

Descrittore 10: Le proprietà e le quantità di rifiuti marini non provocano danni all'ambiente costiero e marino.

Descrittore 11: L'introduzione di energia, comprese le fonti sonore sottomarine, è a livelli che non hanno effetti negativi sull'ambiente marino.

ALLEGATO 2

Approccio ecosistemico

Si presentano a titolo esemplificativo uno schema estratto dal manuale metodologico per la pianificazione dello spazio marittimo nel Mare Adriatico,

| | Principi dell'approccio ecosistemico (CBD COP-5 - Decisione 6) |
|---|---|
| 1 | Gli obiettivi della gestione del territorio, delle acque e delle risorse biotiche sono definiti sulla base delle scelte della società |
| 2 | La gestione deve essere decentralizzata al livello appropriato più basso |
| 3 | I gestori dell'ecosistema devono considerare gli effetti (attuali e potenziali) delle loro azioni sugli altri ecosistemi, in particolare quelli adiacenti |
| 4 | È necessario comprendere e gestire gli ecosistemi anche in considerazione del contesto economico, riconoscendo in tal senso i potenziali benefici della gestione ecosistemica |
| 5 | La conservazione della struttura e della funzionalità degli ecosistemi è un obiettivo prioritario dell'EcAp al fine di preservare i servizi ecosistemici |
| 6 | Gli ecosistemi devono essere gestiti entro i limiti definiti dai processi e dalle funzioni che li contraddistinguono |
| 7 | L'EcAp deve essere implementato alla scala spaziale e temporale appropriata |
| 8 | Gli obiettivi della gestione ecosistemica devono essere definiti considerando una prospettiva di lungo periodo, in coerenza con le scale temporali che contraddistinguono i processi dell'ecosistema |
| 9 | La gestione deve riconoscere che il cambiamento è inevitabile |
| 10 | L'EcAp si propone l'obiettivo di trovare il giusto equilibrio e l'integrazione tra tutela ed utilizzo della diversità biologica |
| 11 | L'EcAp dovrebbe prendere in considerazione tutte le informazioni rilevanti disponibili, incluse quelle scientifiche e quelle generate dalla conoscenza e dalla prassi delle popolazioni locali |
| 12 | L'EcAp deve coinvolgere tutti i settori della società interessati e le discipline scientifiche rilevanti |

| | Principi chiave della PSM (EC COM(2008) 791) |
|---|---|
| 1 | Utilizzo della PSM in funzione della zona e del tipo di attività |
| 2 | Definire degli obiettivi che orientano la PSM |
| 3 | Elaborare la PSM in modo trasparente |
| 4 | Coinvolgimento delle parti interessate |
| 5 | Coordinamento con gli stati membri – semplificazione dei processi decisionali |
| 6 | Garantire l'efficacia giuridica della PSM nazionale |
| 7 | Cooperazione e consultazione transfrontaliera |
| 8 | Integrare il monitoraggio e la valutazione nel processo di pianificazione |
| 9 | Raggiungere la coerenza fra pianificazione dello spazio terrestre e di quello marittimo — legame con la GIZC |
| 10 | Solida base di dati e di conoscenze |

ed un diagramma sempre relativo all'approccio ecosistemico utilizzato nell'ambito dell'esperienza di pianificazione regionale dello spazio marittimo del Mar Baltico, entrambi i progetti promossi nell'ambito delle "sea basin regional strategies".
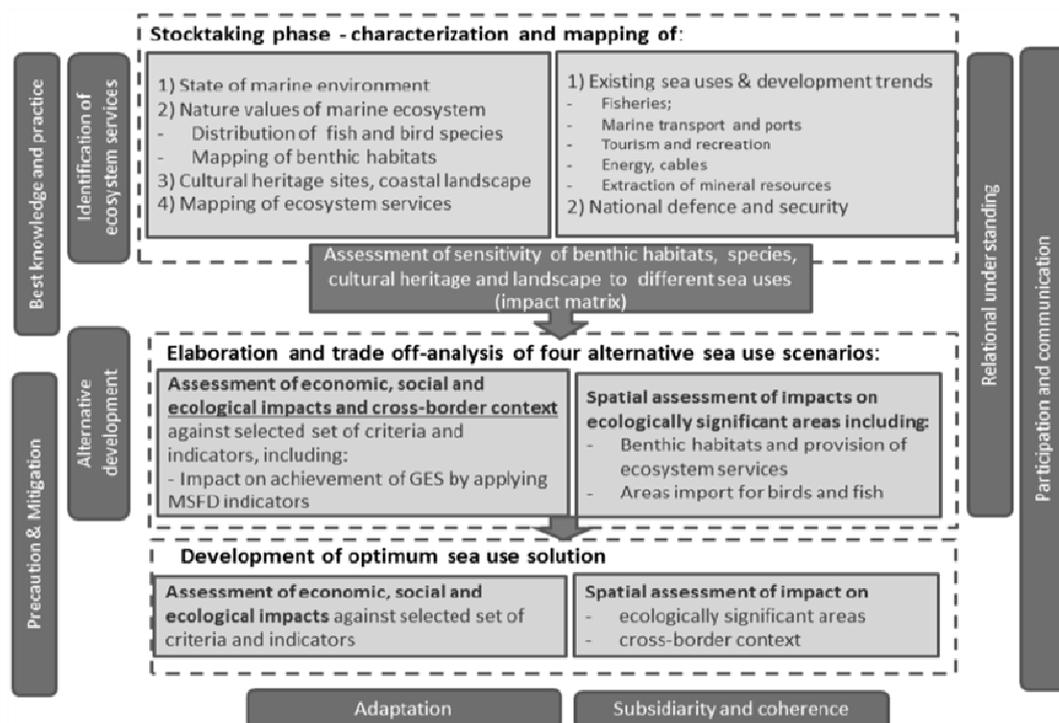
L'approccio ecosistemico è presentato come un principio informatore della pianificazione dello spazio marittimo e si applica a tutto il processo di redazione del piano.

ALLEGATO 3

Cartografia delle aree marittime

Il Tavolo interministeriale ha individuato tre aree marittime di riferimento, riconducibili alle tre sottoregioni di cui alla strategia marina (art.4 della direttiva 2008/56/UE):

Il Mare Mediterraneo occidentale [340 int301 - MED OCCIDENTALE.pdf]

Il Mare Adriatico [435 int306 - ADRIATICO e MAR IONIO.pdf]

Il Mar Ionio e il Mare Mediterraneo centrale [435 int306 - ADRIATICO e MAR IONIO.pdf, 437 int307 - MED CENTRALE.pdf]

La cartografia allegata ha validità consultiva riferita al momento della formalizzazione delle presenti linee guida; per la cartografia delle aree marittime, come per le eventuali carte da impiegare come riferimento base per le carte tematiche, dovranno essere sempre consultate le versioni aggiornate riportate nella pubblicazione I.I.3001 reperibile al link sotto riportato.

La cartografia nazionale completa è riepilogata nella pubblicazione I.I.3001 (CATALOGO GENERALE DELLE CARTE E DELLE PUBBLICAZIONI NAUTICHE) edito annualmente a cura dell'Istituto Idrografico della Marina e reperibile anche al seguente link:

http://www.marina.difesa.it/conosciamoci/organizzazione/comandienti/scientifici/idrografico/Documents/catalogo_2017/II_3001_Cataogo_Generale_2017.pdf

Tale cartografia cosi come aggiornata dall'IIM fungerà da riferimento e base per la redazione delle carte tematiche che verranno prodotte nell'ambito dei Piani di gestione delle aree marittime.

---

ALLEGATO 4

Il Quadro di riferimento

Sicurezza degli usi civili e produttivi del mare e delle attività che vi si svolgono

La pianificazione dello spazio marittimo deve tenere conto di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione e alla sicurezza degli usi civili e produttivi del mare e delle attività che vi si svolgono.

La sicurezza degli usi civili e produttivi è disciplinata dalle seguenti fonti normative:

Convenzione Idrografica Internazionale (IHO) del 1967;

Decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (relativamente ai compiti di polizia del mare)

Convenzione di Parigi del 1884 - Protezione dei cavi telegrafici sottomarini Ratificata con legge 1° gennaio 1886, n. 3620, modificata dalla legge 19 dicembre 1956, n. 1447

Codice della navigazione, regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 regolamento per la navigazione marittima (decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328);

Legge 5 giugno 1962, n. 616 (Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare );

legge 21 luglio 1967, n. 613 (Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi);

Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 (Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale);

Legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare);

Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, con annesso, atto finale e relative raccomandazioni, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988;

Convenzione di Roma del 1988 - Repressione dei reati contro la sicurezza della navigazione in alto mare e relativo Protocollo sulle Piattaforme fisse, attuata con legge 28 dicembre 1989, n. 422;

Decreto ministeriale 12 luglio 1989 (in *Gazzetta Ufficiale* 28 luglio 1989, n. 175) - Disposizioni per la tutela delle aree marine di interesse storico, artistico o archeologico);

Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare);

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

Convenzione di Palermo contro il crimine organizzato transnazionale adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 55/25 del 15 novembre 2000 e suoi Protocolli, oggetto autorizzata alla ratifica, ordine di esecuzione e attuazione con legge 16 marzo 2006, n. 146;

Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, fatta a Parigi il 2 novembre 2001, oggetto di autorizzazione alla ratifica ed ordine di esecuzione con legge 23 ottobre 2009, n. 157;

Legge 31 luglio 2002, n.179 (Disposizioni in materia ambientale);

Legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico);

Decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima)

Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 (Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38);

Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (codice della nautica da diporto) e del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 (regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto);

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 (Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale);

Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni, attuata con decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202;

Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 (Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquina-mento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni);

Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203 (Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti);

Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e che modifica precedenti Regolamenti;

Direttiva 2009/21/CE, relativa al rispetto degli obblighi dello stato di bandiera, attuata con Decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 164;

Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare - COM – art. 98 relativo a compiti di sorveglianza e vigilanza in mare)

Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo Unico dell'Ordinamento Militare – TUOM -. 111 e seg., relativi a compiti di sorveglianza e vigilanza in mare e di polizia del mare)

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010 (Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti da idrocarburi e di altre sostanze nocive causati da incidenti marini);

Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 gennaio 2013, n. 34 (Piano operativo di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti accidentali da idrocarburi e da altre sostanze nocive);

Regolamento UE 656/2014 del Parlamento e del Consiglio del 14 maggio 2014, recante norme per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea;

Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 (di attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE);

Contesto Internazionale

Convenzione di Parigi del 1884

Protezione dei cavi telegrafici sottomarini Ratificata con legge 1° gennaio 1886, n. 3620, modificata dalla legge 19 dicembre 1956, n. 1447

Convenzioni di Ginevra I, II, III, IV, adottate il 29 aprile 1958

Nel 1958, a Ginevra, la I Conferenza sul Diritto del mare ha adottato quattro Convenzioni:

I. Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua

II. Convenzione sull'alto mare

III. Convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare

IV. Convenzione sulla piattaforma continentale

Convenzione Idrografica Internazionale (IHO) del 1967

Firmata a Monaco nel 1967, è entrata in vigore nel 1970. Si concretizza in un organismo intergovernativo consultivo e tecnico.

Convenzione internazionale relativa all'intervento sui casi di inquinamento da olio nell'alto mare, 1969

Gli Stati parti della Convenzione possono adottare, in alto mare, le misure che sono necessarie a prevenire, attenuare o eliminare i gravi ed imminenti rischi che possono derivare ai loro litorali o interessi connessi dall'inquinamento delle acque di mare da idrocarburi in seguito ad un sinistro marittimo o a fatti connessi a tale sinistro, che appaiano suscettibili di avere gravi e dannose conseguenze.

(ICCAT) The International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas

La Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico è un'organizzazione intergovernativa di pesca responsabile della conservazione di specie di tonni e specie simili nell'Oceano Atlantico e nei mari ad esso adiacenti. (1969)

UNESCO. Programma Uomo e Biosfera (MAB)

Programma intergovernativo volto a fornire basi scientifiche alle azioni di impulso all'uso sostenibile e razionale, oltre che alla conservazione, delle risorse della cosiddetta "biosfera". Tra le sue finalità rientrano, in particolare: la promozione della cooperazione scientifica, la ricerca interdisciplinare per la tutela delle risorse naturali, la gestione degli ecosistemi naturali e urbani, l'istituzione di parchi, riserve ed aree naturali protette.

Esiste una interazione sostanziale tra le qualità naturalistiche e paesaggistiche che hanno motivato il riconoscimento di aree di particolare interesse naturale (riserve, parchi e aree protette), naturale e culturale (aree inserite nel Programma UNESCO su Uomo e Biosfera -MAB) o paesaggistico-culturale. (1971)

UNESCO Convenzione per la protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale (1972)

Adottata durante la Conferenza Generale dell'UNESCO nel 1972, a Parigi.

Definisce le tipologie di siti naturali e culturali che possono essere considerate per l'iscrizione nell' Elenco del Patrimonio Mondiale e delinea compiti e doveri degli stati Membri per l'identificazione dei siti, la loro protezione e conservazione.

L'Italia ha ratificato la Convenzione con la legge del 6 aprile 1977, n. 184.

Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino mediante dumping di rifiuti e altre materie (LC)1972 (and 1996 London Protocol)

Il Protocollo del 1996 è entrato in vigore il 24 marzo 2006. Per dumping si intende l'immissione volontaria in mare, da parte delle navi, di materiali, sostanze o rifiuti dannosi per l'ecosistema marino (nella definizione di dumping rientrano anche le operazioni di affondamento deliberato di navi, aeromobili)

Convenzione Marpol 73/78 Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e Protocollo 1997

La MARPOL fu elaborata per rispondere alla necessità di controllare e limitare il rilascio accidentale e deliberato in mare di idrocarburi ed altre sostanze pericolose. È una delle più importanti convenzioni IMO

Convenzione SOLAS 74 (Salvaguardia della vita umana in mare, - International Convention for the Safety of Life at Sea)

La Convenzione ha l'obiettivo di specificare gli standard minimi per la costruzione e la gestione di navi, compatibili con la loro sicurezza. Gli Stati hanno la responsabilità di assicurare che le navi sotto la loro bandiera rispettino le sue richieste e un certo numero di certificati sono prescritti nella Convenzione come la prova che questo sia fatto. (1974)

Convenzione STCW (Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi, nota anche come Convenzione STCW '78)

La Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi, nota anche come Convenzione STCW '78 o semplicemente STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), è una convenzione internazionale adottata il 7 luglio 1978 dall'IMO. È stata modificata una prima volta nel 1995 ed è stato adottato, con la risoluzione n. 2 della conferenza dei Paesi
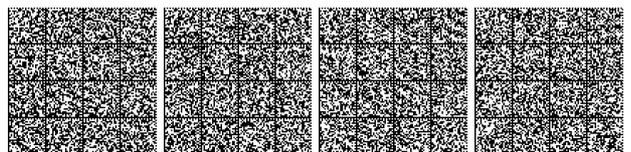
aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, il Codice STCW sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia (STCW '95).

United Nations Convention on the Law of the Sea - UNCLOS

La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, o UNCLOS acronimo del nome in inglese United Nations Convention on the Law of the Sea, è un trattato internazionale che definisce i diritti e le responsabilità degli Stati nell'utilizzo dei mari e degli oceani, stabilendo linee guida che regolano le trattative, l'ambiente e la gestione delle risorse naturali (1982)

(UNFSA) The United Nations Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982

L'accordo delle Nazioni Unite per l'attuazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, concernente la conservazione e la gestione degli stock di pesce in rotazione e degli stock di pesci altamente migratori, stabilisce principi per la conservazione e la gestione di tali. Stabilisce, inoltre, che tale gestione deve basarsi sull'approccio precauzionale e sulle migliori informazioni scientifiche disponibili. L'Accordo elabora sul principio fondamentale stabilito nella Convenzione che gli Stati dovrebbero cooperare per garantire la conservazione e promuovere l'obiettivo dell'utilizzo ottimale delle risorse della pesca sia all'interno che al di fuori della zona economica esclusiva.

Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, con annesso, atto finale e relative raccomandazioni, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988

Convenzione di Roma del 1988

Repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, con protocollo per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale", ratificata con legge 28 dicembre 1989, n. 422

Convenzione internazionale sull'inquinamento da idrocarburi (OPCR) 1990

La Convenzione è stata adottata il 30 novembre 1990 ed è entrata in vigore il 13 maggio 1994.

Le parti della Convenzione OPRC sono tenute a stabilire misure per affrontare gli incidenti di inquinamento, a livello nazionale o in cooperazione con altri paesi. Le navi sono tenute a avere un piano di emergenza per l'inquinamento petrolifero a bordo. Le navi sono tenute a segnalare gli incidenti alle autorità costiere e la convenzione descrive le azioni che dovranno essere intraprese. Le parti della Convenzione sono tenute a fornire assistenza agli altri in caso di emergenza e sono previste disposizioni per il rimborso di qualsiasi assistenza fornita.

Convenzione per la diversità biologica e obiettivi di biodiversità "AICHI"

La Convenzione sulla diversità biologica (CBD, dall'inglese Convention on Biological Diversity) è un trattato internazionale adottato nel 1992 al fine di tutelare la diversità biologica (o biodiversità), l'utilizzazione durevole dei suoi elementi e la ripartizione giusta dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche.

In questo documento viene affrontata, per la prima volta, la tematica dell'approccio ecosistemico.

Codice di condotta per la pesca responsabile (FAO, 1995)

Redatto da 170 nazioni mediante una serie di colloqui promossi dalla FAO e adottato il 31 ottobre 1995, il Codice contiene un insieme di principi politici, di direttive tecniche e di esempi di buone pratiche per una pesca ed un'acquacoltura responsabili e sostenibili.

Il Codice non è vincolante, ma sottoscrivendolo i governi s'impegnano ad agire secondo i suoi principi e le sue normative. Il ruolo della FAO è quello di promuovere e vigilare sull'applicazione del Codice fornendo ai paesi orientamento ed assistenza tecnica.

Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale è stata effettuata il 25 giugno 1998 a Aarhus, in Danimarca.

La Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale è il primo e unico strumento internazionale, legalmente vincolante, che recepisce e pone in pratica tale principio, dando concretezza ed efficacia al concetto di democrazia ambientale.

È stata firmata nella città danese di Aarhus, il 25 giugno 1998 ed è entrata in vigore il 30 ottobre 2001.

Protocollo di preparazione, risposta e cooperazione all'inquinamento causati da sostanze pericolose e pericolose, 2000 (OPRC_HNS Protocol)

Come la Convenzione OPRC, il protocollo OPRC-HNS mira a istituire sistemi nazionali di preparazione e risposta e fornire un quadro globale per la cooperazione internazionale nella lotta contro gli incidenti più importanti o le minacce di inquinamento marino. Le parti del protocollo OPRC-HNS sono tenute a stabilire misure per affrontare gli incidenti di inquinamento, a livello nazionale o in cooperazione con altri paesi. Le navi sono tenute a trasportare un piano di emergenza sull'inquinamento a bordo per affrontare in modo specifico gli incidenti che comportano sostanze pericolose e nocive.

Il protocollo OPRC-HNS segue i principi della Convenzione OPRC ed è stato formalmente adottato dagli Stati già parte della convenzione OPRC in occasione di una conferenza diplomatica tenutasi alla Sede IMO di Londra nel marzo 2000.

Convenzione di Palermo contro il crimine organizzato transnazionale

adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 55/25 del 15 novembre 2000 e suoi Protocolli, oggetto autorizzata alla ratifica, ordine di esecuzione e attuazione con legge 16 marzo 2006, n. 146

Convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antifumo nocivi sulle navi, 2001

UNESCO. Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (2001)

fatta a Parigi il 2 novembre 2001, oggetto di autorizzazione alla ratifica ed ordine di esecuzione con legge 23 ottobre 2009, n. 157.

UNESCO. Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio culturale Immateriale (2003)

Approvata all'unanimità nella 32° sessione della Conferenza Generale a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata dall'Italia il 27 settembre 2007. Considera fondamentale l'interdipendenza tra patrimonio culturale immateriale e patrimonio culturale tangibile definito nella Dichiarazione di Yamat . Per salvaguardia si intendono le misure atte a favorire la trasmissione del patrimonio culturale immateriale fra le generazioni. La protezione intende preservare i luoghi, l'ambiente naturale ed il paesaggio, cioè il contesto storico, culturale e sociale che ha prodotto e produce – come vivente – il patrimonio medesimo.

Convenzione internazionale per il controllo e la gestione dell'acqua di zavorra e dei sedimenti della nave, 2004

La Convenzione mira a prevenire gli effetti potenzialmente devastanti della diffusione di organismi acquatici nocivi trasportati nelle acque di zavorra delle navi da una regione all'altra. La Convenzione richiede che tutte le navi attuino un piano di gestione per le acque di zavorra e per i sedimenti. Tutte le navi dovranno portare un Ballast Water Record Book e saranno tenute a svolgere procedure standard di gestione delle acque di zavorra.

Convenzione ILO sul lavoro marittimo 2006

È la convenzione n. 186 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) chiusa a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ª sessione della Conferenza generale della medesima. Rappresenta il "quarto pilastro" del diritto internazionale marittimo racchiude le norme aggiornate
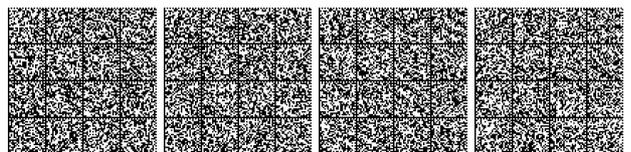
contenute nelle attuali convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro marittimo nonché i principi fondamentali riportati nelle altre convenzioni internazionali del lavoro".

Convenzione internazionale di Hong Kong per il riciclaggio sicuro delle navi, 2009

La Convenzione intende prevenire, ridurre, minimizzare e, per quanto possibile, eliminare gli incidenti, infortuni ed altri effetti nocivi per la salute dell'uomo e per l'ambiente provocati dal Riciclaggio delle navi ed altresì rafforzare la sicurezza delle navi, la tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente durante il ciclo di vita di una nave.

Accordo sulle Misure dello Stato di Approdo per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (FAO, 2016) (PSMA l'acronimo inglese)

la FAO nel 2009 ha promosso l'adozione da parte dei suoi paesi membri dell'Accordo sulle misure dello Stato di approdo per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. L'accordo entrerà in vigore quando 25 paesi avranno depositato il loro strumento di ratifica, conosciuto come l'accettazione di adesione. Le Misure sullo Stato d'approdo si riferiscono in genere alle azioni intraprese per rilevare la pesca illegale quando le navi arrivano nei porti.

L'accordo è entrato in vigore il 5 giugno 2016.

Contesto Mediterraneo

Organizzazioni del Mediterraneo

Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo della FAO

La Commissione Generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) è un'organizzazione regionale per la gestione della pesca (RFMO). È stata istituita nel 1949 con un accordo internazionale stipulato in base all'articolo XIV della Costituzione della FAO. La sua zona di competenza abbraccia il mar Mediterraneo, il mar Nero e le acque adiacenti.

La Commissione ha l'autorità di adottare raccomandazioni vincolanti per la conservazione delle risorse marine viventi e la gestione della pesca e gioca un ruolo nella governance della pesca nella regione. Oltre a numerose raccomandazioni nel settore della pesca e della gestione delle risorse marine viventi, la Commissione GFCM ha adottato la risoluzione GFCM/36/2012/1 , linee guida sulle Allocated Zones for Aquaculture (AZA), zone prioritarie per l'acquacoltura..

GTMO 5 + 5 - Il gruppo dei trasporti del Mediterraneo occidentale

Il GTMO è un gruppo di cooperazione per i trasporti al livello più alto fondato nel 1995 a Parigi, dove si è svolta la riunione della costituzione del gruppo. Esso mira a promuovere la cooperazione sui trasporti nel Mediterraneo occidentale e a contribuire al partenariato euromediterraneo. I membri del GTMO sono ministri dei trasporti dei dieci paesi della regione (Algeria, Francia, Italia, Libia, Malta, Mauritania, Marocco, Portogallo, Spagna e Tunisia). CETMO svolge la funzione di segretariato tecnico

UNEP Mediterranean Action Program - Convenzione di Barcellona

La Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dai rischi dell'inquinamento, o Convenzione di Barcellona, è lo strumento giuridico e operativo del Piano d'Azione delle Nazioni Unite per il Mediterraneo (MAP), ratificata con legge n. 175 del 27 maggio 1999. Sette Protocolli completano il quadro giuridico MAP, affrontando aspetti specifici della Convenzione:

1. Dumping Protocol
2. Prevention and Emergency Protocol
3. Land-based Sources and Activities Protocol
4. Specially Protected Areas and Biological Diversity Protocol
5. Offshore Protocol
6. Hazardous Wastes Protocol
7. Protocol on Integrated Coastal Zone Management (ICZM).

Accordo Pelagos

L'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini "Accordo Pelagos" ratificato con legge n. 391 dell'11 ottobre 2001.

CETMO Centro studi sui trasporti per il mediterraneo occidentale

L'obiettivo principale della CETMO è la cooperazione per il miglioramento delle condizioni di trasporto nei paesi dell'Europa meridionale (Spagna, Francia, Italia, Malta e Portogallo) e del Maghreb (Algeria, Libia, Marocco, Mauritania e Tunisia), attraverso lo studio di infrastrutture, i flussi, le statistiche e il trasporto della legislazione nel Mediterraneo occidentale e l'attuazione di iniziative per facilitare il trasporto.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 27 ottobre 2011

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 27 ottobre 2011 che emana il Regolamento recante l'istituzione di Zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno.

Regolamentazione

Protocollo sulle aree specialmente protette e sulla diversità biologica del Mediterraneo (SPA & Biodiversity Protocol)

firmato il 10 giugno 1995, ratificato il 7 settembre 1999, entrato in vigore il 12 dicembre 1999 e i cui allegati II e III relativi alle liste delle specie in pericolo o minacciate e delle specie il cui sfruttamento è regolamentato, sono entrati in vigore il 16 aprile 2015;

Programma Strategico d'Azione per la Conservazione della Biodiversità nella Regione Mediterranea (SAP *BIO)* della Convenzione di Barcellona

adottato nel 2003 costituisce lo strumento operativo per l'implementazione del Protocollo ASPIM e per fronteggiare sia sul piano generale che per particolari emergenze tematiche la complessa sfida di tutelare la biodiversità marino - costiera del Mediterraneo. Il SAP BIO è articolato in otto piani d'azione che l'Italia deve formalmente adottare: il protocollo SPA/BIO della Convenzione Barcellona è stato ratificato dall'EU (decisione 93/626/CEE del Consiglio).

Accordo ACCOBAMS per la conservazione dei cetacei nel Mar Mediterraneo

ratificato con legge n. 27 del 10 febbraio 2005.

Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, presentato a Roma il 25 novembre 1999

Numerose raccomandazioni in materia di regolamentazione della pesca o di gestione delle risorse marine viventi sono state emanate dalla Commissione Generale della Pesca nel Mediterraneo e consultabili nel sito http://www.fao.org/gfcm/en/
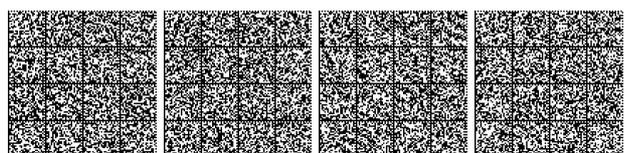
Strategie ed iniziative Macroregionali della UE

Le Strategie Macroregionali rappresentano uno strumento di attuazione della cooperazione territoriale, che è stato proposto dalla Commissione Europea, su richiesta del Consiglio europeo. La premessa di tale cooperazione si fonda sul convincimento che sfide comuni a specifiche regioni sono meglio affrontate attraverso una pianificazione comune e congiunta ed orientata ad un impiego più efficiente delle risorse disponibili.

Strategia europea per la Regione Adriatico-Ionica - EUSAIR

La strategia riguarda principalmente le opportunità dell'economia marittima: "crescita blu", trasporti marittimi e connessioni intermodali con l'hinterland , connettività in campo energetico, protezione dell'ambiente marino e turismo sostenibile. Questi settori sono destinati a svolgere un ruolo cruciale per la creazione di posti di lavoro e per il rilancio dell'economia nella regione.

Gli altri temi trasversali sono il potenziamento delle competenze, la ricerca, l'innovazione e le piccole e medie imprese. La mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, nonché la gestione del rischio di catastrofi sono principi orizzontali che riguardano tutti e quattro i pilastri.

BLUEMED e PRIMA

BLUEMED è l'iniziativa a guida italiana congiuntamente sviluppata e concordata con Cipro, Croazia, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portogallo, Slovenia e Spagna e con il sostegno della Commissione europea, che mira a promuovere un strategia condivisa per sostenere la crescita sostenibile dei settori marino e marittimo nei Paesi europei del Mediterraneo. L'iniziativa BLUEMED ha definito la propria "visione" e la sua "agenda strategica per la ricerca e l'innovazione".

In tale ambito al fine di aumentare l'attrattività dell'intero Paese sui mercati internazionali, l'Italia è anche alla guida del programma PRIMA (Partnership for Research and Innovationin the Mediterranean Area) Per entrambi i programmi il Piano Nazionale della Ricerca 2015 – 2020 prevede un investimento di 80,4 milioni di €.

WestMed

Il 19 aprile 2017 la Commissione europea ha lanciato una nuova iniziativa per lo sviluppo sostenibile dell'economia blu nella regione del Mediterraneo occidentale, che andrà a coinvolgere in maniera prioritaria cinque Stati membri dell'UE (Francia, Italia, Portogallo, Spagna e Malta) e cinque paesi partner meridionali (Algeria, Libia, Mauritania, Marocco e Tunisia).

L'iniziativa è frutto di anni di dialogo tra i Paesi della regione del Mediterraneo occidentale che sono ora pronti a collaborare su interessi condivisi per rafforzare la crescita economica, sostenere la creazione di posti di lavoro, tutelare l'ambiente e contribuire, non da ultimo, anche alla stabilizzazione della regione.

Dichiarazione ministeriale di Malta MedFish4Ever

La dichiarazione MedFish4Ever è di grande rilevanza, in quanto imposta i lavori in quest'area per i prossimi 10 anni sulla sostenibilità ambientale, la coesione sociale e le prospettive economiche sostenibili.

In base a una nuova governance globale del Mediterraneo il progetto di dichiarazione prevede impegni di attuazione dei provvedimenti seguenti:

*a)* rafforzare la raccolta di dati e la valutazione scientifica;

*b)* istituire un quadro di gestione della pesca basata sugli ecosistemi;

*c)* sviluppare una cultura del rispetto delle norme ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);

*d)* appoggiare la pesca su piccola scala e l'acquacoltura sostenibili, e

*e)* accrescere la solidarietà e il coordinamento nel Mediterraneo.

I settori individuati da fonti europee rilevanti
per la Pianificazione dello spazio marittimo

Energie rinnovabili

L'Europa si trova ad affrontare una domanda energetica crescente, prezzi volatili e problemi di approvvigionamento. Per contrastare questi problemi è stata varata la strategia energetica dell'UE. Occorre inoltre ridurre l'impatto ambientale del settore energetico.

La politica energetica dell'UE persegue tre obiettivi principali: la sicurezza dell'approvvigionamento; la competitività (attraverso la ricerca in campo energetico); la sostenibilità.

La Commissione ha varato dei piani per la strategia (Unione dell'energia) per garantire ai cittadini e alle imprese dell'UE energia sicura, accessibile e rispettosa del clima.

Lo stato dell'Unione dell'energia ha presentato i progressi compiuti da quando la strategia quadro per un'Unione dell'energia è stata adottata (novembre 2015) al fine di realizzare la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, sicura e competitiva.

Il ricorso alle energie rinnovabili è fondamentale per la politica europea in materia di cambiamento climatico come per altri obiettivi dell'Unione. La direttiva del 2009 sulle energie rinnovabili (Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, GU L 140 del 5 giugno 2009), fissa un obiettivo di quota pari al 20% per tali fonti energetiche entro il 2020. Le fonti di energia rinnovabile offshore, in particolare l'eolico offshore, vi contribuiranno in modo importante. In tale quadro è necessario procedere ad una razionale pianificazione localizzativa degli impianti eolici off-shore, preventiva rispetto alla assegnazione in concessione degli specchi acquei dedicati ed attenta ai valori paesagistici costieri. I parchi eolici offshore e le altre fonti di energia rinnovabile devono essere connessi alla rete onshore. Il pacchetto per le infrastrutture energetiche della Commissione, di prossima adozione, conterrà le prescrizioni relative alla nuova infrastruttura di rete. Tali impianti richiederanno notevoli risorse in termini di spazio, anche nelle zone transfrontaliere. Da un approccio comune con un coordinamento transfrontaliero rafforzato nell'ambito della PSM si possono attendere notevoli effetti benefici. La ricerca finanziata nell'ambito del Settimo programma quadro per la ricerca (7° *PQ)* è mirata a finanziare lo sviluppo delle energie rinnovabili offshore e a ottimizzare la PSM.

Esplorazione ed estrazioni minerarie e di idrocarburi

Alcune aree delle acque costiere europee sono sfruttate intensivamente per la produzione di greggio e gas. L'UE ha un interesse vitale nel garantire la sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi. L'incidente avvenuto sulla piattaforma Deepwater Horizon ha spinto la Commissione a prendere in considerazione una legislazione di ampia portata relativa alle piattaforme petrolifere per garantire i massimi livelli di sicurezza. La comunicazione del 2010 sulla sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi (Comunicazione della Commissione "Affrontare la sfida della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi", COM(2010) 560 definitivo del 12 ottobre 2010). Sottolinea che le autorità pubbliche sono responsabili dell'adozione di un quadro normativo adeguato in materia di attività offshore, che inglobi i principi della PSM.

La Direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE è stata attuata in Italia con l'adozione del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 che si inserisce in un quadro normativo già esistente in materia di sicurezza e di protezione del mare dall'inquinamento.

In tale contesto è stato istituito il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare a cui è affidato principalmente il compito di definire ed attuare processi e procedure per la valutazione approfondita delle relazioni sui grandi rischi e di tutta la specifica documentazione richiesta agli operatori del settore. Il Comitato ha inoltre compiti di vigilanza e controllo al fine del rispetto delle norme introdotte dal decreto legislativo n. 145/2015 che svolge mediante ispezioni, indagini e misure di esecuzione. Per quanto riguarda la relazione con le attività di pianificazione il Comitato elabora annualmente un piano di azione.

Le Reti di trasporto trans-europee (Reti TEN-T), le Autostrade del Mare e sistemi portuali

La nuova politica dei trasporti ha come priorità la realizzazione, nei 28 Stati Membri, di una Rete europea dei trasporti robusta e capace di promuovere, dall'Est all'Ovest e dal Nord al Sud, la crescita, l'innovazione e la competitività.

Dei nove corridoi multimodali che costituiscono l'asse portante della Rete TEN-T, definita dal Regolamento europeo 1315/2013, quattro interessano l'Italia, attraversandola da nord a sud e da ovest ad est: il Baltico-Adriatico, lo Scandinavo-Mediterraneo, il Reno-Alpi, il Mediterraneo.

Oltre i 9 Corridoi multimodali sono individuate quattro priorità c.d. orizzontali, che riguardano il programma Cielo Unico, le applicazioni telematiche, le Autostrade del Mare e i progetti di innovazione tecnologica.

In particolare le Autostrade del Mare hanno assunto nel tempo un ruolo significativo nella politica europea dei trasporti; la loro rilevanza strategica è ribadita anche dalla revisione delle linee guida TEN-T (Reg. UE 1315/2013), all'interno delle quali sono indicate come la "dimensione marittima della Rete Trans-Europea dei Trasporti".

Le Autostrade del Mare sono un programma introdotto in sede europea teso a realizzare un sistema di trasporto integrato, pulito, sicuro ed efficiente, introducendo innovative catene logistiche intermodali basate sulla modalità marittima, caratterizzate da un limitato impatto ambientale ed in grado di minimizzare i costi esterni negativi rispetto alla modalità tutto-strada.

Le Autostrade del Mare possono considerarsi rotte e servizi marittimi di Short Sea Shipping, che presentano le caratteristiche di essere rotte schedulate, affidabili, ad alta qualità, ad alta frequenza ed integrate nella catena logistica door-to-door, ovvero per le quali è stata studiata l'integrazione intermodale.

Lo scopo del programma Autostrade del Mare non riguarda soltanto la volontà di fornire un'alternativa rispetto alla strada: non si tratta infatti di un progetto sostitutivo quanto piuttosto innovativo, volto ad ottimizzare le catene logistiche e di trasporto, migliorandone l'efficienza economica, ambientale, sociale e promuovendo soluzioni integrate "door-to-door".

Per quanto riguarda il panorama italiano, è evidente l'importanza e la centralità delle Autostrade del Mare nel contesto del Sistema Mare del Paese, dovuto ad un posizionamento geografico privilegiato al centro del Mediterraneo, alla struttura produttiva del tessuto economico italiano ed alle eccellenze imprenditoriali nazionali nel settore.

Sistemi portuali

I porti e le attività collegate rivestono elevata importanza per la politica marittima integrata costituendo un collegamento essenziale nell'ambito della catena logistica da cui dipende l'economia europea. Essi possono essere considerati veri e propri centri di attività economica, svolgendo altresì un ruolo determinante per la qualità dell'ambiente urbano e naturale circostante.

Con la comunicazione COM(2007)575 è stata presentata la politica marittima integrata per l'Unione europea. Il Piano d'azione ad essa allegato era volto a sfruttare pienamente il potenziale delle attività economiche basate sul mare secondo modalità sostenibili per l'ambiente.

Sempre nel 2007, la Comunicazione COM(2007)616 della Commissione su "Una politica europea dei porti" ha evidenziato l'importanza del settore portuale che rappresenta uno dei fattori essenziali della coesione e costituisce un nodo fondamentale del trasporto modale. La suddetta comunicazione mette in luce che i porti europei sono di interesse vitale per il 90% del commercio internazionale dell'Europa e garantiscono inoltre il 40% del commercio intracomunitario.

Nella Comunicazione COM(2009)8 della Commissione vengono inoltre presentati gli obiettivi strategici e le raccomandazioni per la politica UE dei trasporti marittimi fino al 2018. Nel documento vengono indicate le sfide che il sistema portuale europeo deve affrontare.

La Commissione europea il 28 marzo 2011 ha adottato una strategia di ampio respiro per aumentare la competitività e la sostenibilità dei trasporti. All'interno del Il Libro Bianco sui Trasporti, infatti, viene descritta una "tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile". Il Libro Bianco costituisce uno dei documenti strategici cardine su cui gli Stati Membri devono basare le proprie scelte nel promuovere sistemi di trasporto sostenibili. Tale Documento riconosce, infatti, il ruolo del sistema portuale nel perseguimento della generale finalità di ottimizzare l'efficacia delle catene logistiche multimodali e di incrementare l'uso di modi di trasporto più efficienti sotto il profilo energetico.

Nella più recente Comunicazione COM/2013/0295 i porti dell'Unione, e soprattutto i porti della rete transeuropea, servono un entroterra e un bacino idrografico che vanno oltre le proprie frontiere locali e nazionali. I porti avranno un ruolo fondamentale nello sviluppo di una rete transeuropea dei trasporti efficiente e sostenibile, diversificando le scelte in materia di trasporti e contribuendo al trasporto multimodale.

Le infrastrutture energetiche transeuropee - la rete TEN-E

Il regolamento UE 347/2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche trans-europee è entrato in vigore il 15 maggio 2013. Esso stabilisce criteri e procedure per la selezione dei nuovi progetti di interesse comune (PCI) ed i benefici che sono ad essi accordati.

Il regolamento stabilisce gli orientamenti per lo sviluppo tempestivo e l'interoperabilità delle aree e dei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica transeuropea stabiliti nell'allegato I («corridoi e aree prioritari dell'infrastruttura energetica»), in particolare:

*a)* riguarda l'individuazione di progetti di interesse comune necessari per la realizzazione di corridoi e aree prioritari, rientranti nelle categorie delle infrastrutture energetiche nei settori dell'elettricità, del gas, del petrolio e dell'anidride carbonica definiti nell'allegato II («categorie di infrastrutture energeti-che»);

*b)* facilita l'attuazione tempestiva di progetti di interesse comune ottimizzando, coordinando più da vicino e accelerando i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni e migliorando la partecipazione del pubblico;

*c)* fornisce norme e orientamenti per la ripartizione dei costi a livello transfrontaliero e incentivi correlati al rischio per progetti di interesse comune;

*d)* determina le condizioni per l'ammissibilità di progetti di interesse comune all'assistenza finanziaria dell'Unione.

Per essere incluso nell'elenco, un progetto deve dimostrare di offrire vantaggi significativi ad almeno due Stati membri, contribuire all'integrazione del mercato e a una maggiore concorrenza, migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento e ridurre le emissioni di $CO_2$. La Commissione europea ha aggiornato nel 2015 la lista dei PCI con l'obiettivo di integrare i mercati europei dell'energia e diversificare le fonti. I progetti sono
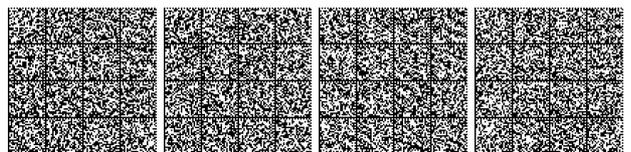
195 rispetto ai 250 indicati nel 2013. I progetti beneficeranno di procedure di autorizzazione accelerate e migliori condizioni normative, e potranno essere ammessi a fruire di un sostegno finanziario.

Per essere incluso nell'elenco, un progetto deve dimostrare di offrire vantaggi significativi ad almeno due Stati membri, contribuire all'integrazione del mercato e a una maggiore concorrenza, migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento e ridurre le emissioni di $CO_2$. Dal 2013, anno di adozione del primo elenco di PCI, 13 progetti sono stati completati o messi in servizio entro la fine del 2015; altri 62 dovrebbero essere completati entro la fine del 2017. L'elenco dei PCI è aggiornato ogni due anni. Per maggiori informazioni: http://www.mise.gov.it/index.php/it/energia/infrastrutture-e-reti/reti-transeuropee.

Turismo costiero e marittimo

Per quanto riguarda il turismo costiero, vanno promosse forme di fruizione turistica sostenibile, non distruttive dei caratteri naturali e paesaggistici delle fasce costiere, evitando in particolare che esso ingeneri o incentivi i noti fenomeni di urbanizzazione continua e compatta lungo la linea di costa. L'offerta turistica delle fasce costiere andrà considerata e gestita organicamente, tenendo conto non solo delle attività connesse alla balneazione, ma delle potenzialità insite nelle attività legate alla pesca e alle tradizioni marinare, alle produzioni agricole tipiche, alla fruizione del patrimonio archeologico anche sommerso, storico-architettonico e paesaggistico.

Per quanto concerne il turismo marittimo, i porti prossimi alle grandi città d'arte e comunque a luoghi di attrazione turistica e culturale possono costituire nodi di interscambio per collegamenti di varia tipologia trasportistica per il raggiungimento di siti di interesse turistico collocati in un ambito territoriale circostante anche piuttosto esteso, e dunque porsi come importante strumento per la valorizzazione di tutto il patrimonio culturale, anche delle aree interne.

Al riguardo andranno adeguatamente considerati i principi di sostenibilità e le finalità espresse dal Piano Strategico del turismo redatto dal MIBACT operando in modo da assicurare la coerenza con esso delle azioni messe in campo.

Inoltre, dovrà essere considerata l'interazione città-porto così come declinata all'interno delle linee guida adottate dal MIT su "La redazione dei Piani Regolatori di Sistema Portuale", dove un ruolo di rilievo va riservato anche agli innesti urbani, direttrici di percorso che garantiscono il legame fisico e sociale fra la città e le aree portuali più permeabili e più compatibili con i flussi e le attività della città.

Pesca e acquacultura

La Politica Comune della Pesca (PCP, Regolamento (UE) n. 1380/2013 dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca) consiste in una serie di norme per la gestione delle flotte pescherecce europee e la gestione sostenibile degli stock ittici.

La PCP mira a garantire che la pesca e l'acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ecologico, economico e sociale e che rappresentino una fonte di alimenti sani per i cittadini dell'UE. L'obiettivo è promuovere un'industria ittica dinamica e garantire alle comunità di pescatori un tenore di vita adeguato

Il suo obiettivo, inoltre, è gestire una risorsa comune, dando a tutte le flotte europee un accesso paritario alle acque dell'UE e permettendo ai pescatori di competere in modo equo.

Gli stock ittici possono ricostituirsi, ma sono limitati e in alcuni casi sono oggetto di sovra sfruttamento. Di conseguenza, i Paesi dell'Unione europea hanno predisposto idonee misure per garantire che l'industria europea della pesca sia sostenibile e non minacci nel lungo termine le dimensioni e la produttività della popolazione ittica.

L'attuale politica impone di fissare per il periodo 2015-2020 dei limiti di cattura sostenibili che assicurino nel lungo termine la conservazione degli stock ittici. Le flotte pescherecce dovranno quindi applicare sistemi di cattura più selettivi e abolire progressivamente la pratica del rigetto in mare delle catture indesiderate.

La Politica Comune della Pesca viene attuata attraverso i piani pluriennali. Essi contengono gli obiettivi e gli strumenti per la gestione degli stock ittici e la tabella di marcia per il conseguimento degli obiettivi in modo sostenibile e inclusivo.

Uno dei principi portanti della Politica Comune della Pesca è la regionalizzazione. Le risorse naturali e il tessuto socioeconomico variano notevolmente da un luogo a un altro. L'applicazione delle normative dell'UE nelle rispettive zone può essere realizzata al meglio da una rappresentanza equilibrata dei soggetti interessati a livello locale.

Il settore della pesca deve far fronte anche a una maggiore concorrenza per lo spazio. L'acquacoltura richiede che siano riservate aree specifiche all'attività. Il settore delle catture necessita di un accesso flessibile al mare. Un accesso allo spazio marittimo chiaramente definito a lungo termine è importante per entrambi in settori ed è essenziale un quadro di riferimento PSM che impegni le parti interessate e preveda una cooperazione transfrontaliera. La conoscenza dei pescatori riguardo al mare può inoltre rivelarsi preziosa per ottimizzare, ad esempio, l'ubicazione delle zone marine protette e dei parchi eolici, contenendo allo stesso tempo i costi. La necessità di garantire la coerenza dei piani spaziali relativi alle diverse zone marine è palese nell'ambito della gestione alieutica, sia a causa della mobilità delle risorse, sia perché le decisioni afferenti alla PCP sono adottate a livello unionale. Un'analoga necessità di coerenza e flessibilità spaziali risulta evidente in relazione alla tutela dell'ambiente marino, ossia nella definizione e nella delimitazione delle zone marine protette.

Il FEAMP è il Fondo per la politica marittima e della pesca dell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Regolamento UE n. 308/2014 del 15 maggio 2014.

È uno dei cinque fondi strutturali e di investimento europei che si integrano a vicenda e mirano ad una ripresa basata sulla crescita e l'occupazione in Europa.

Il fondo sostiene i pescatori nella transizione verso una pesca sostenibile, aiuta le comunità costiere a diversificare le loro economie, finanzia i progetti che creano nuovi posti di lavoro e migliorano la qualità della vita nelle regioni costiere europee, agevola l'accesso ai finanziamenti. Il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008 istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e che modifica precedenti Regolamenti

Il regolamento (CE) n. 1224/2009 del 20 novembre 2009 istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

Nel quadro del suddetto Regolamento, gli Stati membri controllano le attività esercitate nel quadro della politica comune della pesca da ogni persona fisica o giuridica sul loro territorio e nelle acque sotto la loro sovranità o giurisdizione, in particolare le attività di pesca, i trasbordi, i trasferimenti di pesce nelle gabbie o in impianti di acquacoltura inclusi gli impianti di ingrasso, lo sbarco, l'importazione, il trasporto, la trasformazione, la commercializzazione e il magazzinaggio di prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Gli Stati membri controllano inoltre l'accesso alle acque e alle risorse e le attività esercitate al di fuori delle acque comunitarie da pescherecci comunitari battenti la propria bandiera e, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, dai propri cittadini. Essi adottano misure adeguate, mettono a disposizione le risorse finanziarie, umane e tecniche e creano le strutture tecnico-amministrative necessarie per assicurare il controllo, l'ispezione e l'esecuzione delle attività esercitate nell'ambito della politica comune della pesca.

Il Regolamento (CE) n. 1967/2006

relativo a misure di gestione per lo sfruttamento delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo.

Il Regolamento (UE) 2015/2102 del 28 ottobre 2015,

relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) traspone le raccomandazioni CGPM nel diritto Europeo e riguarda in particolare la conservazione e lo sfruttamento sostenibile del corallo rosso nel Mediterraneo, la riduzione dell'impatto dell'attività di pesca su determinate specie marine (uccelli marini, tartarughe, cetacei, foca monaca, squali e razze), alcune misure riguardanti la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Adriatico.

Protezione ambientale

La politica dell'Unione in materia di ambiente si fonda sui principi della precauzione, dell'azione preventiva e della correzione alla fonte dei danni causati dall'inquinamento, nonché sul principio «chi inquina paga» attuato dalla direttiva sulla responsabilità ambientale (ELD).

Il quadro di riferimento per la politica ambientale comunitaria è definito nell'ambito delle seguenti categorie di strumenti, azioni e strategie:

Programmi di azione per l'ambiente (PAA) pluriennali. Il Consiglio e il Parlamento hanno adottato il 7° PAA per il periodo fino al 2020, dal titolo «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» fissando nove obiettivi prioritari, tra cui: la protezione della natura; una maggiore resilienza ecologica; una crescita sostenibile, efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio; nonché la lotta contro le minacce alla salute legate all'ambiente.

Strategie orizzontali, con particolare riferimento alla strategia per lo sviluppo sostenibile (SSS), tesa al costante miglioramento della qualità della vita tramite la promozione della prosperità, la tutela dell'ambiente e la coesione sociale. In linea con questi obiettivi, la strategia Europa 2020 per una «crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", Inoltre, l'UE si è impegnata ad arrestare la perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici entro il 2020 (strategia UE per la biodiversità).

Valutazione dell'impatto ambientale e partecipazione del pubblico alla valutazione di piani e programmi che hanno effetti significativi sull'ambiente. In questo contesto, le considerazioni di natura ambientale sono già integrate in fase di pianificazione e le possibili conseguenze sono prese in considerazione prima che un piano o programma sia approvato o autorizzato, in modo da garantire un elevato livello di protezione ambientale. In entrambi i casi, la consultazione garantisce la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale, l'accesso alle informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche e il diritto all'accesso alla giustizia.

Cooperazione internazionale in materia ambientale a livello internazionale, regionale o subregionale in relazione ad un'ampia gamma di questioni di interesse ambientale, quali la protezione della natura e la biodiversità, i cambiamenti climatici e l'inquinamento transfrontaliero dell'aria, dell'acqua.

Attuazione, applicazione e monitoraggio dell'efficacia della politica ambientale dell'Unione europea in relazione alla sua attuazione a livello nazionale e regionale, e in relazione allo stato dell'ambiente.

Il contesto normativo e gli obiettivi contenuti nelle direttive comunitarie di interesse per la pianificazione dello spazio marittimo, fanno riferimento alle seguenti tematiche:

sviluppo sostenibile;
benessere economico e sociale;
salvaguardia dell'ecosistema marino;
benessere e qualità della vita e servizi nelle comunità costiere;
cambiamenti climatici;
aree protette e riserve marine;
protezione delle specie;
biodiversità;
paesaggio costiero e marino;
protezione dall'erosione costiera da fenomeni estremi e mareggiate;
salvaguardia dei beni storici e archeologici;
inquinamento acustico;
inquinamento da reflui e rifiuti;
mitigazione della proliferazione di specie esogene e infestanti.

Si riportano, in merito, le direttive di livello comunitario che costituiscono il principale riferimento per la protezione e la gestione sostenibile dell'ambiente marino:

Direttiva sulla strategia marina, direttiva 2008/56/CE. (MSFD):

L'obiettivo della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino è ripristinare la salute ecologica degli oceani e dei mari europei raggiungendo o mantenendo il "buono stato ecologico" delle loro acque entro il 2020, gestire le attività umane nelle zone marittime conformemente all'approccio ecosistemico e a contribuire all'integrazione delle problematiche ambientali nelle diverse politiche. La direttiva precisa che il programma di misure che gli Stati membri devono istituire entro il 2015 per conseguire tale obiettivo può avvalersi di misure di protezione spaziale, di controlli della distribuzione territoriale e temporale e di misure di coordinamento della gestione. La direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo (PSM) può quindi rappresentare uno strumento importante per consentire agli Stati membri di sostenere taluni aspetti dell'attuazione della direttiva sulla strategia marina, anche nel contesto del coordinamento transfrontaliero delle strategie per l'ambiente marino. Sia la PSM, sia la MSFD dipendono dalla robustezza dei dati e delle conoscenze. Esiste inoltre un legame fra le misure spaziali della MSFD e l'attuazione delle direttive Uccelli e Habitat nelle zone costiere e marine. Tenuto conto della diversità delle situazioni e dei problemi dell'ambiente marino nell'UE, la direttiva istituisce regioni marine europee sulla base di criteri geografici e ambientali. La direttiva richiede la definizione degli indicatori e la realizzazione di un data base sullo stato della qualità delle acque che potranno essere una utile base di riferimento per l'attuazione della direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo.

La strategia per la biodiversità e le direttive uccelli (direttiva 79/409/CEE) e habitat (direttiva 92/43/CEE):

Questa strategia, parte integrante della strategia Europa 2020, in particolare dell'iniziativa faro "Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse", si prefigge di invertire la perdita di biodiversità e accelerare la transizione dell'UE verso un'economia verde ed efficiente dal punto di vista delle risorse.

Vengono proposte una visione per il 2050: "Entro il 2050 la biodiversità dell'Unione europea e i servizi ecosistemici da essa offerti — il capitale naturale dell'UE — saranno protetti, valutati e debitamente ripristinati per il loro valore intrinseco e per il loro fondamentale contributo al benessere umano e alla prosperità economica, onde evitare mutamenti catastrofici legati alla perdita di biodiversità." e un obiettivo chiave per il 2020: "Porre fine alla perdita di biodiversità e al degrado dei servizi ecosistemici nell'UE entro il 2020 e ripristinarli nei limiti del possibile, intensificando al tempo stesso il contributo dell'UE per scongiurare la perdita di biodiversità a livello mondiale."
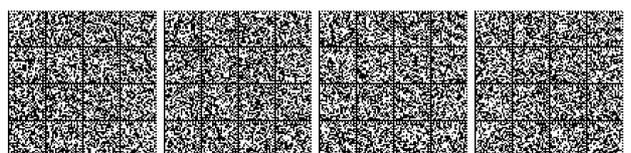
Le due direttive richiedono diverse misure, quali la designazione delle Zone di protezione speciale (ZPS), la designazione dei Siti di importanza comunitaria (SIC) che porteranno alle Zone speciali di conservazione (ZSC). Il tutto contribuisce a formare la Rete Natura 2000. Viene prevista la valutazione di incidenza ambientale, richiesta per tutti i piani/programmi/progetti che hanno impatto diretto o indiretto sulle aree protette, e che sarà richiesta anche per i Piani di gestione dello spazio marittimo.

Ultimo elemento che dovrà essere considerato nella redazione dei Piani di gestione dello spazio marittimo, saranno i corridoi migratori in grado di garantire gli obiettivi proposti dalla strategia sulla biodiversità e relativi atti normativi.

La direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque - *DQA)*:

Tale direttiva istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ed introduce un approccio innovativo nella legislazione europea in materia di acque, tanto dal punto di vista ambientale, quanto amministrativo-gestionale. La direttiva persegue obiettivi ambiziosi: prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorare lo stato delle acque e assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili.

La Direttiva stabilisce che i singoli Stati Membri affrontino la tutela delle acque a livello di "bacino idrografico" e l'unità territoriale di riferimento per la gestione del bacino è individuata nel "distretto idrografico" (in Italia sono stati individuati 8 bacini idrografici), area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere. In ciascun distretto idrografico gli Stati membri devono adoperarsi affinché vengano effettuati: un'analisi delle caratteristiche del distretto, un esame dell'impatto provocato dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee e un'analisi economica dell'utilizzo idrico.

Si elencano, inoltre, le direttive di maggiore interesse per la definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale da assumere all'interno della pianificazione dello spazio marittimo:

Convenzione di Ramsar per le zone umide di importanza internazionale, ratificata e resa esecutiva col decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 13 marzo 1976 e con il successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 184 dell'11 febbraio 1987;

Convenzione di Barcellona ratificata attraverso la legge n. 30 del 25 gennaio 1979;

UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), che definisce il contesto regolativo per l'utilizzo del mare e degli oceani nelle 12 miglia nautiche.

Convenzioni dell'International Maritime Organization (IMO), che definiscono le regole per la navigazione in acque internazionali e per il traffico marittimo.

Convenzione per la conservazione della Biodiversità di Rio de Janeiro e successive decisioni delle Conferenze delle Parti (COP), ratificata con legge n. 124/1994;

Regolamento (CE) n. 338/1996, del 9 dicembre 1996 per la protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e il reg. (CE) 2724/2000, del 30 novembre 2000, che modifica il citato reg. (CE) n. 338/96.

Convenzione di Århus del 25 giugno 1998, sull'accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in materia ambientale. La convenzione stabilisce inoltre speciali zone economiche tra le 12 e le 100 miglia dalla costa. Stabilisce inoltre regole per il passaggio delle navi, lo sviluppo e la conservazione delle risorse in alto mare.

Direttiva sui Nitrati 91/676/EEC recepita con decreto legislativo n. 152/99;

Direttiva 2007/60/CE (direttiva alluvioni), promuove un approccio specifico per la gestione dei rischi di alluvioni e un'azione concreta e coordinata a livello comunitario. La direttiva è stata recepita con il con il decreto legislativo n. 49/2010.

Urban Waste Water Directive (91/271/EEC) (2014/413/EU), concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

Direttiva 2001/81/CE (relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici), recepita con il decreto legislativo n. 171/2004.

European Directive on Environmental Noise (2002/49/EC), relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

Regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio del 26 aprile 2004 che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98.

REACH UE Regulation 1207/2006 sulla sicurezza chimica, i sistemi di trattamento delle acque reflue e la di-luizione nel comparto ambientale ricevente.

Bathing Water Directive (2006/7/EC), basata sulle linee guida del 2003 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la salvaguardia della salute e delle attività di balneazione.

Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni, attuata con decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202.

An Integrated Maritime Policy for the European Union (COM(2007) 574) per l'inquadramento amministrativo e gli strumenti intersettoriali necessari ai fini di una politica marittima integrata dell'UE.

COM (2009) 40 del 5 febbraio 2009, relativa a un piano d'azione comunitario per la conservazione e la gestione degli squali.

The Ecosystem Approach to Marine Management, sull'applicazione di appropriate metodologie scientifiche focalizzate sui livelli di organizzazione biologica che comprendono le strutture essenziali, i processi, le funzioni e le interazioni tra gli organismi e il loro ambiente (Cop 5 della Convenzione sulla Diversità biologica - Nairobi (Kenya) nel maggio del 2000).

EU Regulation 1143/2014 on Invasive Alien Species, per il controllo della proliferazione di specie esogene negli ecosistemi terrestri e marini.

Maritime Security Strategy (EUMSS), adottata nel 2014, per la sicurezza di navigatori, ambiente e infrastrut-ture.

Sea Basin Regional Strategies, elaborata per promuovere sviluppo ed interventi integrati per la protezione del mare.

COM (2010) 4 - Soluzioni per una visione e un obiettivo dell'UE in materia di biodiversità dopo il 2010.

COM (2011) 244 - La strategia europea per la biodiversità fino al 2020.

Decreto legislativo n. 150/2012 quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e recepimento direttiva 2009/128/CE.

Communication on Blue Growth (COM/2014/0254 final/2) per lo sviluppo del potenziale energetico del mare.

Regolamento UE n. 508/2014 - Art. 48, investimenti produttivi destinati all'acquacoltura – uso efficiente delle risorse, riduzione del consumo di acqua e di sostanze chimiche, sistemi di ricircolo che riducono al minimo l'utilizzo di acqua.

Sicurezza

Direttiva 2009/21/CE, relativa al rispetto degli obblighi dello stato di bandiera, attuata con decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 164.
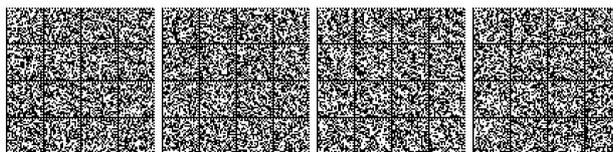
Regolamento UE 656/2014 del Parlamento e del Consiglio del 14 maggio 2014, recante norme per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea

Legge 31 dicembre 1982, n. 979 contenente Disposizioni per la difesa del mare , art. 23 concernente la sorveglianza per la prevenzione degli inquinamenti delle acque marine da idrocarburi sotto la direzione dei comandanti dei porti.

Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201, art. 12 concernente l'attribuzione dei controlli sul rispetto della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi agli agenti di polizia giudiziaria del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera.

I controlli doganali e il ruolo istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Il quadro normativo a livello Europeo è costituito dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che ha istituito il nuovo Codice doganale dell'Unione (CDU).

L'articolo 2 del CDU ha conferito alla Commissione il potere di adottare Atti delegati che specifichino le disposizioni della normativa doganale e le relative semplificazioni; tali atti delegati sono:

a. il Regolamento delegato (UE) n. 2446 del 28 luglio 2015 (RD) che integra il CDU in relazione alle modalità che ne specificano alcune disposizioni;

b. il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447 del 24 novembre 2015 (RE) recante modalità di applicazione di talune disposizioni del CDU;

c. il Regolamento delegato transitorio (UE) n. 341 del 17 dicembre 2015 (RDT), che integra il CDU per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il RD.

Il contesto giuridico di riferimento è integrato dalla Decisione di esecuzione della Commissione (UE) dell'11 aprile 2016, n. 578 (DEC) che stabilisce il programma di lavoro a norma dell'art. 280, par. 1, del CDU, relativo allo sviluppo ed all'utilizzazione dei sistemi elettronici per lo scambio di informazioni tra le Autorità doganali e con la Commissione e per l'archiviazione di tali informazioni. In particolare, il programma di lavoro contiene un elenco dei sistemi elettronici elaborati e sviluppati dagli Stati membri ("i sistemi nazionali") o da questi in collaborazione con la Commissione ("i sistemi transeuropei"), affinché il codice diventi pienamente applicabile, e ne identifica la relativa base giuridica, le principali tappe e le eventuali date per avviare le operazioni. Quelle indicate come "date iniziali previste per l'utilizzazione", dovrebbero essere le prime date a partire dalle quali gli Stati membri possono avvalersi del nuovo sistema elettronico. Quelle, invece, definite come "date finali previste per l'utilizzazione" dovrebbero costituire il termine ultimo entro il quale tutti gli Stati membri e tutti gli operatori economici iniziano a usare i sistemi elettronici nuovi o aggiornati, conformemente a quanto previsto dal Codice. Allo stato, il termine ultimo entro cui rendere operativi i sistemi elettronici è previsto per ottobre 2020.

Ulteriori definizioni funzionali alle relative disposizioni sono esplicitate all'art. 1 del RD e all'art. 1 del RE.

Ricerca scientifica e innovazione

Il regolamento UE n. 1291/2013 istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Horizon 2020 stabilisce la misura del sostegno dell'Unione europea alla Ricerca scientifica e tecnologica in tutti i paesi membri dell'UE. Con questo provvedimento il legislatore dell'Unione si prefigge l'obiettivo di contribuire a costruire una società basata sulla conoscenza e l'innovazione ed a tal fine stabilisce che entro il 2020 in tutta l'unione vada investito il 3% del PIL in tale ambito.

Tra le grandi linee di attività il programma quadro UE stabilisce che, nell'ambito della ricerca marina e marittima trasversale l'obiettivo è quello di aumentare l'impatto dei mari e degli oceani dell'Unione sulla società e sulla crescita economica attraverso lo sviluppo sostenibile delle risorse marine, l'uso delle varie fonti di energia marina e la grande varietà di utilizzazioni differenti del mare.

Le attività sono incentrate su sfide scientifiche e tecnologiche trasversali nei settori marino e marittimo allo scopo di sbloccare il potenziale dei mari e degli oceani in tutto l'insieme delle industrie marine e marittime, proteggendo nel contempo l'ambiente e operando un adeguamento al cambiamento climatico.

Un approccio strategico coordinato alla ricerca marina e marittima è, nell'ambito dell'insieme delle sfide e delle priorità di HORIZON 2020, fondamentale per sostenere l'attuazione delle pertinenti politiche dell'Unione per il raggiungimento degli obiettivi chiave per la "crescita blu".

Tutela del paesaggio e del patrimonio culturale

Convenzione europea del paesaggio

La Convenzione europea del paesaggio è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 19 luglio 2000 ed è stata aperta alla firma degli Stati membri dell'organizzazione a Firenze il 20 ottobre 2000. Tale Convenzione si prefigge di promuovere la protezione, la gestione e la pianificazione dei paesaggi europei e di favorire la cooperazione europea.

La Convenzione è il primo trattato internazionale esclusivamente dedicato al paesaggio europeo nel suo insieme. Si applica a tutto il territorio delle Parti: sugli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Riconosce pertanto in ugual misura i paesaggi che possono essere considerati come eccezionali, i paesaggi del quotidiano e i paesaggi degradati.

Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (La Valletta, 1992)

Firmata nel 1992 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa e ratificata dall'Italia con legge 29 aprile 2015, n. 57. La convenzione è alla base delle più evolute forme di archeologia preventiva, ormai ampiamente condivise in Europa. Gli articoli 5 e 6 della Convenzione, in particolare, stabiliscono che le esigenze della tutela delle testimonianze archeologiche devono essere integrate nei programmi di pianificazione territoriale.

Convenzione quadro del consiglio d'Europa sul valore del Patrimonio culturale per la società – Trattato di Faro (2005)

Aperta alla firma nel 2005, è stata sottoscritta dall'Italia nel 2013.

La Convenzione parte dall'idea che la conoscenza e l'uso del patrimonio rientrino nel diritto di partecipazione dei cittadini alla vita culturale, come definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Il testo presenta il patrimonio culturale come risorsa utile sia allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo interculturale che a un modello di sviluppo economico fondato sui principi di utilizzo sostenibile delle risorse.

Il Quadro del sistema di pianificazione nazionale
e regionale/locale in Italia

Il quadro comprende tutti i livelli della pianificazione che interessano i sistemi costieri e non, anche perché le pianificazioni integrate della zona costiera (ICZM) ed affini sono adottate solo in alcune Regioni. Si pensi ad esempio ai Piani territoriali e paesaggistici regionali e le loro indicazioni di sviluppo per le aree costiere. Alcune Regioni hanno iniziato a sperimentare i Piani Comunali di Costa (già introdotti in Puglia ad esempio) che influenzano molto l'uso dello spazio e delle risorse nell'interfaccia terra/mare. I sistemi di gestione portuale (e le relative pianificazioni settoriali: Piani Regolatori Portuali, Piani della Navigazione, ecc.) sono sicuramente da includere in questa analisi.
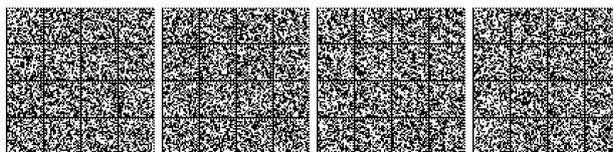
Di seguito si riporta un elenco di piani e programmi di cui il redattore dei Piani di gestione dello spazio marittimo dovrà tenere conto ai fini della coerenza esterna, se di pertinenza, da integrare caso per caso in funzione del piano di gestione e degli esiti delle consultazioni:

a. Documento di Economia e Finanzia (DEF) e Programma Nazionale di Riforma (PN. )
b. Piani di monitoraggio e piano misure della strategia marina
c. Piano di gestione integrata della zona costiera
d. Piano strategico nazionale della portualità e della logistica
e. PON 2014-2020
e. Programma sviluppo rurale nazionale 2014-2020
f. PO FEAMP 2014-2020
g. Piano strategico nazionale sull'utilizzo del GNL in Italia
h. Piano strategico di sviluppo del Turismo in Italia 2017-2022 e relativi Programmi di attuazione Annuali
i. Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2020
j. Piano Strategico per l'Acquacoltura in Italia 2014-2020
k. Piano di gestione del distretto idrografico (8 distretti idrografici):
  1. Alpi orientali
  2. Padano
  3. Appennino settentrionale
  4. Appennino centrale
  5. Appennino meridionale
  6. Sardegna
  7. Sicilia
l. Piano paesaggistico o piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici (tutte le Regioni)(1)
m. Piani regolatori portuali
n. Programma Nazionale delle Ricerca 2015/2020
o. Piano regolatore generale (città marittime)
p. POR 2014-2020
q. Programmi di sviluppo rurale regionali 2014-2020 (tutte)
r. Piano cave
s. Piani di gestione locale ex art.37 lett. *m)* del reg. (CE) n. 1198/2006 (livello subregionale)
t. Flag – CLLD (livello subregionale)
u. AZA (Allocated Zone for Aquaculture)

Piano Nazionale Strategico della portualità e della logistica

Nel contesto nazionale, la recente riforma portuale alla legge n.84/1994, introdotta con il d.lgs. n. 169 del 4 agosto 2016, rappresenta un tassello importante del Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica (PSNPL).

Il PSNPL va ad attuare quanto previsto dal decreto Sblocca Italia del 2014 che prevede una riforma complessiva dell'intero Sistema Mare volto a: «migliorare la competitività del sistema portuale e logistico, agevolare la crescita dei traffici delle merci e delle persone, la promozione dell'intermodalità e della sostenibilità ambientale» anche attraverso «la razionalizzazione, il riassetto e l'accorpamento delle Autorità portuali esistenti».

Con la legge di riforma, difatti, le 24 Autorità portuali esistenti sono state sostituite da 15 Autorità di Sistema Portuali (AdSP), che coordinano i 57 porti di rilevanza nazionale, dotate di forte autonomia, con il compito di indirizzare, programmare e coordinare il sistema dei porti della propria area.

Uno degli obiettivi strategici del Piano riguarda la creazione di un Sistema Mare a favore della sostenibilità ambientale. Il Documento evidenzia infatti che "al processo di sviluppo logistico e al crescente uso del mare come via di comunicazione e trasporto più sostenibile rispetto al trasporto terreste, si accompagni la tutela dell'ambiente delle aree portuali da varie fonti di inquinamento nonché la minimizzazione dell'impatto ambientale delle infrastrutture sul territorio circostante e la riduzione dei consumi energetici legata alle attività portuali. Obiettivi pienamente compatibili con gli orientamenti internazionali ed europei in materia di tutela dell'ambiente e riduzione dei gas ad effetto serra".

Il Programma nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura

Adottato con decreto ministeriale 28 dicembre 2017, il Programma triennale della pesca 2017-2019, dell'acquacoltura contiene gli interventi a livello nazionale indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali, in coerenza con la normativa europea. Esso assume, nella fase attuale, una dimensione strategica per la ridefinizione delle priorità del sistema pesca-acquacoltura nazionale, nell'ambito di un contesto in cui il processo gestionale operato dall'Amministrazione procedente è comunque il risultato di una "cogestione" con più Amministrazioni nazionali e locali.

Nel quadro della programmazione 2017-2019, che comunque si inscrive nell'ambito della PCP, tutte le opportunità d'intervento devono tener conto della imprescindibile necessità di tutela delle risorse ittiche, come componente della Biodiversità, dalle risorse genetiche agli ecosistemi marini. Quanto sopra in un quadro da sottoporre a monitoraggio continuo, al fine di assicurare la conservazione della biodiversità per perseguire la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle attività di cattura, secondo i principi dell'approccio ecosistemico che integra conservazione ed attività umane.Il coinvolgimento attivo del mondo cooperativo, associativo e sindacale che agisce in rappresentanza degli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura in Italia è vitale per la traduzione degli obiettivi della programmazione in risultati concreti

(1) Vedi nota 1
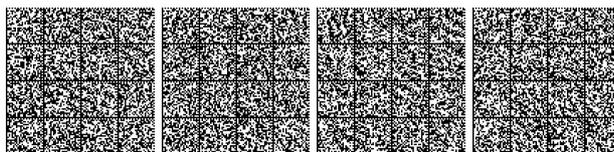
Nel contesto della definizione della nuova politica italiana nei settori della pesca e dell'acquacoltura, le misure di intervento di carattere gestionale, fra le altre già citate, dovranno considerare la pianificazione spaziale, basata sugli strumenti innovativi che la ricerca scientifica offre, delle attività di cattura nelle aree di pesca, con la creazione di riserve, ed aree soggette a misure di riduzione dello sforzo temporaneo, per la ricostituzione e tutela degli stock ittici (ZTB), tenendo in debita considerazione le zone di conservazione già esistenti;

La Pianificazione Spaziale, come anche emerso chiaramente nel Seminario di alto livello tenuto dalla Commissione europea a Catania nel febbraio 2016, costituisce oggi uno dei principali assi verso un nuovo approccio nella gestione della pesca, superando la storica mancanza di strumenti sulla valutazione dell'attività delle flotte nello spazio e nel tempo possibile a cominciare dalla combinazione del VMS (Vessel Monitoring System) e dell'AIS (Automatic Identification System), considerato comunque che una gestione sulle specie target come indipendenti al contesto ecosistemico e spaziale è insufficiente.

La tecnologia del "remote sensing", del GIS, e dei modelli basati su analisi geo-statistica rappresentano oggi l'insieme degli strumenti su cui basare le diagnosi e valutazioni in materia di gestione della pesca, arrivando ad una conoscenza delle reali zone di pesca - indipendenti dai porti di provenienza delle navi – e dell'andamento delle attività di cattura nel tempo.

Per quanto riguarda l'acquacoltura l'assenza di una pianificazione spaziale delle aree marine secondo i principi dell'approccio ecosistemico, con l'indicazione di criteri ed indicatori appropriati, è registrata come una delle maggiori criticità. È necessario muoversi in questa direzione,anche al fine di ottemperare agli impegni internazionali assunti dall'Italia (risoluzione GFCM/36/2012/1, linee guida sulle Allocated Zones for Aquaculture (AZA), zone prioritarie per l'acquacoltura.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

La normativa nazionale attuativa delle disposizioni unionali o compatibile con le stesse, nel rispetto del principio della preminenza del diritto dell'Unione, viene di seguito riportata:

1. disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/73 del 23 gennaio 1973 (TULD - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale);

2. Decreto legislativo n. 374/90 dell'8 novembre 1990 (Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie);

3. nonché tutte le altre disposizioni la cui applicazione è demandata alle dogane, nella misura in cui le stesse non siano in contrasto o comunque incompatibili con le disposizioni riferite al quadro giuridico sovranazionale.

In tale contesto, infine, si tenga conto anche degli Accordi internazionali contenenti disposizioni doganali, nella misura in cui siano applicabili nell'Unione.

Nell'ambito della valutazione della coerenza con i piani e programmi esistenti, si tenga conto anche del programma strategico articolato in 6 interventi presentato dalla Direzione centrale tecnologie per l'innovazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in risposta al bando pubblicato dall'Autorità di gestione del PON infrastrutture e reti 2014-2020.

Il programma concorre all'Obiettivo tematico OT 7) "Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete" dell'Accordo di partenariato 2014 - 2020. Nell'ambito del PON "Infrastrutture e reti 2014-2020", è correlato l'Asse prioritario II, Linea di azione 1. 3) Ottimizzare la filiera procedurale, inclusa quella doganale, anche attraverso l'interoperabilità tra i sistemi / piattaforme telematiche in via di sviluppo (UIRNet, Sportello Unico Doganale, Sportello marittimo, ecc.), in un'ottica di single window/one stop shop.

In particolare, il programma candidato concorre alla finalità di "sostenere come strategia prioritaria l'implementazione e lo sviluppo dello Sportello Unico Doganale, nell'ottica della creazione di una Single Window nazionale," prevista dall'Asse II, priorità di investimento 7.c azione sub punto *c)* del PON.

Programma di censimento del patrimonio archeologico sommerso - Progetto Archeomar

Il MiBACT, in linea con la Convenzione Unesco di Parigi, che stabilisce norme e regole per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale sommerso, dal 2004 ha avviato il Progetto Archeomar. Un Progetto di censimento di tutti i siti archeologici subacquei lungo le coste delle regioni italiane, che ad oggi ha riguardato Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Lazio e Toscana. Il risultato di questa ricerca è una carta archeologica delle acque italiane, realizzata con la consapevolezza che la catalogazione e la conoscenza di quanto ancora conservato sul fondo marino rappresentano l'unico strumento per la corretta gestione e salvaguardia dei beni sommersi.

Principale quadro normativo-strategico ambientale

Nell'ambito di un quadro comune per la pianificazione dello spazio marittimo in Europa, i singoli Paesi dell'UE pianificano le proprie attività marittime dettagliando tali strumenti per l'ambito nazionale e locale. Nelle zone marittime condivise, gli strumenti di pianificazione in capo ai singoli Paesi dovranno dialogare ed uniformarsi mediante una serie di requisiti minimi comuni da applicarsi ad aree o corridoi di interazione, ovvero ad ambiti omogenei di tipo ambientale, ecosistemico o morfologico-paesaggistico di localizzazione trans-nazionale che dovranno essere individuate e distinte fin dalle prime fasi di redazione dello strumento.

A livello nazionale concorrono, alla definizione del quadro strategico per la PSM le seguenti strategie e misure recepite a livello nazionale:

La Strategia Marina Italiana

L'Italia ha recepito la direttiva 2014/89/UE con il decreto legislativo n. 201/2016, precedentemente il decreto legislativo n. 190 del 13 ottobre 2010 aveva recepito la Direttiva quadro 2008/56/CE sulla Strategia per l'Ambiente Marino che si prefigura quindi come strumento di riferimento ambientale per la componente marina. La Direttiva pone come obiettivo agli Stati membri di raggiungere entro il 2020 il buono stato ambientale (GES, "Good Environmental Status") per le proprie acque. I descrittori sulla base dei quali vengono effettuate le valutazioni previste dalla Direttiva sono definiti dalla Decisione 477/2010/EU del 1° settembre 2010 della Commissione europea, che ha fornito inoltre criteri e standard metodologici che consentono di attribuire un valore quantitativo e misurabile ai descrittori per facilitare gli Stati a sviluppare la loro strategia:

| **OBIETTIVI DELLA STRATEGIA MARINA** (DESCRITTORI) |
|---|
| Descrittore 1: La biodiversità è mantenuta. La qualità e la presenza di habitat nonché la distribuzione e l'abbondanza delle specie sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e climatiche. |
| Descrittore 2: Le specie non indigene introdotte dalle attività umane restano a livelli che non alterano negativamente gli ecosistemi. |
| Descrittore 3: Le popolazioni di tutti i pesci, molluschi e crostacei sfruttati a fini commerciali restano entro limiti biologicamente sicuri, presentando una ripartizione della popolazione per età e dimensioni indicativa della buona salute dello stock. |
| Descrittore 4: Tutti gli elementi della rete trofica marina, nella misura in cui siano noti, sono presenti con normale abbondanza e diversità e con livelli in grado di assicurare l'abbondanza a lungo termine delle specie e la conservazione della loro piena capacità riproduttiva. |
| Descrittore 5: È ridotta al minimo l'eutrofizzazione di origine umana, in particolare i suoi effetti negativi, come perdite di biodiversità, degrado dell'ecosistema, fioriture algali nocive e carenza di ossigeno nelle acque di fondo. |
| Descrittore 6: L'integrità del fondo marino è ad un livello tale da garantire che la struttura e le funzioni degli ecosistemi siano salvaguardate e gli ecosistemi bentonici, in particolare, non abbiano subito effetti negativi. |
| Descrittore 7: La modifica permanente delle condizioni idrografiche non influisce negativamente sugli ecosistemi marini. |
| Descrittore 8: Le concentrazioni dei contaminanti presentano livelli che non danno origine a effetti inquinanti. |
| Descrittore 9: I contaminanti presenti nei pesci e in altri prodotti della pesca in mare destinati al consumo umano non eccedono i livelli stabiliti dalla legislazione comunitaria o da altre norme pertinenti. |
| Descrittore 10: Le proprietà e le quantità di rifiuti marini non provocano danni all'ambiente costiero e marino. |
| Descrittore 11: L'introduzione di energia, comprese le fonti sonore sottomarine, è a livelli che non hanno effetti negativi sull'ambiente marino. |

La Gestione Integrata delle Zone Costiere

Con la raccomandazione del 30 maggio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Unione europea ha incoraggiato l'attuazione da parte degli Stati Membri della gestione integrata delle zone costiere nel contesto delle Convenzioni esistenti con i paesi vicini, ivi inclusi i paesi terzi e che fanno capo al medesimo mare regionale.

La Gestione Integrata delle zone costiere è una componente della politica marittima integrata dell'UE, approvata dal Consiglio europeo, svoltosi a Lisbona il 13 e 14 Dicembre 2007.

Il Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo (Protocollo GIZC) uno dei 7 protocolli della Convenzione di Barcellona è stato adottato a Madrid il 21 gennaio 2008 ed è in corso di ratifica da parte dell'Italia. Il Protocollo è entrato in vigore il 24 marzo 2011. Il Consiglio d'Europa ha firmato il Protocollo GIZC a nome della Comunità europea con la decisione 2009/89/CE e poi approvato con decisione 2010/63/UE. Il Protocollo stabilisce un quadro comune per le Parti contraenti al fine di promuovere e attuare la protezione di aree di interesse ecologico e paesaggistico, un uso razionale delle risorse naturali e la gestione integrata delle zone costiere.

Processo dinamico, interdisciplinare e interattivo inteso a promuovere l'assetto sostenibile delle zone costiere, la gestione integrata intende equilibrare, sul lungo periodo, gli obiettivi di carattere ambientale, economico, sociale, culturale e ricreativo nei limiti imposti dalle dinamiche naturali. L'attività di gestione copre l'intero ciclo di raccolta di informazioni, pianificazione, assunzione di decisioni, gestione e monitoraggio dell'attuazione e si avvale della collaborazione e della partecipazione informata di tutte le parti interessate al fine di valutare gli obiettivi della società in una determinata zona costiera, nonché le azioni necessarie a perseguire tali obiettivi. La gestione integrata è finalizzata inoltre a riequilibrare, gli obiettivi di carattere ambientale, economico, sociale, culturale e ricreativo nei limiti imposti dalle dinamiche naturali. Il termine "integrato" fa riferimento sia all'integrazione degli obiettivi, sia a quella dei molteplici strumenti necessari per raggiungerli. Esso implica l'integrazione di tutte le politiche collegate dei diversi settori coinvolti e dell'amministrazione a tutti i suoi livelli, nonché l'integrazione nel tempo e nello spazio delle componenti terrestri e marine del territorio interessato."

Misure di protezione delle specie e degli habitat.

La protezione delle specie e degli habitat, prevede misure legate alla designazione e al management della rete Natura 2000, dei Parchi naturali e delle Riserve marine attraverso misure di protezione per specie e habitat, misure di protezione delle specie ittiche e degli habitat bentonici e biogenici, misure di riduzione degli impatti e delle catture. La normativa internazionale è passata dalla protezione delle specie target, alla protezione degli
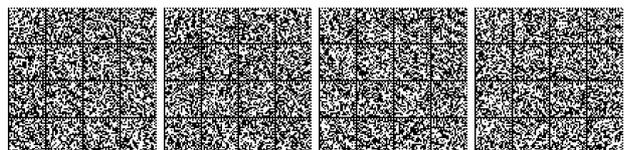
habitat. In seguito, l'approccio ecosistemico ha portato ad una visione più ampia di tutela, prevedendo la creazione di reti di aree protette funzionali alla sopravvivenza delle specie e allo sviluppo delle reti ecologiche funzionali.

Misure relative al fenomeno dell'eutrofizzazione delle acque.

Tali misure sono valutate in relazione ad un complesso di normative che concorrono alla regolazione delle attività sulle componenti ambientali interessate direttamente e indirettamente dalla PSM, prendendo in considerazione anche le "informazioni e le conoscenze accumulate e gli approcci elaborati nell'ambito delle convenzioni marittime regionali" (Decisione 2010/477/UE). Inoltre, l'apporto di nutrienti è direttamente collegato con gli apporti derivanti dai fiumi, rendendo necessaria la cooperazione con unità geografiche che non hanno diretto sbocco sul mare.

Misure relative alle concentrazioni dei contaminanti

Il conseguimento di un buono stato ambientale (GES) delle acque, dipende dalla progressiva eliminazione dell'inquinamento, ossia dalla capacità di mantenere entro limiti accettabili la presenza dei contaminanti nell'ambiente marino e dei relativi effetti biologici, in modo da garantire che non abbiano impatti significativi e non causino rischi per l'ambiente marino. Le misure collegate sono relative all'analisi dei contaminanti, all'imposizione di limiti massimi per la loro emissione e al loro monitoraggio. I settori maggiormente regolamentati sono quello agricolo e quello industriale. Relativamente all'agricoltura, si evidenzia che molte delle normative sono collegate anche al decreto 7 aprile 2006 detta criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e ai Piani d'Azione Regionali collegati. A livello comunitario la decisione 2001/2455/CE, istituisce un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE e per ciò che concerne i settori afferenti al comparto industriale, il regolamento europeo n. 1207/2006 "REACH", vieta sia l'utilizzo di talune sostanze dannose per l'ambiente marino, inoltre il regolamento europeo n. 528/2012, regolamenta l'utilizzo dei biocidi.

Le regioni, attraverso i Piani Regionali di Tutela delle Acque, svolgono attività di monitoraggio della concentrazione di sostanze inquinanti.

Accanto alle misure di prevenzione, sono presenti anche misure di intervento in caso di emergenza, in particolare si segnala il "Piano operativo di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dall'inquinamento accidentale da idrocarburi e da altre sostanze nocive".

Misure relative ai contaminanti presenti nei pesci e in altri prodotti della pesca in mare destinati al consumo umano

Le normative di riferimento in materia sono per la maggior parte regolamenti europei, per la cui osservanza è stato istituito il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare (DM Salute 26/07/2006), che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare

Attraverso diversi regolamenti l'Unione europea disciplina altresì la qualità dell'acqua destinata all'acquacoltura (Reg. UE n. 183/2005). Sono inoltre espressamente disciplinati: i criteri microbiologici per alcuni microrganismi e le norme di attuazione da rispettare nell'applicazione nelle misure di igiene generali e specifiche (Reg. UE n. 2073/2005); i metodi di analisi riconosciuti per la rilevazione delle biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi (Reg. UE n. 15/2011); i limiti massimi di contaminanti che possono essere contenuti negli alimenti, inclusi prodotti di pesca e acquacoltura destinati al consumo umano (Reg. UE di riferimento è il n. 1881/2006).

A livello nazionale, sono invece disciplinati i temi relativi all'acquacoltura. Il decreto legislativo n. 148/2008 stabilisce norme sanitarie che disciplinano l'immissione sul mercato, l'importazione e il transito degli animali da acquacoltura.

Misure relative al fenomeno dei rifiuti marini

Le normative di riferimento relative ai rifiuti marini presenti su scala nazionale, fanno generalmente capo a diverse direttive comunitarie che hanno impatto indiretto su questo descrittore. Si fa riferimento al recepimento delle direttive 2008/98/CE e 2000/59/CE, che hanno a che fare con i rifiuti prodotti dalle navi, il loro smaltimento e la loro gestione da parte delle autorità portuali. La normativa italiana recepisce sia le disposizioni derivanti da norme comunitarie che dalle convenzioni internazionali. In attuazione dell'art. 199 decreto legislativo n. 152/2006, tutte le regioni italiane si sono dotate di Piani Regionali sui Rifiuti. Pur non avendo sezioni dedicate ai rifiuti marini, l'esistenza di tali piani garantisce una pianificazione e gestione del settore rifiuti che può avere ricadute positive anche sulla produzione e gestione del *marine litter*.

Si fa riferimento anche a numerosi progetti internazionali che possono avere una valenza rilevante, tra i più importanti si annoverano: il progetto Plastic Buster, il progetto pilota europeo MARELITT, il progetto MARLISCO, il progetto IPA Adriatico "DeFishGear ovvero di un'attività di mitigazione dell'impatto dei rifiuti in mare, e il progetto LIFE SMILE.

Misure relative all'introduzione di energia, comprese le fonti sonore sottomarine

Per quanto riguarda i rumori impulsivi, la legislazione relativa alle Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA) e alle Valutazioni Ambientali Strategiche (VAS) decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.; risultano essere in prospettiva strumenti attuativi di fondamentale importanza per il monitoraggio e l'eventuale riduzione dei suoni emessi da progetti e programmi soggetti a VIA e VAS. La normativa in vigore per quanto riguarda la regolamentazione dell'immissione di suoni sottomarini è costituita da una serie di misure più generali che considerano, tra gli altri obiettivi di protezione ambientale, la limitazione del rumore emesso da imbarcazioni e attività antropiche marine. Si segnalano numerose linee guida ISPRA, IMO, ACCOBAMS, per l'attenuazione e riduzione del rumore subacqueo.

Tra le misure censite nelle presenti linee guida, sono stati considerati anche strumenti di programmazione volontari come i Contratti di Fiume (CdF) nella variante di contratti di costa, ovvero metodologie strategiche e negoziate che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale. Questi strumenti volontari contribuiscono al perseguimento degli obiettivi delle normative in materia ambientale, con particolare riferimento alla direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque).

MANTENETE PULITO IL VOSTRO MARE
MARE MEDITERRANEO
BACINO OCCIDENTALE
FONDALI IN METRI
340 INT 301

**18A00392**
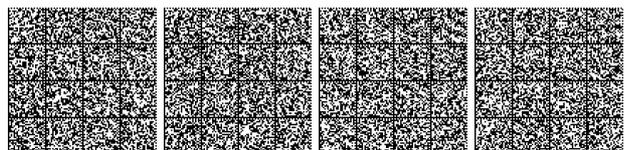
# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 gennaio 2018.

**Disposizioni di coordinamento tra il principio contabile internazionale adottato con il Regolamento 22 novembre 2016, n. 2016/2067 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 9, e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP, ai sensi dell'articolo 4, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti i commi da 7-*bis* a 7-*quater* dell'art. 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, introdotti dal comma 26 dell'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante proroghe onerose di termini, con i quali si stabilisce che sono demandate a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ove necessario, eventuali disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali adottati con regolamenti UE entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010 e la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP;

Visto il regolamento 22 novembre 2016, n. 2016/2067 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 9;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2003), e, in particolare, l'art. 25, recante delega al Governo per l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;

Visti i commi da 58 a 61 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recanti disposizioni per la razionalizzazione e semplificazione del processo di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 e, in particolare, il comma 60 che demanda l'emanazione delle disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59 ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° aprile 2009, n. 48, recante «Disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali»;

Visto il comma 28 dell'art. 2 del citato decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, che demanda l'emanazione delle disposizioni di coordinamento, previste dall'art. 4, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, per i principi contabili internazionali, di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 adottati con regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto 8 giugno 2011, recante «Disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali, di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, adottati con regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP, previste dall'art. 4, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.»;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta l'opportunità di emanare le seguenti disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP per i soggetti che redigono i propri bilanci in conformità ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;

Decreta:

### Art. 1.

*Definizioni e ambito di applicazione*

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai soggetti che redigono il bilancio d'esercizio in conformità ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
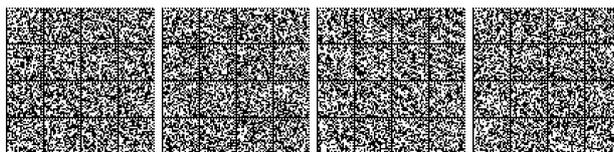
2. Ai fini dell'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 4, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, nel presente decreto, si intendono per:

*a)* IAS/IFRS: i principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;

*b)* IFRS 9: il principio contabile internazionale di cui al regolamento (UE) n. 2016/2067 della Commissione del 22 novembre 2016;

*c)* soggetti IAS/IFRS: i soggetti che redigono il bilancio d'esercizio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;

*d)* principi contabili nazionali: i principi contabili di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 9-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 emanati dall'Organismo italiano di contabilità;

*e)* TUIR: il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

*f)* decreto IRAP: il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;

*g)* regime transitorio di cui al decreto legge n. 185 del 2008: disposizioni di cui all'art. 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

*h)* decreto 8 giugno 2011: il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011;

*i)* IRES: l'imposta sui redditi delle società di cui al TUIR;

*j)* IRAP: l'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto IRAP.

Art. 2.

*Individuazione delle attività immobilizzate e circolanti*

1. Si considerano detenute per la negoziazione, ai sensi del comma 3-*bis* dell'art. 85 del TUIR, le attività finanziarie che rispettano la definizione di possedute per negoziazione di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'Appendice A dell'IFRS 9 e che sono rilevate come tali in bilancio.

2. Per i soggetti che non rappresentano come tali in bilancio le attività finanziarie che rispettano la definizione di possedute per negoziazione di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'Appendice A dell'IFRS 9, la classificazione delle stesse come attività finanziarie detenute per la negoziazione di cui al comma 3-*bis* dell'art. 85 del TUIR assume rilievo fiscale se e nella misura in cui sia rilevata nei documenti contabili e risulti da atto di data certa contestuale o anteriore alla data di approvazione del bilancio.

Art. 3.

*Riclassificazione delle attività finanziarie*

1. Alla riclassificazione di uno strumento finanziario in una delle altre categorie previste dall'IFRS 9, operata a seguito della modifica del proprio modello di business per la gestione delle attività finanziarie e che comporta il passaggio ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto 8 giugno 2011.

2. Alla diversa classificazione di uno strumento finanziario effettuata in sede di prima adozione dell'IFRS 9, che comporta il passaggio ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto 8 giugno 2011.

3. Ai fini del presente articolo si considera riclassificazione di uno strumento finanziario in una delle altre categorie previste dall'IFRS 9 anche il cambio di classificazione di cui all'art. 2, comma 2.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nella determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

Art. 4.

*Componenti da valutazione e realizzo degli strumenti valutati al fair value rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo.*

1. I componenti positivi e negativi attribuibili alle variazioni del rischio di credito, imputati nelle altre componenti di conto economico complessivo a seguito della valutazione al *fair value* delle passività finanziarie, assumono rilievo ai fini fiscali ai sensi del comma 1-*ter* dell'art. 110 del TUIR.

2. I componenti di cui al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile IRAP al momento dell'imputazione tra le altre componenti di conto economico complessivo, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del decreto 8 giugno 2011, a condizione che la valutazione al *fair value* delle passività finanziarie imputata a conto economico transiti in una voce rilevante ai fini dell'IRAP.

Art. 5.

*Strumenti finanziari composti che includono un derivato*

1. In sede di prima adozione dell'IFRS 9, nell'ipotesi di accorpamento di uno strumento finanziario composto i cui componenti del contratto primario non derivato e del derivato incorporato hanno assunto autonoma rilevanza fiscale nei periodi di imposta precedenti, assume rilievo fiscale il valore di iscrizione dello strumento finanziario accorpato quale risultante dal bilancio d'esercizio approvato successivamente alla data di prima adozione dell'IFRS 9.

2. La differenza tra il valore di cui al comma 1 e la somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti, anteriormente all'adozione dell'IFRS 9, al contratto primario non derivato e al derivato incorporato, rileva proporzionalmente secondo la disciplina fiscale applicabile ai singoli strumenti finanziari prima dell'accorpamento.

Art. 6.

*Rilevazione contabile delle operazioni di copertura*

1. In caso di copertura di una posizione netta relativa ad attività o passività o ai flussi finanziari di attività o passività coperte per cui è previsto un diverso regime
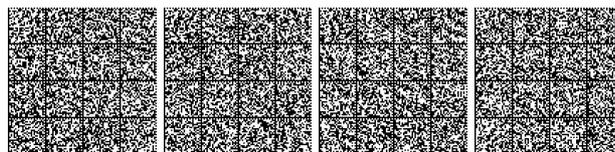
fiscale, gli utili e le perdite generati dallo strumento con finalità di copertura concorrono alla determinazione della base imponibile secondo le medesime disposizioni che disciplinano i componenti positivi e negativi, derivanti da valutazione o da realizzo, delle sole attività coperte, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 112 del TUIR.

2. Alla diversa qualificazione e classificazione degli strumenti finanziari derivati già iscritti in bilancio nell'esercizio antecedente a quello di prima adozione dell'IFRS 9 si applica il regime transitorio di cui al comma 8 dell'art. 15 del decreto legge n. 185 del 2008.

3. I componenti positivi e negativi imputati nelle altre componenti di conto economico complessivo a seguito della valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari derivati assumono rilievo ai fini fiscali ai sensi dell'art. 112 del TUIR.

Art. 7.

*Riduzione di valore rilevata in bilancio in contropartita della rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese.*

1. Alla riduzione di valore iscritta in bilancio in contropartita della rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell'IFRS 9 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 94, 101, 106 e 110 del TUIR.

2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto IRAP, alla riduzione di valore di cui al comma 1 relativa ai crediti verso la clientela si applicano, rispettivamente, le lettere c-*bis*) del comma 1 dell'art. 6 e b-*bis*) del comma 1 dell'art. 7 del decreto IRAP.

3. Fermo restando quanto previsto nell'art. 3, ai componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell'IFRS 9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo IFRS 9, non si applica il regime transitorio di cui al decreto legge n. 185 del 2008.

Art. 8.

*Decorrenza delle disposizioni del presente decreto*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal periodo d'imposta relativo al primo esercizio di adozione, anche parziale, dell'IFRS 9.

2. Sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione degli acconti di imposta, per i quali i termini per il versamento sono scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2018

*Il Ministro:* PADOAN

**18A00393**

DECRETO 10 gennaio 2018.

**Disposizioni di coordinamento tra il principio contabile internazionale adottato con il Regolamento (UE) n. 2016/1905 della Commissione del 22 settembre 2016 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 15, e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP, ai sensi dell'articolo 4, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti i commi da 7-bis e 7-*quater* dell'art. 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, come introdotti dal comma 26 dell'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante proroghe onerose di termini, con i quali si stabilisce che sono demandate a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ove necessario, eventuali disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali adottati con regolamenti UE entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010 e la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP;

Visti i regolamenti (UE) 2016/1905 della Commissione del 22 settembre 2016 e (UE) 2017/1987 della Commissione del 31 ottobre 2017, che modificano il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 15 (IFRS 15);

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2003), e, in particolare, l'art. 25, recante delega al Governo per l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;

Visti i commi da 58 a 61 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recanti disposizioni per la razionalizzazione e semplificazione del processo di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 e, in particolare, il comma 60 che demanda l'emanazione delle disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59 ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° aprile 2009, n. 48, recante «Disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali»;

Visto il comma 28 dell'art. 2 del citato decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, che demanda l'emanazione delle disposizioni di coordinamento previste dall'art. 4, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, per i principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 adottati con regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010 ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto 8 giugno 2011, recante «Disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali, di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, adottati con regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP, previste dall'art. 4, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.»;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta l'opportunità di emanare le seguenti disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP per i soggetti che redigono i propri bilanci in conformità ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;

Decreta:

Art. 1.

*Costi per il contratto*

1. I costi incrementali per l'ottenimento del contratto e quelli sostenuti per l'adempimento del contratto di cui, rispettivamente, ai paragrafi 91 e 95 dell'IFRS 15, sono deducibili ai sensi del comma 1 dell'art. 108 del TUIR.

Art. 2.

*Corrispettivi variabili*

1. Le variazioni del corrispettivo di cui al paragrafo 51 dell'IFRS 15 derivanti da penali legali e contrattuali concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui diventa certa l'esistenza e determinabile in modo obiettivo l'ammontare delle penali stesse.

2. Ai fini del comma 1, si considerano, in ogni caso, integrati i requisiti di previa imputazione a conto economico richiesti dal comma 4 dell'art. 109 del TUIR.

Art. 3.

*Vendita con reso*

1. L'importo corrispondente alla passività per rimborsi futuri rilevata in base alla corretta applicazione del paragrafo B21 dell'Appendice B dell'IFRS 15 si considera accantonamento non ammesso in deduzione ai sensi del comma 4 dell'art. 107 del TUIR; conseguentemente, l'importo corrispondente all'attività per il diritto a recuperare i prodotti dal cliente all'atto dell'estinzione della passività per rimborsi futuri è ammesso in deduzione.

2. Ai fini del comma 1, si considerano, in ogni caso, integrati i requisiti di previa imputazione a conto economico richiesti dal comma 4 dell'art. 109 del TUIR.

Art. 4.

*Disposizioni ai fini Irap*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 5.

*Decorrenza*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal periodo d'imposta relativo al primo esercizio di adozione del principio contabile IFRS 15.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 10 gennaio 2018

*Il Ministro:* PADOAN

**18A00394**
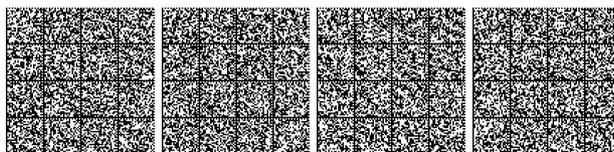
DECRETO 10 gennaio 2018.

**Disposizioni di revisione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011 emanate ai sensi dell'articolo 13-*bis*, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il comma 11 dell'art. 13-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante proroga e definizione di termini, con il quale si demanda a uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze l'adozione delle disposizioni di revisione delle disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto dei criteri ivi indicati, nonché del comma 7-*quater* dell'art. 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;

Visti i commi da 58 a 61 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recanti disposizioni per la razionalizzazione e semplificazione del processo di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 e, in particolare, il comma 60 che demanda l'emanazione delle disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59 ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° aprile 2009, n. 48, recante «Disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali»;

Visto il comma 28 dell'art. 2 del citato decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, che demanda l'emanazione delle disposizioni di coordinamento previste dall'art. 4, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, per i principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 adottati con regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010 ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011, recante «Disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali, di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, adottati con regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP, previste dall'art. 4, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017, recante «Disposizioni di revisione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011 e di coordinamento con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° aprile 2009, n. 48, emanate ai sensi dell'art. 13-*bis*, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.»;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

*Revisione decreto ministeriale 8 giugno 2011*

1. All'art. 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 giugno 2011, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: «3-*bis*. In deroga al comma 1, assumono rilevanza fiscale, in relazione alle qualificazioni e classificazioni effettuate in bilancio in base alla corretta applicazione dei principi contabili, gli strumenti finanziari derivati incorporati negli strumenti finanziari di cui alla lettera *b)* del comma 1, a condizione che nessuno degli strumenti finanziari risultanti dallo scorporo presenti i requisiti di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 44 del testo unico».

Art. 2.

*Clausola di salvaguardia*

1. Con riferimento ai periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte dirette sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione della base imponibile generati dall'applicazione delle norme fiscali, ai fini IRES e IRAP, anche non coerenti con le disposizioni di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2018

*Il Ministro:* PADOAN

**18A00395**

DECRETO 17 gennaio 2018.

**Emissione, corso legale, della moneta d'argento da 10 euro della «Serie Esploratori - Marco Polo», in versione *proof*, millesimo 2018.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale della riunione della Commissione tecnico-artistica del 13 giugno 2017 dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2018 prevede, tra l'altro, l'emissione di una moneta dedicata a Marco Polo, per la Serie Esploratori;

Visto il verbale relativo alla riunione della Commissione tecnico-artistica dell'11 dicembre 2017 con cui sono stati approvati i bozzetti della moneta d'argento da € 10, «Serie Esploratori - Marco Polo»;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'argento da 10 euro della «Serie Esploratori - Marco Polo», in versione *proof*, millesimo 2018, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

| Metallo | Valore nominale | Diametro | Titolo in millesimi | | Peso g. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argento | euro | mm. | legale | tolleranza | legale | tolleranza |
| | 10,00 | 34 | 925 | ± 3‰ | 22 | ± 5‰ |

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

*Sul dritto:*

Ritratto di Marco Polo, da un particolare di un mosaico di Palazzo Tursi a Genova realizzato da Enrico Podio. In secondo piano, elementi stilizzati di architettura orientale con motivi floreali. Nel giro, la scritta «Repubblica italiana», nel campo di sinistra, il nome dell'autore «Petrassi».

*Sul rovescio*:

Il viaggio della famiglia di Marco Polo attraverso l'Oriente fino alla corte dell'imperatore Kublai Khan, in una composizione con particolari delle miniature tratte dal Libro delle Meraviglie di Marco Polo e Rustichello da Pisa, noto anche come il Milione, conservato presso la Biblioteca Nazionale di Francia, a Parigi. In alto, la scritta «Marco Polo» e ideogrammi cinesi recanti la scritta Marco Polo; al centro, «R», identificativo della Zecca di Roma; nel campo di destra, il valore «10 Euro», in esergo, l'anno di emissione «2018».

*Sul bordo:*

godronatura spessa discontinua.
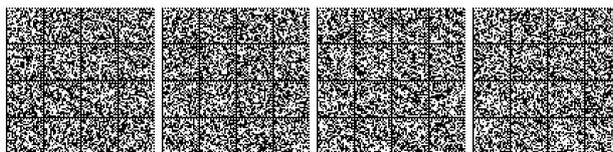
Art. 4.

La moneta d'argento da euro 10 della Serie «Esploratori - Marco Polo», in versione *proof*, millesimo 2018, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 25 gennaio 2018.

Le modalità di cessione saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*DRITTO*

*ROVESCIO*

Roma 17 gennaio 2018

*Il direttore generale del Tesoro:* LA VIA

18A00486

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 novembre 2017.

**Anticipazione di cassa da destinare agli enti locali sciolti, ai sensi dell'articolo 143 del TUOEL.**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 243-*quinquies*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito TUOEL), introdotto dal decreto-legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, con legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale prevede che per la gestione finanziaria degli enti locali sciolti ai sensi dell'art. 143 del TUOEL, per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio, in grado di provocare il dissesto finanziario, la commissione straordinaria per la gestione dell'ente, entro sei mesi dal suo insediamento, può richiedere una anticipazione di cassa da destinare, nel limite massimo di 200 euro per abitante, esclusivamente al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, al pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari, nonché all'espletamento dei servizi locali indispensabili;

Visti, altresì, i commi 3 e 4, dello stesso art. 243-*quinquies*, con i quali è previsto che l'anticipazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti di 20 milioni di euro annui, a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione di cui all'art. 243-*ter* del TUOEL e che il medesimo decreto ministeriale stabilisce, altresì, le modalità per la restituzione dell'anticipazione straordinaria in un periodo massimo di dieci anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata l'anticipazione;

Viste le richieste presentate dalle Commissioni straordinarie dei comuni riportati nell'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, ai sensi del sopraci-

tato art. 243-*quinquies*, per il riconoscimento di un'anticipazione di cassa, nel limite massimo concedibile, da destinare esclusivamente al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, al pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari, nonché all'espletamento dei servizi locali indispensabili, nei termini e con le modalità previste dai commi 3 e 4 del suddetto art. 243-*quinquies*;
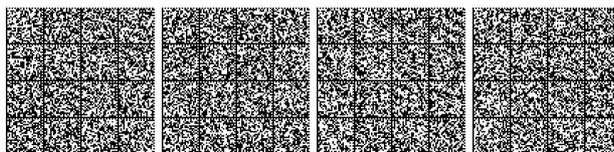
Ritenuto dover stabilire con il presente decreto anche i criteri per l'assegnazione a ciascun ente dell'anticipazione richiesta, nei limiti della misura massima di 20 milioni di euro;

Considerata la popolazione residente al 31 dicembre 2015 nei comuni di cui all'allegato A, sulla base dei dati Istat ivi riportati;

Ritenuto di dover stabilire con il presente decreto, ai sensi dell'art. 243-*quinquies*, comma 3, del TUOEL, le modalità per la restituzione dell'anticipazione medesima;

Decreta:

Art. 1.

*Concessione anticipazione di cassa*

1. Ai comuni di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, è concessa, ai sensi dell'art. 243-*quinquies*, un'anticipazione di cassa a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione di cui all'art. 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei limiti di 20 milioni di euro, da destinare esclusivamente al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, al pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari, nonché all'espletamento dei servizi locali indispensabili.

Art. 2.

*Criteri e modalità per la concessione dell'anticipazione*

1. L'anticipazione concessa a ciascun ente richiedente è determinata, nel limite massimo di 200 euro per abitante e nel limite di 20 milioni di euro annui, stabiliti dalla legge.

2. L'anticipazione richiesta è erogata, mediante operazione di giro fondi sulla contabilità speciale, sotto conto infruttifero, intestata all'ente locale, in un'unica soluzione entro quindici giorni successivi alla data del presente decreto e imputata contabilmente nella accensione prestiti (codice Siope 5311 «Mutui e prestiti ad enti del settore pubblico»).

Art. 3.

*Modalità per la restituzione dell'anticipazione*

1. L'anticipazione ricevuta dagli enti richiedenti di cui all'allegato A del presente decreto, è restituita in dieci anni, decorrenti dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione, con rate annuali di pari importo.

2. L'importo della rata annuale di rimborso dell'anticipazione deve essere previsto nel bilancio di previsione di ciascun ente beneficiario.

3. La restituzione dell'anticipazione è effettuata entro il 31 marzo di ciascun anno, mediante operazione di girofondi sulla apposita contabilità speciale relativa al fondo di rotazione di cui all'art. 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. In caso di mancata restituzione delle rate annuali entro i termini previsti, una pari somma è recuperata dalle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno.

5. La restituzione dell'anticipazione è imputata contabilmente tra i rimborsi di prestiti (codice Siope 3311 «Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico»).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2017

*Il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno*
BELGIORNO

*Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze*
FRANCO

*Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2017*
*Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 2320*

ALLEGATO *A*

Articolo 243-*quinquies* - TUOEL

| Codice ente | Ente | Provincia | Abitanti | Importo riparto |
|---|---|---|---|---|
| 5190820070 | Castelvetrano | TP | 31.806 | 6.361.200,00 |
| 4150510300 | Crispano | NA | 12.354 | 1.000.000,00 |
| 1070340280 | Lavagna | GE | 12.791 | 1.500.000,00 |
| 4150200750 | San Felice a Cancello | CE | 17.568 | 3.513.600,00 |

**18A00457**
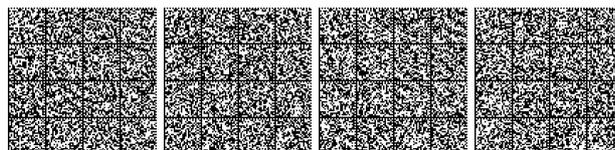
## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 dicembre 2017.

**Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata Colli Tortonesi a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Colli Tortonesi».**

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2014, n. 69568, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 234 dell'8 ottobre 2014, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a denominazione di origine controllata Colli Tortonesi il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Colli Tortonesi»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a denominazione di origine controllata Colli Tortonesi ha dimostrato la rappresentatività di cui al commi 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Colli Tortonesi». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'Organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., con nota prot. n. 2017/86997 del 19 ottobre 2017, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla DOC «Colli Tortonesi»;

Considerato che lo statuto del Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a denominazione di origine controllata Colli Tortonesi approvato da questa Amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che lo statuto del Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a denominazione di origine controllata Colli Tortonesi, deve ottemperare alle disposizioni del decreto ministeriale 16 dicembre 2010 ed
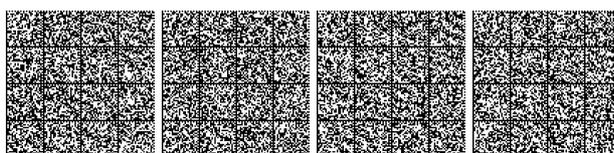
anche alle novità legislative introdotte dalla legge n. 238 del 2016;

Ritenuto opportuno procedere alla verifica dello statuto di cui all'art. 3, comma 2 del citato decreto dipartimentale, successivamente all'emanazione del decreto attuativo di cui all'art. 41, comma 12 della legge n. 238 del 2016;

Ritenuto tuttavia necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a denominazione di origine controllata Colli Tortonesi a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, commi 1 e 4 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Colli Tortonesi»;

Decreta:

*Articolo unico*

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 18 settembre 2014, n. 69568, al Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a denominazione di origine controllata Colli Tortonesi, con sede legale in Tortona (Alessandria), corso Alessandria n. 62, c/o Comune di Tortona, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, commi 1 e 4 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Colli Tortonesi».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale 18 settembre 2014, n. 69568, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010 e dalla legge n. 238 del 2016.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 28 dicembre 2017

*Il dirigente:* POLIZZI

**18A00397**

---

DECRETO 28 dicembre 2017.

**Modifica al decreto 7 giugno 2017 con il quale al Laboratorio di analisi e ricerca dell'Istituto Nord Est Qualità, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.**

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 7 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 150 del 29 giugno 2017, con il quale al laboratorio di analisi e ricerca dell'Istituto Nord Est Qualità, ubicato in San Giovanni al Natisone (Udine), via Antica n. 24/3, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che il citato laboratorio con nota del 12 ottobre 2017 e perfezionata in data 20 dicembre 2017 comunica di aver trasferito il laboratorio in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Monte Ortigara n. 11;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 novembre 2017 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;
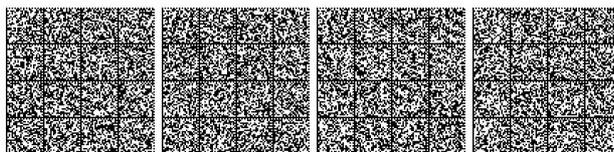
Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità pertanto, la necessità di modificare l'ubicazione del laboratorio di analisi e ricerca dell'Istituto Nord Est Qualità;

Decreta:

Art. 1.

L'ubicazione del laboratorio di analisi e ricerca dell'Istituto Nord Est Qualità è modificata in: Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Monte Ortigara n. 11.

Art. 2.

Il laboratorio di analisi e ricerca dell'Istituto Nord Est Qualità, ubicato in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Monte Ortigara n. 11 è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove sotto elencate:

| Denominazione della prova | Norma/metodo |
|---|---|
| Acidità fissa (0,5÷10 g/l) (acido tartarico) *Acidity* (0,5 *to* 10 g/l) (*tartaric acid*) (da calcolo) | OIV MA-AS313-03 R2009 |
| Acidità totale (0,5÷10 g/l) (acido tartarico) *Total acidity* (0.5 *to* 10 g/l) (*tartaric acid*) | OIV-MA-AS313-01 R2015 |
| Acidità volatile (0,10÷2,00 g/l) (acido acetico) *Volatile acidity* (0.10 *to* 2.00 g/l) (*acetic acid*) | OIV-MA-AS313-02 R2015 |
| Acido sorbico (20÷250 mg/l) *Sorbic acid* (20÷250 mg/l) | OIV MA-AS313-14 A R2009 |
| Anidride solforosa (5÷500 mg/l) *Sulphur dioxide* (5 *to* 500 mg/l) | OIV-MA-AS323 04 A R2012 |
| Estratto non riduttore (1÷80 g/l) *Non-reducing extract* (1 *to* 80 g/l), escluso il saccarosio (da calcolo) | OIV-MA-AS2-03 B R2012 + OIV MA-AS311-02 R2009 |
| Estratto secco totale (1÷310 g/l) *Total extract* (1 *to* 310 g/l), escluso il saccarosio | OIV-MA-AS2-03 B R2012 |
| Glucosio e fruttosio (0,2÷300 g/l) *Glucose and fructose* (0,2÷300 g/l) | OIV-MA-AS311-02 R2009 |
| Massa volumica e densità relativa a 20°C (0,9÷1,1 Kg/l, 0,9÷1,1) *Density and relative density at* 20°C (0.9 *to* 1.1 Kg/l, 0.9 *to* 1.1) | OIV-MA-AS2-01A Par.5 R2012 |
| pH (3÷7 un. pH) | OIV-MA-AS313-15 R2011 |
| Titolo alcolometrico volumico (4÷18% *vol) Alcoholic strength by volume* (4 *to* 18 vol%) | OIV-MA-AS312-01A R2009 metodo 4.B |
| Titolo alcolometrico volumico potenziale, Titolo alcolometrico volumico totale (0,02÷18% vol, 4÷36% *vol) Alcoholic strength by volume, Potential alcoholic strength by volume* (0.02÷18% vol, 4 *to* 36% *vol)* (da calcolo) | Reg. CE 491/2009 allegato I p.to 15 + OIV MA-AS312-01 A R2009 + OIV MA-AS311-02 R2009 |

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino al 3 maggio 2021 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio di analisi e ricerca dell'Istituto Nord Est Qualità, perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 dicembre 2017

*Il dirigente:* POLIZZI

**18A00398**

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 10 gennaio 2018.

**Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 32 del 21 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017, n. 38 dell'8 settembre 2017 e n. 39 dell'8 settembre 2017.** (Ordinanza n. 46).

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017 con cui l'on. Paola De Micheli è stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione

nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e in particolare:

l'art. 2, comma 1, lettera *b)*, il quale prevede che il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I del medesimo decreto, sovraintendendo all'attività dei Vice Commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli stessi;

l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

l'art. 2, comma 2-*bis*, il quale prevede che agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'art. 23, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse di cui all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto;

l'art. 3, comma 3, il quale prevede che gli Uffici speciali per la ricostruzione, fra l'altro, curano l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata;

l'art. 3, comma 4, il quale prevede che gli Uffici speciali per la ricostruzione operano come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi, e che, fermo restando ciò, i comuni procedono allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, nonché all'adozione dell'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente e assicurando il necessario coordinamento con l'attività di quest'ultimo;

l'art. 5, comma 1, lettera *a)*, n. 2), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, provvede a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato, e fra questi gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione puntuale con adeguamento sismico delle abitazioni e attività produttive danneggiate o distrutte che presentano danni gravi;

l'art. 5, comma 1, lettera *f)*, il quale prevede che ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori interessati dagli eventi sismici il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, provvede a stabilire i parametri per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici;

l'art. 5, comma 2, lettera *a)*, il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato art. 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto stesso, provvede all'erogazione dei contributi, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte, fra l'altro, agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili ad uso abitativo e produttivo distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

l'art. 5, comma 2, lettera *g)*, il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato art. 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto stesso, provvede all'erogazione dei contributi, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte, fra l'altro, agli interventi di delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità;

l'art. 6, comma 1, il quale stabilisce l'entità dei contributi che possono essere previsti per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica;

l'art. 6, comma 7, il quale prevede, fra l'altro, che il Commissario straordinario provvede a predisporre d'intesa con i Vice Commissari un prezzario unico interregionale sulla base del quale gli interessati provvederanno a redigere i computi metrici estimativi allegati alle domande di contributo;

l'art. 8, il quale detta disposizioni per gli interventi di immediata esecuzione sugli immobili che hanno riportato danni lievi al fine di consentire il rapido rientro delle persone e dei nuclei familiari presso le proprie abitazioni;

l'art. 12, comma 6, il quale prevede fra l'altro che, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, e che nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi;

l'art. 14, e in particolare il comma 4-*bis*, il quale prevede che, ferme restando le previsioni dell'art. 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti degli interventi di ricostruzione pubblica e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge, i soggetti attuatori possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'art. 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge, e che l'affidamento degli incarichi in questione è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-*bis* e seguenti dell'art. 50-*bis* del decreto-legge, in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è attuato mediante procedu-

re negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale;
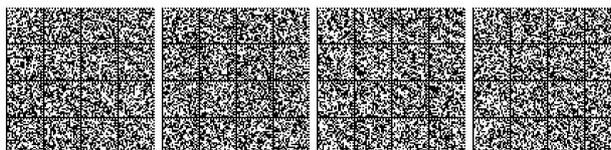
l'art. 30, comma 6, il quale prevede per gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione l'obbligo di iscrizione in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di missione istituita presso il Ministero dell'interno a norma del comma 1 del medesimo art. 30 e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori;

l'art. 34, comma 7, il quale prevede che, per gli interventi di ricostruzione privata, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi professionali che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 2016, modificata dall'ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 2017, con la quale è stata dettata la disciplina di dettaglio per l'avvio degli interventi di ricostruzione immediata sugli immobili che hanno riportato danni lievi, e in particolare l'art. 4, comma 2, che ha fatto rinvio a quanto stabilito dall'art. 8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 quanto a termini e modalità di richiesta e concessione dei contributi per i detti interventi;

Vista l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 2016, con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016, il Prezzario unico da utilizzare per i computi metrici estimativi da allegare ai progetti di ricostruzione e alle domande di concessione dei relativi contributi;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 2016, modificata dall'ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 2017, con la quale, a integrazione della precedente ordinanza n. 4, sono stati individuati i criteri e i costi parametrici per l'erogazione dei contributi per gli interventi di ricostruzione immediata eseguiti sugli immobili con danni lievi;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del 14 dicembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 2016, modificata dall'ordinanza 9 gennaio 2017, n. 12, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2017 e dall'ordinanza 8 settembre 2017, n. 36, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2017, recante disciplina della delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 12 del 21 dicembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2017, modificata dall'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2017, con la quale è stato approvato il Protocollo d'intesa sottoscritto fra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica, a norma dell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2017, modificata dall'ordinanza n. 30 del 21 giugno 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 4 luglio 2017, con la quale sono state dettate misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 2017, modificata dall'ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 017, e dall'ordinanza n. 28 del 9 giugno 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2017 del 10 maggio 2017, con la quale sono state dettate le misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 4 luglio 2017, recante la disciplina della «Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto. Approvazione criteri e secondo programma interventi immediati» e, in particolare, l'art. 6-*bis*;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2017, modificata dall'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017, recante approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 37 dell'8 settembre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2017, recante «Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016» e, in particolare, l'art. 2 contenente la disciplina relativa all'attività di progettazione;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 38 dell'8 settembre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2017, recante «Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
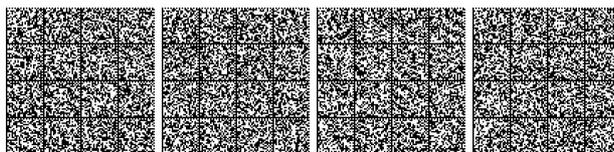
n. 42» e, in particolare, l'art. 2 contenente la disciplina relativa all'attività di progettazione;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 39 dell'8 settembre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2017, recante «Principi di indirizzo per la pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016» e, in particolare, l'art. 10 concernente i costi dell'attività di pianificazione;

Rilevato che, a seguito delle modifiche apportate alla normativa primaria sopra richiamata per effetto della legge di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017, si rende necessario provvedere a revisione e integrazione delle suindicate ordinanze nn. 4, 8 e 9 del 2016 e nn. 13, 19, 32, 33, 37, 38 e 39 del 2017, al fine di adeguarne la disciplina alle nuove disposizioni entrate in vigore;

Ritenuto che ulteriori modifiche e integrazioni si rendono necessarie per venire incontro alle esigenze rappresentate dagli Uffici speciali per la ricostruzione e dalle rappresentanze dei professionisti, sulla base dell'esperienza pratica dei primi mesi di applicazione della disciplina relativa alla ricostruzione ed al ripristino con miglioramento sismico degli edifici ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici;

Vista l'intesa espressa dalle Regioni interessate nella cabina di coordinamento del 7 dicembre 2017;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

*Modifiche all'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016*

1. All'art. 2 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le comunicazioni di avvio dei lavori di cui all'art. 8, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono presentate dai soggetti legittimati agli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 dello stesso decreto mediante la procedura informatica predisposta dal Commissario straordinario. Le dette comunicazioni costituiscono comunicazione di inizio lavori asseverata ai fini delle successive verifiche di conformità urbanistica ed edilizia, come disposto dall'art. 8, comma 3, del predetto decreto-legge»;

*b)* al comma 2, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: «*d)* estremi della scheda FAST, AeDES o GL-AeDES che attesti l'inutilizzabilità dell'edificio;»;

*c)* al comma 5, lettera *f)*, dopo le parole: «impresa appaltatrice» sono inserite le seguenti: «nonché con le imprese incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o delle prove di laboratorio sui materiali».

2. All'art. 4 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 dell'17 novembre 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nel termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori, i soggetti legittimati depositano presso l'Ufficio speciale, con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 2, la documentazione che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori e che sia comunque necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, per le valutazioni in ordine alla conformità urbanistica ed edilizia e per il deposito del progetto strutturale o per l'autorizzazione sismica.»;

*b)* dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. Per gli interventi su edifici a destinazione produttiva, le determinazioni relative al titolo abilitativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, sono adottate con le modalità di cui all'art. 9, comma 1, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017.»;

*c)* il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La domanda depositata a norma del comma 2 contiene in ogni caso l'indicazione dell'importo del costo ammissibile a contributo, calcolato ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016.»

3. Nell'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, dopo l'art. 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis* (*Domanda di contributo presentata prima dell'avvio dei lavori*). – 1. La domanda di contributo relativa agli interventi di rafforzamento locale di cui all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza, per i quali non sia preventivamente intervenuto l'inizio dei lavori è presentata all'Ufficio speciale per la ricostruzione nei termini e con le modalità di cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i. mediante la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario.

2. La domanda di contributo, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che costituisce anche richiesta di titolo abilitativo edilizio nonché deposito del progetto strutturale o richiesta di autorizzazione sismica, deve contenere, per ciascuna unità immobiliare compresa nell'edificio e con riferimento alla data degli eventi sismici, le indicazioni e la documentazione di cui agli articoli 2 e 4, comma 3, della presente ordinanza, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, lettera *b)*, ed al comma 5, lettere *d)* ed *e)* dell'art. 2.

3. Per l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori e la successiva ammissione a contributo, si applicano i commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'art. 12 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017.».
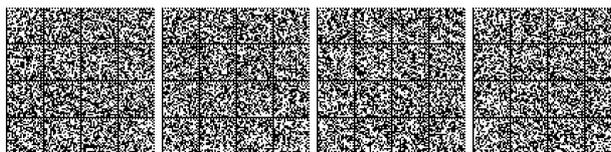
Art. 2.

*Modifiche all'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016*

1. All'art. 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano nei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Le stesse definiscono i criteri e parametri per la determinazione dei costi ammissibili a contributo e la successiva quantificazione dei contributi concedibili per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale di interi edifici che hanno riportato danni lievi a norma dell'art. 8 del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 2016.».

2. All'art. 2 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, il costo ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il costo dell'intervento e il costo convenzionale, secondo i parametri indicati nell'Allegato 1 alla presente ordinanza, in relazione alle diverse tipologie degli edifici interessati dagli interventi.»;

*b)* dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «5. Nel caso di edifici danneggiati, caratterizzati dalla contestuale presenza di unità immobiliari non utilizzabili al momento dell'evento sismico ed altre che risultino utilizzabili a fini abitativi o produttivi, il costo ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il costo convenzionale calcolato sull'intera superficie, compresa quella non utilizzabile al momento del sisma, e il costo dell'intervento indispensabile per assicurare l'agibilità strutturale dell'intero edificio, le finiture sulle parti comuni nonché le finiture sulle parti di proprietà esclusiva relative alle unità immobiliari utilizzabili.»

3. All'art. 3 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, lettera *a)*, le parole da «e vincolati» fino alla fine sono soppresse;

*b)* alla lettera *b)* dopo le parole «ai sensi» sono inserite le parole «dell'art. 136 e»;

*c)* dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «3. Gli incrementi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 non sono cumulabili».

4. All'art. 6 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La comunicazione di inizio lavori presentata a norma dell'art. 2 dell'ordinanza commissariale n. 4 del 17 novembre 2016 costituisce comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, anche in deroga all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In particolare, con la perizia ivi allegata si assevera che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici e al regolamento edilizio, e sono eseguiti nel rispetto della normativa in materia sismica per gli interventi di rafforzamento locale di cui al punto 8.4.3 delle NTC08 e di quella sull'efficientamento energetico nell'edilizia.»;

*b)* il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvio dei lavori e comunque non oltre il 30 aprile 2018, gli interessati devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la domanda di contributo corredata dalla documentazione necessaria. Entro il medesimo termine del 30 aprile 2018, possono altresì presentare domanda di contributo, con le medesime modalità, anche i soggetti che non abbiano già comunicato l'avvio dei lavori. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al presente comma determina l'inammissibilità della domanda di contributo. Ricevuta la domanda di contributo l'Ufficio speciale per la ricostruzione effettua la verifica in merito alla legittimazione del soggetto richiedente e ne dà comunicazione al comune territorialmente competente.»;

*c)* dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-*bis*. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'ultimo periodo del comma 3, il comune procede allo svolgimento dell'attività istruttoria verificando l'insussistenza di condizioni ostative all'intervento a norma dell'art. 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e adotta le proprie determinazioni dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione. Qualora, in conseguenza dei danni causati dal sisma alle strutture comunali ed alla documentazione ivi contenuta, risulti impossibile disporre della documentazione necessaria per le verifiche di conformità urbanistica ed edilizia dell'immobile interessato dalla domanda di contributo, l'istruttoria di cui al precedente periodo può basarsi su ogni altra informazione, dato o documento, anche di natura fiscale, in possesso del comune o acquisito presso altre pubbliche amministrazioni. In tali ipotesi, l'utilizzo dei predetti documenti è consentito previa deliberazione della Giunta comunale che attesti l'impossibilità di avvalersi di documentazione del comune per le ragioni di cui al periodo precedente.

3-*ter*. All'istruttoria comunale di cui al precedente comma 3-*bis* si applicano le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 10 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017.»;

*d)* il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'Ufficio speciale nei trenta giorni successivi alla comunicazione delle determinazioni assunte ai sensi dei commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, ovvero allo scadere del termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui all'ultimo periodo del comma 3, la quale costituisce il termine entro il quale il comune può esercitare i poteri inibitori sulla comunicazione di cui all'art. 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, provvede all'istruttoria sulla domanda di contributo presentata a norma degli articoli 4 e 4-*bis* dell'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016 sulla base della documentazione presentata, dando priorità alle istanze relative alle unità immobiliari ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio, e sulla base del costo ammissibile individuato ai sensi del comma 1 dell'art. 2
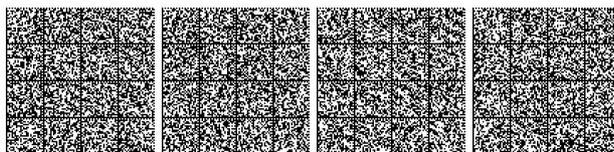
della presente ordinanza determina il contributo concedibile. Entro i successivi dieci giorni, il Vice Commissario delegato emette il provvedimento di concessione del contributo ovvero di rigetto dell'istanza, informandone il richiedente, l'istituto di credito prescelto e il comune. In caso di accoglimento dell'istanza di contributo, l'Ufficio provvede altresì a richiedere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e il codice CIG. Ove si renda necessaria un'integrazione della domanda, il termine previsto dal presente comma è sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazioni ed il deposito delle stesse e, in ogni caso, per un tempo non superiore a trenta giorni.»;

*e)* il comma 5 è soppresso;

*f)* dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «7. Il provvedimento di concessione del contributo non può in ogni caso essere emesso se non risultano acquisiti, dalla domanda di contributo ovvero all'esito della successiva istruttoria, gli estremi dell'ordinanza di inagibilità dell'edificio interessato.»

5. All'art. 7 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, primo alinea, le parole da «da formulare» a «contributo» sono soppresse;

*b)* al comma 2, lettera *d)*, le parole «a favore del Commissario straordinario» sono sostituite dalle parole «a favore del Vice Commissario» e le parole «di cui all'art. 106» sono sostituite dalle parole «di cui all'art. 107»;

*c)* al comma 4, primo alinea, le parole: «al momento dell'» sono sostituite dalle parole: «dopo l»;

*d)* al comma 4, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Il beneficiario può inoltre chiedere siano integralmente rimborsate le spese ammissibili, sostenute e documentate mediante produzione di fatture, per indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali affidate dal soggetto legittimato o dal progettista dallo stesso incaricato a imprese specializzate, purché queste risultino iscritte all'Anagrafe di cui all'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016.».

6. All'Allegato 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al § 1, dopo parole «n. 207 del 2010,» sono inserite le parole: «al netto dei ribassi ottenuti mediante la procedura selettiva per la selezione dell'impresa e»;

*b)* al § 1, le parole da «Nel caso di» a «destinato alle abitazioni.» sono soppresse;

*c)* al § 3, in parentesi, dopo le parole «ed industriale,» sono aggiunte la parole: «esclusi in ogni caso quelli con tipologia edilizia assimilabile a quella abitativa».

Art. 3.

*Modifiche all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016*

1. All'art. 4 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1-*bis* le parole «di cui all'art. 2, comma 1,» sono sostituite dalle parole «di cui all'art. 1, comma 2,».

2. All'art. 5 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del 14 dicembre 2016 il comma 12 è sostituito con il seguente: «12. L'autorizzazione di cui al comma 11 è rilasciata previa sommaria istruttoria dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, sentito il Comune, in ordine all'autorizzabilità dell'intervento richiesto in deroga agli strumenti urbanistici, nonché sotto il profilo ambientale e sanitario. La predetta autorizzazione tiene luogo di ogni provvedimento autorizzatorio richiesto dalla normativa vigente e abilita immediatamente il richiedente all'esecuzione della delocalizzazione.».

3. All'art. 8 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Per le spese tecniche, si applicano le percentuali di cui all'art. 8 dell'Allegato 1 all'ordinanza del Commissario straordinario n. 29 del 9 giugno 2017».

Art. 4.

*Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017*

1. All'art. 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2-*bis* le parole da «o certificazione» ad «altra p.a.» sono soppresse;

*b)* dopo il comma 2-*ter* è aggiunto il seguente: «2-*quater*. I proprietari di immobili distrutti o che hanno subito danni gravi, dichiarati inagibili con ordinanza sindacale e adibiti, alla data degli eventi sismici, all'esercizio dell'attività di impresa di cui al comma 2 sulla base di un contratto di locazione, possono beneficiare dei contributi di cui al comma 2-*ter*, secondo le modalità definite nel comma medesimo, sostituendosi ai locatari i quali abbiano cessato l'attività o comunque rinunciato alla richiesta dei medesimi contributi. I contributi possono essere concessi a condizione che il richiedente documenti il permanere dei requisiti di ammissibilità elencati nell'Allegato 1 alla presente ordinanza e il rispetto degli obblighi posti dal successivo art. 19.»

2. All'art. 2 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, sono apportate le seguenti modifiche: dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «9. Nel caso di edifici classificati con esito B o C a seguito di verifica di agibilità con schede AeDES e che, sulla base della perizia eseguita dal tecnico incaricato, risultino aver comunque subito danni gravi come definiti dalla Tabella 1 di cui all'Allegato 2 alla presente ordinanza, la verifica preliminare del livello di danno è eseguita con le modalità di cui al successivo art. 6-*bis*.».

3. All'art. 3 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, primo periodo, dopo le parole «messa in sicurezza» sono inserite le parole: «(come definite dal «Manuale per la compilazione della scheda di 1° livello - AeDES» approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011)»;

*b)* dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-*bis*. Nel caso di edifici danneggiati adibiti ad uso produttivo, caratterizzati dalla contestuale presenza di unità immobiliari non utilizzabili al momento dell'evento sismico ed altre che risultino utilizzabili a fini abitativi o produttivi, il costo ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il costo convenzionale calcolato sull'intera superficie, compresa quella non utilizzabile al momento del sisma, e il costo dell'intervento indispensabile per assicurare l'agibilità strutturale dell'intero edificio, le finiture sulle parti comuni nonché le finiture sulle parti di proprietà esclusiva relative alle unità immobiliari utilizzabili a fini abitativi.»;

*c)* il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Le spese tecniche per la progettazione sono ammesse a contributo ed erogate con il primo stato di avanzamento lavori (SAL 0), nella misura massima del 80% del contributo ammissibile per le stesse spese. L'importo rimanente, destinato a compensare le altre prestazioni professionali, è proporzionalmente ripartito nei successivi SAL. In tale occasione, il beneficiario può inoltre chiedere che siano integralmente rimborsate le spese ammissibili, sostenute e documentate mediante produzione di fatture, per indagini preliminari geognostiche e prove di laboratorio sui materiali affidate dal soggetto legittimato o dal progettista incaricato ad imprese specializzate, purché queste siano iscritte all'Anagrafe di cui all'art. 30 del decreto-legge.»;

*d)* al comma 9, le parole da «ad esclusivo uso» ad «analoghe» sono soppresse.

4. All'art. 5 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, dopo il comma 5-*quater* è aggiunto il seguente: «5-*quinquies*. Le spese sostenute dai soggetti di cui all'art. 1, successivamente alla data del sisma, per la gestione e il mantenimento del ciclo produttivo dei prodotti di cui all'art. 2, comma 5, lettera *d)*, che, pur non risultando danneggiati, necessitano per il mantenimento e protezione delle certificazioni di un procedimento di maturazione che risulti interrotto per effetto dell'inagibilità dell'edificio in cui era insediata l'attività produttiva, sono ammissibili a rimborso nella percentuale del 60% del costo annuale documentato dal richiedente per il conferimento a terzi di parte delle lavorazioni dei predetti prodotti, fino al ripristino o ricostruzione dell'edificio danneggiato.».

5. Nell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, dopo l'art. 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis* (*Determinazione preventiva del livello operativo*). – 1. I soggetti legittimati possono chiedere all'Ufficio speciale per la ricostruzione, mediante la piattaforma informatica predisposta dal Commissario straordinario ovvero a mezzo PEC, una valutazione preventiva alla richiesta di contributo in ordine alla definizione del livello operativo secondo quanto indicato nella tabella 5 dell'Allegato 1 alla presente ordinanza.

2. Alla richiesta di cui al comma 1, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere allegata la necessaria documentazione ai fini della determinazione del livello operativo ottenuto sulla base della combinazione degli «stati di danno» e dei «gradi di vulnerabilità» stabiliti nelle tabelle 2 e 4 dell'Allegato 1 alla presente ordinanza.

3. L'Ufficio speciale, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1, procede alla valutazione del livello operativo per l'edificio danneggiato e ne dà comunicazione, con le medesime modalità di cui al comma 1, al richiedente.

4. In nessun caso la richiesta di cui al presente art. può comportare proroghe ai termini fissati per la presentazione delle domande di contributo.».

6. All'art. 7 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, le parole «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle parole «31 ottobre 2018».

7. All'art. 8 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: «*d)* gli estremi della scheda FAST, AeDES o GL-AeDES che attesti l'inutilizzabilità dell'edificio;»;

*b)* al comma 2, la lettera *b)* è soppressa;

*c)* al comma 2, in fine, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente: «*d)* l'importo del costo ammissibile a contributo, calcolato ai sensi dell'art. 3 della presente ordinanza.»;

*d)* al comma 3, le lettere *c)*, *d)*, ed *e)* sono soppresse;

*e)* al comma 3, lettera *f)*, le parole «e di non avere rapporti con l'impresa appaltatrice» sono soppresse.

8. L'art. 9 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Titolo abilitativo per gli interventi sugli edifici*). – 1. Nei casi di cui all'art. 8 della presente ordinanza, qualora sia stato costituito lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge, l'Ufficio speciale per la ricostruzione che riceve la domanda di contributo ai sensi del precedente art. 7, all'esito della verifica preliminare di cui al comma 1 dell'art. 13, provvede all'istruttoria finalizzata al rilascio del titolo unico di cui all'art. 7 decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Contestualmente, l'Ufficio speciale trasmette al comune territorialmente competente con le modalità informatiche di cui all'art. 7, comma 1, la documentazione necessaria per le verifiche di competenza in ordine alla conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento. Negli altri casi, l'Ufficio speciale all'esito della verifica preliminare di cui al comma 1 dell'art. 13 trasmette al comune anche la documentazione necessaria per il rilascio del titolo unico di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010.

2. La domanda di contributo, corredata degli elaborati e dei documenti di cui all'art. 8, comma 3, lettera *b)*, punto *ii)*, costituisce Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o domanda di permesso a costruire ai sensi dell'art. 20 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica in relazione al tipo di intervento che deve essere eseguito. La domanda, corredata degli elaborati di cui all'art. 8, comma 3, lettera *b)*, punto *iii)*, costituisce deposito del progetto strutturale o

richiesta di autorizzazione preventiva ai sensi della vigente normativa per le costruzioni in zona sismica.

3. Nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il comune procede allo svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata al rilascio del titolo abilitativo edilizio o all'assunzione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi da essa prodotti e adotta le proprie determinazioni dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione. Nei casi di cui all'ultimo periodo del precedente comma 1, nel medesimo termine il comune provvede anche all'istruttoria finalizzata al rilascio del titolo unico di cui agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010. Qualora, in conseguenza dei danni causati dal sisma alle strutture comunali ed alla documentazione ivi contenuta, risulti impossibile disporre della documentazione necessaria per le verifiche di conformità urbanistica ed edilizia dell'immobile interessato dalla domanda di contributo, l'istruttoria di cui al precedente periodo può basarsi su ogni altra informazione, dato o documento, anche di natura fiscale, in possesso del comune o acquisito presso altre pubbliche amministrazioni. In tali ipotesi, l'utilizzo dei predetti documenti è consentito previa deliberazione della Giunta comunale che attesti l'impossibilità di avvalersi di documentazione del comune per le ragioni di cui al periodo precedente.

4. All'istruttoria comunale di cui al precedente comma 3 si applicano le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 10 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017.

5. Qualora l'intervento riguardi un edificio sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o di tutela dei beni culturali, il progetto è sottoposto al parere della conferenza regionale di cui all'art. 16, comma 4, del decreto-legge. A tal fine, il Presidente della Regione - Vice Commissario competente provvede a convocare la conferenza entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione del Comune di cui al primo periodo del precedente comma 3.

6. Il provvedimento di concessione del contributo non può in ogni caso essere emesso se per qualsiasi motivo il comune non ha rilasciato il titolo edilizio ai sensi del comma 3.».

9. All'art. 13 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In caso di esito positivo dell'accertamento di cui al precedente comma 1, l'Ufficio speciale procede all'istruttoria di cui all'art. 9 e, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Comune di cui al comma 3 del medesimo art. 9, acquisisce l'autorizzazione ai fini sismici prevista dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e l'eventuale parere della conferenza regionale, verifica l'ammissibilità al finanziamento dell'intervento, approva il progetto per l'importo ritenuto congruo e provvede a richiedere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e il codice CIG dandone comunicazione al richiedente mediante la procedura informatica a tal fine predisposta.»;

*b)* dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. Nel caso di interventi su edifici di cui agli articoli 3 e 4, il soggetto legittimato, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, a pena di improcedibilità della domanda di contributo, trasmette all'Ufficio speciale:

*a)* l'indicazione dell'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla quale possono partecipare solo le imprese che:

risultino iscritte nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 e che, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo, abbiano altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;

non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015;

siano in possesso, per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, della qualificazione ai sensi dell'art. 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

*b)* documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l'individuazione dell'impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta;

*c)* dichiarazione autocertificativa con la quale l'impresa incaricata di eseguire i lavori attesti di essere iscritta nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016;

*d)* dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori attesti di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con l'impresa appaltatrice e con le eventuali imprese subappaltatrici, nonché con le imprese incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o le prove di laboratorio sui materiali, né di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse.

4-*ter*. L'Ufficio speciale, al ricevimento della documentazione di cui al comma 4-*bis*, determina il contributo da concedere e lo comunica al Vice Commissario con la procedura informatica predisposta dal Commissario straordinario.».

*c)* al comma 5, dopo le parole «comma 2» sono inserite le parole «ovvero dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4-*ter*»;

*d)* il comma 6 è soppresso.
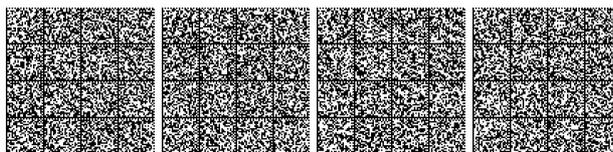
10. L'art. 14-*bis* dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 è sostituito dal seguente:

«Art. 14-*bis* (*Edifici ubicati in aree interessate da dissesti idrogeologici*). – 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione eseguiti su edifici ubicati in aree, individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) o da altri strumenti di pianificazione o programmazione approvati dalle Autorità competenti, quali:

*a)* fasce fluviali a maggiore pericolosità o a maggiore rischio di esondazione;

*b)* aree suscettibili di instabilità dinamiche in fase sismica come le zone in frana con livello di rischio elevato o molto elevato (R3 o R4), le zone di rispetto per faglie attive e capaci, per liquefazione o per cavità sotterranee instabili.

2. Nelle aree di cui al comma 1, in assenza di opere di mitigazione della pericolosità e del rischio indicate dal PAI o dagli altri strumenti approvati dalle autorità competenti, gli interventi edilizi sono possibili alle sole condizioni previste e nei limiti stabiliti dagli stessi piani e dalla normativa vigente.

3. Qualora nelle aree di cui al comma 1 siano previsti interventi di mitigazione del rischio finanziati dai piani sui dissesti idrogeologici di cui all'art. 14, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge sono ammissibili anche altri interventi diversi da quelli di cui al comma 2 purché gli edifici ripristinati o ricostruiti vengano utilizzati dopo l'esecuzione delle opere di mitigazione.

4. Nel caso in cui gli edifici ubicati nelle zone di cui al comma 1, a seguito di determinazione dell'Autorità competente, non possano essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente, il Vice Commissario può autorizzarne la ricostruzione in altri siti non pericolosi e non suscettibili di instabilità dinamiche, individuati tra quelli già edificabili dallo strumento urbanistico vigente ovvero resi edificabili a seguito di apposita variante.

5. Per la ricostruzione degli edifici di cui al comma 4 può essere concesso un contributo determinato sulla base del costo parametrico previsto nella Tabella 6 dell'Allegato 2 alla presente ordinanza per il livello operativo L4 calcolato sulla superficie utile dell'edificio da delocalizzare, incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di acquisto od esproprio dell'area e comunque fino al \30%. L'area dove insiste l'edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a cura del proprietario, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona.».

11. All'art. 16 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 3, primo periodo, le parole da «da formulare» a «domanda» sono soppresse;

*b)* al comma 3, ultimo periodo, le parole «di cui all'art. 106» sono sostituite dalle parole «di cui all'art. 107»;

*c)* il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Ai fini dell'erogazione della quota di contributo per spese tecniche di cui all'art. 3, comma 8, della presente ordinanza, il beneficiario, nel termine di cinque giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione del contributo da parte del richiedente, inoltra tramite procedura informatica la richiesta all'Ufficio speciale, allegando fattura o nota pro forma di importo pari a quanto richiesto.».

12. Il § 4 dell'Allegato 1 all'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 è sostituito dal seguente: «Per quanto riguarda esclusivamente le persone fisiche che chiedono i contributi in qualità di proprietari di immobili ad uso produttivo, deve essere dimostrata la presenza all'interno dell'immobile, alla data del sisma, di un'attività produttiva avente i requisiti di cui all'art. 1, comma 2 della presente ordinanza».

Art. 5.

*Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017*

1. All'art. 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 3 le parole «diritti reali di garanzia» sono sostituite dalle parole «diritti reali di godimento».

2. All'art. 2 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* il comma 3 è soppresso;

*b)* al comma 5, in principio, sono aggiunte le parole: «Fermo restando quanto stabilito dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 in ordine alla legittimazione a richiedere il contributo,»;

*c)* dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «8. Nel caso di edifici classificati con esito B o C a seguito di verifica di agibilità con schede AeDES e che, sulla base della perizia eseguita dal tecnico incaricato, risultino aver comunque subito danni gravi come definiti dalla Tabella 1 di cui all'Allegato 2 alla presente ordinanza, la verifica preliminare del livello di danno è eseguita con le modalità di cui al successivo art. 6-*bis*.».

3. All'art. 3 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, lettera *c)*, le parole «appartenenti alla Classe d'uso II e classificati» sono soppresse.

4. All'art. 5 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, primo periodo, dopo le parole «messa in sicurezza» sono inserite le parole: «(come definite dal «Manuale per la compilazione della scheda di 1° livello - AeDES» approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011)»;

*b)* al comma 7 le parole «livello operativo» sono sostituite con le parole «costo parametrico»;

*c)* il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Nel pieno rispetto degli strumenti urbanistici, della pianificazione di settore e della legislazione vigente, e previo parere favorevole del comune e degli enti preposti alla tutela dei vincoli, gli edifici che rientrano nei livelli operativi L1, L2 ed L3 di cui al successivo art. 6 possono, previa acquisizione del titolo abilitativo, essere demoliti

e ricostruiti anche in altro sedime edificabile nello stesso comune.»;

*d)* al comma 12, in fine, dopo le parole «di nuova costruzione» sono aggiunte le parole: «, con esclusione dei costi di demolizione».

5. Nell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, dopo l'art. 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis* (*Determinazione preventiva del livello operativo*). – 1. I soggetti legittimati possono chiedere all'Ufficio speciale per la ricostruzione, mediante la procedura informatica predisposta dal Commissario straordinario ovvero a mezzo PEC, una valutazione preventiva alla richiesta di contributo in ordine alla definizione del livello operativo secondo quanto indicato nella tabella 5 dell'Allegato 1 alla presente ordinanza.

2. Alla richiesta di cui al comma 1, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere allegata la necessaria documentazione ai fini della determinazione del livello operativo ottenuto sulla base della combinazione degli «stati di danno» e dei «gradi di vulnerabilità» stabiliti nelle Tabelle 2 e 4 dell'Allegato 1 alla presente ordinanza.

3. L'Ufficio speciale, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1, procede alla valutazione del livello operativo per l'edificio danneggiato e ne dà comunicazione, con le medesime modalità di cui al comma 1, al richiedente.

4. In nessun caso la richiesta di cui al presente articolo può comportare proroghe ai termini fissati per la presentazione delle domande di contributo.»

6. All'art. 7 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le spese tecniche per la progettazione sono ammesse a contributo ed erogate con il primo stato di avanzamento lavori (SAL 0), nella misura massima del 80% del contributo ammissibile per le stesse spese. L'importo rimanente, destinato a compensare le altre prestazioni professionali, è proporzionalmente ripartito nei successivi SAL. In tale occasione, il beneficiario può inoltre chiedere che siano integralmente rimborsate le spese ammissibili, sostenute e documentate mediante produzione di fatture, per indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali affidate dal soggetto legittimato o dal progettista incaricato ad imprese specializzate, purché queste siano iscritte nell'Anagrafe di cui all'art. 30 del decreto-legge.».

7. All'art. 8 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-*bis*. Il contributo per le spese di cui al comma 1 è corrisposto con le modalità di cui all'art. 14 in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori, previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute e documentate relative all'attività professionale svolta.».

8. All'art. 9 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1 le parole «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle parole «31 ottobre 2018»;

*b)* al comma 2, in fine, dopo la lettera f. è aggiunta la seguente: «g. l'importo del costo ammissibile a contributo, calcolato ai sensi dell'art. 6, comma 1, della presente ordinanza.»;

*c)* al comma 3, la lettera *b)* è soppressa;

*d)* al comma 4, lettera *b)*, dopo il punto vi. è inserito il seguente: «vi-*bis*. per i soli progetti riconducibili alla tipologia della ristrutturazione edilizia di interi edifici di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni tecniche in materia di barriere architettoniche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13;»;

*e)* al comma 4, le lettere *d)*, ed *e)* sono soppresse;

*f)* al comma 4, lettera *f)*, le parole da «e di non avere» fino alla fine sono soppresse.

9. All'art. 10 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'Ufficio speciale, che riceve la domanda a norma del comma 1, all'esito della verifica preliminare di cui al comma 1 dell'art. 12, trasmette al comune territorialmente competente, con le modalità informatiche di cui all'art. 7, comma 1, la documentazione necessaria per le verifiche di competenza in ordine alla conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento.»;

*b)* il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Entro sessanta giorni dalla trasmissione degli atti di cui al comma 3, il comune procede allo svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata al rilascio del titolo abilitativo edilizio o all'assunzione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi da essa prodotti e adotta le proprie determinazioni dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione. Qualora, in conseguenza dei danni causati dal sisma alle strutture comunali ed alla documentazione ivi contenuta, risulti impossibile disporre della documentazione necessaria per le verifiche di conformità urbanistica ed edilizia dell'immobile interessato dalla domanda di contributo, l'istruttoria di cui al precedente periodo può basarsi su ogni altra informazione, dato o documento, anche di natura fiscale, in possesso del comune o acquisito presso altre pubbliche amministrazioni. In tali ipotesi, l'utilizzo dei predetti documenti è consentito previa deliberazione della Giunta comunale che attesti l'impossibilità di avvalersi di documentazione del comune per le ragioni di cui al periodo precedente.»;

*c)* i commi 5 e 6 sono soppressi;

*d)* il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Qualora, sulla base di quanto dichiarato in sede di richiesta di contributo ovvero nel corso della verifica di cui al comma 4, si accerti che l'immobile oggetto dell'intervento è interessato da abusi parziali o totali, ancorché per gli stessi non siano stati emessi provvedimenti sanziona-

tori, se questi risultano sanabili sulla base della vigente normativa urbanistica e il soggetto interessato non abbia provveduto a chiedere la sanatoria ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comune invita il richiedente a presentare la relativa istanza entro un termine non superiore a trenta giorni, quantificando gli oneri da corrispondere; in caso di inutile decorso del predetto termine, il comune informa l'Ufficio speciale che provvede a definire la domanda di contributo con dichiarazione di improcedibilità.»;
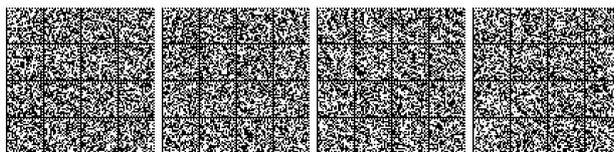
*e)* il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Nelle ipotesi di cui al comma 7, qualora l'interessato presenti l'istanza di sanatoria entro il termine stabilito dal Comune, non si applica il termine di cui al comma 4 e il comune provvede a definire con unico provvedimento la richiesta di sanatoria e l'istruttoria sul titolo abilitativo per gli interventi di ricostruzione entro quaranta giorni dal deposito dell'istanza di sanatoria.».

10. All'art. 12 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Comune di cui al comma 4 dell'art. 10, e purché l'accertamento di cui al precedente comma 1 abbia avuto esito positivo, l'Ufficio speciale, previa verifica degli esiti dell'istruttoria sulla conformità urbanistica dell'intervento e dando priorità alle istanze relative a unità immobiliari adibite ad abitazione principale, acquisisce l'autorizzazione ai fini sismici prevista dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ed il parere della conferenza regionale con le modalità di cui al successivo comma 2-*bis*, verifica l'ammissibilità al finanziamento dell'intervento, approva il progetto per l'importo ritenuto congruo e provvede a richiedere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e il codice CIG dandone comunicazione al richiedente mediante la procedura informatica a tal fine predisposta.»;

*b)* dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-*bis*. Qualora l'intervento riguardi un edificio sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o di tutela dei beni culturali, il progetto è sottoposto al parere della conferenza regionale di cui all'art. 16, comma 4, del decreto-legge. A tal fine il Presidente di Regione - Vice Commissario competente provvede a convocare la conferenza entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del Comune di cui al comma 4 dell'art. 10.»;

*c)* dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. Il soggetto legittimato, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, a pena di improcedibilità della domanda di contributo, trasmette all'Ufficio speciale:

*a)* l'indicazione dell'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla quale possono partecipare solo le imprese che:

risultino iscritte nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 e che, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo, abbiano altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;

non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015;

siano in possesso, per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, della qualificazione ai sensi dell'art. 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

*b)* documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l'individuazione dell'impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta;

*c)* dichiarazione autocertificativa con la quale l'impresa incaricata di eseguire i lavori attesti di essere iscritta nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016;

*d)* dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori attesti di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore conordinato e continuativo o consulente, con l'impresa appaltatrice e con le eventuali imprese subappaltatrici, nonché con le imprese incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o le prove di laboratorio sui materiali, né di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse.

4-*ter*. L'Ufficio speciale, al ricevimento della documentazione di cui al comma 4-*bis*, determina il contributo da concedere e lo comunica al Vice Commissario con la procedura informatica predisposta dal Commissario straordinario.».

*d)* al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Vice Commissario, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4-*ter*, emette il provvedimento di concessione del contributo informandone il richiedente, l'istituto di credito ed il comune mediante la procedura informatica.»;

*e)* il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Nei casi di cui al comma 8 dell'art. 10, il termine di cui al comma 2 del presente articolo è di venti giorni e inizia a decorrere dal momento in cui l'Ufficio speciale riceve la comunicazione delle determinazioni definitive del comune in ordine all'istanza di sanatoria ed alla ammissibilità dell'intervento di ricostruzione. Il provvedimento di concessione del contributo non può in ogni caso essere emesso se per qualsiasi motivo il comune non ha comunicato le determinazioni assunte o rilasciato il titolo edilizio ai sensi del precedente art. 10.».

11. All'art. 13 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguen-

ti modifiche: prima del comma 1 è inserito il seguente: «01. Le comunicazioni di inizio e fine dei lavori, redatte dai direttori dei lavori, sono trasmesse immediatamente all'Ufficio speciale mediante le procedure informatiche di cui all'art. 7, comma 1.».
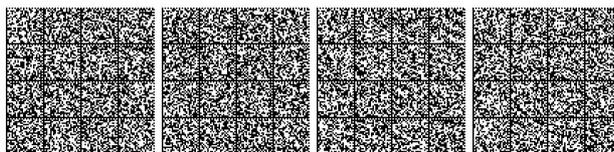
12. All'art. 14 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 7, l'interessato può chiedere il riconoscimento di un anticipo, fino al 20% dell'importo ammissibile a contributo, con il primo stato di avanzamento lavori (SAL 0), previa presentazione di apposita polizza fideiussoria. In tale ipotesi il richiedente, entro cinque giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione del contributo, inoltra all'Ufficio speciale tramite la procedura informatica la richiesta di anticipo, allegando la fattura e copia digitale della polizza fideiussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell'interesse dell'impresa affidataria dei lavori a favore del Vice Commissario, di importo pari all'anticipo richiesto. L'impresa provvede contestualmente ad inviare l'originale analogico della polizza al Vice Commissario, che la conserva per gli usi consentiti in caso di necessità e la svincola dopo la erogazione del contributo a saldo. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;

*b)* al comma 4, in fine, le parole «lettera *c)*» sono sostituite dalle parole «lettera *d)*»;

*c)* il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Ai fini dell'erogazione della quota di contributo per spese tecniche di cui all'art. 7, comma 2, della presente ordinanza, il beneficiario, nel termine di cinque giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione del contributo da parte del richiedente, inoltra tramite procedura informatica la richiesta all'Ufficio speciale, allegando fattura o nota pro forma di importo pari a quanto richiesto».

13. All'art. 15 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche: dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-*bis*. All'intervento unitario di cui al comma 5 può procedersi anche in presenza di due edifici danneggiati strutturalmente e funzionalmente interconnessi, senza l'applicazione delle maggiorazioni e gli incrementi di contributo di cui al presente articolo. In tali ipotesi, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 8.».

14. All'art. 16 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 3, le parole da «entro 150 giorni» a «decreto-legge n. 189/2016» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini di cui all'art. 11, comma 9, del decreto-legge».

15. All'art. 18 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche: il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Nel caso di edifici danneggiati, caratterizzati dalla contestuale presenza di unità immobiliari non utilizzabili al momento dell'evento sismico ed altre che risultino utilizzabili a fini abitativi o produttivi, il costo ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il costo convenzionale calcolato sull'intera superficie, compresa quella non utilizzabile al momento del sisma, e il costo dell'intervento indispensabile per assicurare l'agibilità strutturale dell'intero edificio, le finiture sulle parti comuni nonché le finiture sulle parti di proprietà esclusiva relative alle unità immobiliari utilizzabili.».

16. All'art. 19 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 2, le parole da «effettuate le verifiche» sono sostituite dalle parole: «all'esito dell'istruttoria condotta dal Comune».

17. All'art. 19 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 7 le parole «ed a quelli a destinazione pubblica» sono soppresse.

18. L'art. 22 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (*Edifici ubicati in aree interessate da dissesti idrogeologici*). – 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione eseguiti su edifici ubicati in aree, individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) o da altri strumenti di pianificazione o programmazione approvati dalle Autorità competenti, quali:

*a)* fasce fluviali a maggiore pericolosità o a maggiore rischio di esondazione;

*b)* aree suscettibili di instabilità dinamiche in fase sismica come le zone in frana con livello di rischio elevato o molto elevato (R3 o R4), le zone di rispetto per faglie attive e capaci, per liquefazione o per cavità sotterranee instabili.

2. Nelle aree di cui al comma 1, in assenza di opere di mitigazione della pericolosità e del rischio indicate dal PAI o dagli altri strumenti approvati dalle autorità competenti, gli interventi edilizi sono possibili alle sole condizioni previste e nei limiti stabiliti dagli stessi piani e dalla normativa vigente.

3. Qualora nelle aree di cui al comma 1 siano previsti interventi di mitigazione del rischio finanziati dai piani sui dissesti idrogeologici di cui all'art. 14, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge sono ammissibili anche altri interventi diversi da quelli di cui al comma 2 purché gli edifici ripristinati o ricostruiti vengano utilizzati dopo l'esecuzione delle opere di mitigazione.

4. Nel caso in cui gli edifici ubicati nelle zone di cui al comma 1, a seguito di determinazione dell'Autorità competente, non possano essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente, il Vice Commissario può autorizzarne la ricostruzione in altri siti non pericolosi e non suscettibili di instabilità dinamiche, individuati tra quelli già edificabili dallo strumento urbanistico vigente ovvero resi edificabili a seguito di apposita variante.

5. Per la ricostruzione degli edifici di cui al comma 4 può essere concesso un contributo determinato sulla base del costo parametrico previsto nella Tabella 6 per il livel-

lo operativo L4 calcolato sulla superficie utile dell'edificio da delocalizzare, incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di acquisto od esproprio dell'area e comunque fino al 30%. L'area dove insiste l'edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a cura del proprietario, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona.».
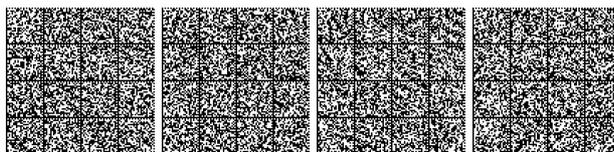
Art. 6.

*Modifiche all'ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017*

1. Il comma 3 dell'art. 6-*bis* dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 32 del 21 giugno 2017 è soppresso.

Art. 7.

*Modifiche all'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017*

1. Gli articoli 4 e 5 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017 sono soppressi.

Art. 8.

*Modifiche all'ordinanza n. 37 dell'8 settembre 2017*

1. Il comma 3 dell'art. 2 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 37 dell'8 settembre 2017 è soppresso.

Art. 9.

*Modifiche all'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017*

1. Il comma 3 dell'art. 2 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 37 dell'8 settembre 2017 è soppresso.

Art. 10.

*Modifiche all'ordinanza n. 39 dell'8 settembre 2017*

1. All'art. 10 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 39 dell'8 settembre 2017 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «7. Qualora all'esito dell'aggiudicazione dell'incarico di progettazione emerga l'insufficienza del contributo assegnato ai sensi dei commi 3 e 6, il Vice Commissario ne dà immediata comunicazione al Commissario straordinario. Quest'ultimo, previe le opportune verifiche, nei trenta giorni successivi provvede a trasferire sulla contabilità speciale del Vice Commissario l'importo aggiuntivo necessario ad assicurare l'integrale copertura dei costi di pianificazione.».

Art. 11.

*Disposizione transitoria*

1. Le modifiche introdotte dalla presente ordinanza alle ordinanze del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016 e n. 8 del 14 dicembre 2016 non si applicano alle pratiche di ricostruzione di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 189/2016 per le quali la comunicazione di avvio dei lavori o la domanda di contributo siano state presentate in data anteriore all'entrata in vigore della presente ordinanza.

2. Per le domande di contributo per danni lievi riconducibili all'art. 8 del decreto-legge n. 189/2016 presentate anteriormente all'avvio dei lavori fino al 31 dicembre 2017, in deroga al comma 3 dell'art. 4-*bis* dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, l'indicazione dell'impresa esecutrice e la documentazione relativa alla selezione di essa possono essere prodotte anche al momento della presentazione della domanda di contributo.

3. Per le domande di contributo per danni lievi riconducibili all'art. 8 del decreto-legge n. 189/2016 presentate anteriormente all'entrata in vigore della presente ordinanza e per le quali non sia stata ancora erogata la prima quota di contributo, la richiesta di anticipazione di cui al comma 2 dell'art. 7 dell'ordinanza n. 8 del 2016, ove non formulata contestualmente alla domanda di contributo, può essere presentata dagli interessati entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

4. Sono in ogni caso ammissibili le domande di contributo presentate ai sensi delle ordinanze n. 13 del 2017 e n. 19 del 2017 in data successiva al 31 dicembre 2017 ed anteriormente all'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 12.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge.

Art. 13.

*Entrata in vigore ed efficacia*

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito internet del Commissario straordinario.

2. La presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet del Commissario straordinario.

Roma, 10 gennaio 2018

*Il Commissario straordinario:* DE MICHELI

*Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2018*
*Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 70*

**18A00389**
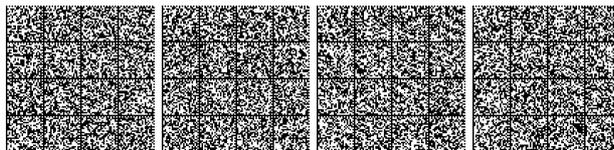
ORDINANZA 10 gennaio 2018.

**Utilizzo del partenariato pubblico-privato per gli interventi di riparazione, ricostruzione e ripristino di edifici pubblici nonché volti ad assicurare la funzionalità di servizi pubblici.** (Ordinanza n. 47).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLE REGIONI DI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016:

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017 con cui l'On. Paola De Micheli è stata nominata commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e in particolare:

l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

l'art. 14, e in particolare:

*a)* il comma 1, il quale prevede che con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici e per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici;

*b)* il comma 2, il quale prevede che al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, si provvede tra l'altro a predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi, articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;

*c)* il comma 4, il quale prevede che sulla base delle priorità stabilite dal commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nel cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, i soggetti attuatori oppure i comuni, le unioni dei comuni, le unioni montane e le Province interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al commissario straordinario;

*d)* il comma 5, il quale prevede che il commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 4 e verifica della congruità economica degli stessi, acquisito il parere della Conferenza permanente approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del contributo;

l'art. 15, il quale individua i soggetti attuatori degli interventi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'art. 14, comma 1;

l'art. 16, come modificato dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che disciplina il funzionamento della conferenza permanente e delle conferenze regionali, e in particolare:

*a)* il comma 3, lettera a-*bis*), il quale prevede che la conferenza permanente approva, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i progetti predisposti dai soggetti di cui all'art. 14, comma 4, ed all'art. 15, comma 1, del medesimo decreto; *b)* il comma 4, il quale attribuisce alla competenza delle conferenze regionali, tra l'altro, gli interventi attuati dai soggetti di cui all'art. 15, comma 1, lettere *a)* ed *e)*, del medesimo decreto;

l'art. 18, che individua le centrali di committenza delle quali i soggetti attuatori si avvalgono per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza;
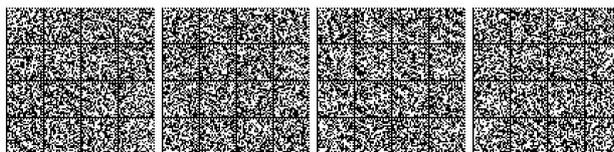
l'art. 32, comma 1, il quale prevede che per gli interventi di cui all'art. 14, si applica l'art. 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «codice dei contratti pubblici» e in particolare:

l'art. 3, comma 1, lettera *eee)*, che definisce il contratto di partenariato pubblico-privato come il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore;

l'art. 180, che disciplina in generale i contratti di partenariato pubblico-privato, e in particolare:

*a)* il comma 6, che prevede tra l'altro che l'equilibrio economico finanziario, come definito all'art. 3, comma 1, lettera *fff)*, rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi tra le parti, che ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, e che in ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari;

*b)* il comma 8, secondo cui in tale tipologia di contratti rientrano la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi che presentino le caratteristiche di cui ai commi precedenti;

l'art. 181, che disciplina le procedure di affidamento dei contratti di partenariato pubblico-privato, e in particolare:

*a)* il comma 1, secondo cui la scelta dell'operatore economico avviene con procedure ad evidenza pubblica anche mediante dialogo competitivo; *b)* il comma 2, secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all'affidamento dei contratti ponendo a base di gara il progetto definitivo e uno schema di contratto e di piano economico finanziario, che disciplinino l'allocazione dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico;

l'art. 183 che disciplina la finanza di progetto, e in particolare:

*a)* il comma 15, relativo alla procedura di finanza di progetto su iniziativa privata; *b)* il comma 16, secondo cui la proposta di cui al comma 15, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, tutti i contratti di partenariato pubblico privato;

Vista l'ordinanza del commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2017, modificata dall'ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 2017, con la quale è stato approvato il primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Rilevato che il modulo procedimentale speciale delineato dal citato art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, incentrato sull'affidamento di contratti di appalto dei lavori di ricostruzione o riparazione sulla base dei progetti esecutivi approvati dal commissario straordinario, non esclude la possibilità di ricorrere agli strumenti di partenariato pubblico-privato disciplinati dal codice dei contratti pubblici in relazione agli edifici pubblici ed alle infrastrutture strumentali allo svolgimento di servizi pubblici, trattandosi di interventi prodromici al ripristino della funzionalità di servizi pubblici ai sensi dell'art. 14, comma 1, dello stesso decreto-legge;

Ritenuto che, in particolare, è possibile coniugare l'impiego dei predetti strumenti contrattuali, che hanno il vantaggio di incentivare il concorso di risorse private con quelle pubbliche nel processo di ricostruzione, con il finanziamento degli interventi tramite contributo da parte del commissario straordinario in quanto tali strumenti, in quanto:

*a)* gli stessi, in tutte le tipologie declinate dal comma 8 dell'art. 180 del Codice dei contratti pubblici, sono ontologicamente distinti dai contratti di appalto, essendo basati su un diverso equilibrio economico-finanziario tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico, di modo che si è al di fuori dell'ambito di operatività delle procedure speciali previste dall'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016;

*b)* nessuna norma o principio preclude che le risorse del commissario straordinario per la ricostruzione possano concorrere con risorse private per realizzare gli obiettivi della ricostruzione, ivi compreso quello più volte richiamato del recupero di funzionalità dei servizi pubblici svolti all'interno di edifici pubblici distrutti o danneggiati;

*c)* al contrario, nella disciplina generale dei contratti di partenariato pubblico-privato è espressamente prevista la possibilità che con gli investimenti privati possano concorrere contributi pubblici, sia pure con i limiti quantitativi di cui al comma 6 dell'art. 180;

Ritenuto, pertanto, di dover definire con apposita ordinanza le regole e le modalità con le quali nelle ipotesi indicate, fermo restando il rispetto del modello generale delineato nel codice dei contratti pubblici (e, in particolare, della scansione procedimentale definita nell'art. 181), il commissario straordinario in presenza di contratti di partenariato pubblico-privato potrà provvedere all'erogazione del contributo per la ricostruzione per la parte di propria competenza, previa verifica della idoneità dei
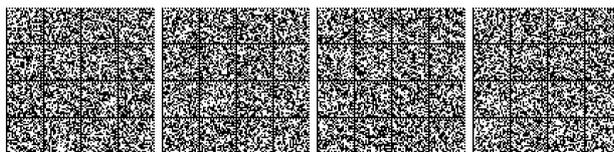
progetti rispetto alle esigenze di cui al citato art. 14, decreto-legge n. 189/2016 e della congruità dei costi stimati;

Preso atto che la disciplina da delineare a tale scopo deve essere connotata dalle seguenti linee generali:

*a)* ammissibilità delle sole ipotesi di contratti di partenariato pubblico-privato a iniziativa privata (art. 183, commi 15 e 16, del codice dei contratti pubblici), atteso che gli enti proprietari degli edifici pubblici che intendano provvedere di propria iniziativa agli interventi di ricostruzione e riparazione sono tenuti a seguire le procedure di cui all'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016;

*b)* necessità che le opere oggetto delle proposte degli operatori privati siano inserite nel piano delle opere pubbliche di cui al medesimo art. 14;

*c)* valorizzazione del ruolo degli enti proprietari, ai quali va attribuita in via esclusiva la competenza per la valutazione di fattibilità delle proposte ricevute dagli operatori privati;

*d)* intervento del commissario straordinario per la determinazione del contributo in relazione al livello di progettazione della proposta che sarà posta a base della successiva gara (atteso che le procedure di affidamento dei contratti di partenariato pubblico-privato sono incentrate sulla messa a base di gara del progetto definitivo o del progetto di fattibilità), con possibilità di successiva ridefinizione al momento dell'approvazione del progetto esecutivo;

*e)* obbligatorio impiego delle centrali di committenza di cui all'art. 18 del decreto-legge n. 189 del 2016, a cui è attribuita una competenza generale per le procedure di affidamento degli interventi di ricostruzione pubblica;

Vista l'intesa espressa dalle Regioni interessate nella cabina di coordinamento del 7 dicembre 2017;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

*Oggetto ed ambito di applicazione*

1. La presente ordinanza definisce le regole e le modalità con le quali, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche e integrazioni (di seguito denominato «decreto-legge»), il commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (di seguito denominato «commissario straordinario») finanzia parzialmente con le proprie risorse gli interventi di ricostruzione e riparazione di edifici pubblici distrutti o danneggiati dai predetti eventi sismici, al fine di assicurare la funzionalità dei servizi pubblici che sono svolti all'interno di essi, qualora gli stessi siano interessati da proposte di contratti di partenariato pubblico-privato (di seguito denominato «PPP») ai sensi degli articoli 180 e 183, commi 15 e 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato «Codice dei contratti pubblici»).

2. Le procedure di cui alla presente ordinanza sono applicabili esclusivamente agli edifici di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 14 del decreto-legge, purché inclusi nei piani di cui al comma 2 del medesimo articolo.

3. Per tutto quanto non diversamente stabilito dalla presente ordinanza, si applica la disciplina del Codice dei contratti pubblici.

Art. 2.

*Proposte degli operatori economici*

1. Le proposte formulate dagli operatori economici, ai sensi dei commi 15 e 16 dell'art. 183 del codice dei contratti pubblici, in relazione agli interventi di ricostruzione o riparazione di edifici di cui al comma 2 del precedente art. 1 distrutti o danneggiati dagli eventi sismici sono presentate direttamente agli enti proprietari dei detti edifici, che provvedono alla valutazione di fattibilità entro un mese dalla presentazione della proposta. In caso di valutazione favorevole, i predetti enti ne informano gli Uffici speciali per la ricostruzione territorialmente competenti.

2. Nel piano economico-finanziario, che correda le proposte presentate ai sensi del comma 1, è in ogni caso contenuta la separata indicazione degli importi che dovranno essere coperti dal contributo erogato dal commissario straordinario ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge. Tale indicazione rispetta in ogni caso i limiti quantitativi di cui all'art. 180, comma 6, quinto periodo, del codice dei contratti pubblici.

Art. 3.

*Verifica di congruità e determinazione del contributo*

1. All'esito della valutazione di fattibilità e degli adempimenti successivi, e comunque prima dell'avvio della procedura di affidamento dei lavori, il progetto di fattibilità o il progetto definitivo da porre a base di gara è trasmesso al commissario straordinario per l'approvazione e la quantificazione del contributo a carico della struttura commissariale.

2. Sui progetti pervenuti ai sensi del comma 1, il commissario straordinario provvede a norma dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 14 del decreto-legge, determinando il contributo di propria competenza e provvedendo alla relativa concessione. Ai fini della valutazione di congruità del contributo, si tiene conto del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'operazione quale risultante dal piano e dalla documentazione allegata al progetto.

3. Alle procedure di affidamento dei contratti provvedono le centrali di committenza di cui all'art. 18 del decreto-legge, secondo le modalità e le regole di cui all'art. 181 del codice dei contratti pubblici. Nel bando di gara, la centrale di committenza stabilisce modalità e
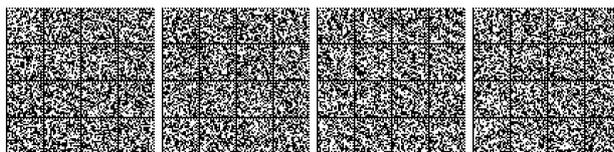
tempi di pagamento che siano in ogni caso idonei ad assicurare che la successiva verifica di congruità sul progetto esecutivo di cui al comma 4 avvenga prima che il contributo sia stato integralmente erogato.

4. Il progetto esecutivo predisposto dall'aggiudicatario è immediatamente trasmesso al commissario straordinario a cura della centrale di committenza, per la verifica del permanere della congruità del contributo determinato ai sensi del precedente comma 2. In caso di rideterminazione del contributo, il commissario straordinario adotta un nuovo decreto ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto-legge, in sostituzione di quello già emesso, dandone comunicazione all'ente aggiudicatore per l'eventuale rimodulazione delle erogazioni.

Art. 4.

*Vigilanza e controlli dell'Autorità nazionale anticorruzione*

1. Alla procedure e ai contratti di cui alla presente ordinanza si applicano i controlli di cui all'art. 32 del decreto-legge. A tal fine, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza si provvede alle eventuali integrazioni e modifiche degli accordi stipulati ai sensi del comma 2 del predetto art. 14.

Art. 5.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge.

Art. 6.

*Entrata in vigore ed efficacia*

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito internet del commissario straordinario.

2. La presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet del commissario straordinario.

Roma, 10 gennaio 2018

*Il Commissario straordinario:* DE MICHELI

*Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2018*
*Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 71*

**18A00390**

ORDINANZA 10 gennaio 2018.

**Disciplina delle modalità di attuazione degli interventi finanziati con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della Protezione civile, di assegnazione e di trasferimento delle relative risorse finanziarie.** (Ordinanza n. 48).

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016:

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017 con il quale l'on. Paola De Micheli è stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato ed integrato dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e dal decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
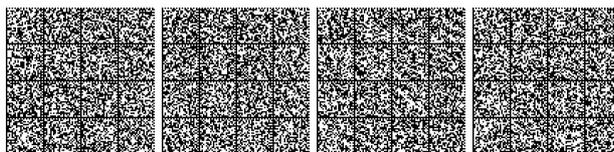
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e in particolare:

*a)* l'art. 2, comma 1, il quale prevede che il commissario straordinario, fra l'altro, opera una ricognizione e determina, di concerto con le regioni e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate, coordinando altresì gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II, capo I, ai sensi dell'art. 14;

*b)* l'art. 2, comma 2, che attribuisce al commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i presidenti delle regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;

*c)* l'art. 4, comma 3, il quale prevede che sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale ed intestata al Commissario straordinario confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici;

*d)* l'art. 4, comma 5, il quale prevede che le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dalla Protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, come sostituito dall'art. 4 dell'ordinanza 1° settembre 2016, n. 391, che confluiscono nella contabilità speciale di cui al comma 3, sono utilizzate nel rispetto delle procedure previste all'interno di protocolli di intesa, atti, provvedimenti, accordi e convenzioni diretti a disciplinare l'attivazione e la diffusione di numeri solidali, conti correnti a ciò dedicati;

*e)* l'art. 4, comma 6, il quale prevede che, ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici, il Comitato dei garanti, previsto dall'art. 4 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, come sostituito dall'art. 4 dell'ordinanza 1° settembre 2016, n. 391, è integrato da un rappresentante designato dal Commissario straordinario che sottopone al Comitato anche i fabbisogni per la ricostruzione delle strutture destinate ad usi pubblici, sulla base del quadro delle esigenze rappresentato dal soggetto attuatore per il monitoraggio nominato ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, a seguito dell'implementazione delle previste soluzioni temporanee;

*f)* l'art. 14, comma 1, il quale prevede che, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei comuni di cui all'art. 1;

*g)* l'art. 14, comma 3-*bis*.1 nella parte in cui stabilisce che in sede di approvazione dei piani di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *f)* del comma 2 ovvero con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2, il commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione e che per la realizzazione dei predetti interventi, a cura di soggetti attuatori di cui all'art. 15, comma 1, possono applicarsi, fino alla scadenza della gestione commissariale, ed entro i limiti della soglia di rilevanza europea di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le procedure previste dal comma 3-*bis* del presente articolo»;

*h)* l'art. 15, e, in particolare: il comma 1, lettera *a)*, il quale prevede che, per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'art. 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione; il comma 2, il quale prevede che, relativamente agli interventi di cui alla lettera *a)* del comma 1, il Presidente di Regione - vicecommissario con apposito provvedimento può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla realizzazione ai comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

*i)* l'art. 18, e, in particolare, il comma 2, il quale prevede, fra l'altro, che la centrale unica di committenza è individuata per i soggetti attuatori di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo art. 9; il comma 4 il quale stabilisce che resta ferma la possibilità per i soggetti attuatori di cui all'art. 15, comma 1, lettera *a)* di avvalersi, come centrale unica di committenza, anche dell'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.;

*l)* l'art. 30 il quale prevede: 1) al comma 1 che, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni di cui all'art. 1, è istituita, nell'ambito del Ministero dell'interno, una apposita Struttura di missione, diretta da un prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410; 2) al comma 6 che, gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli
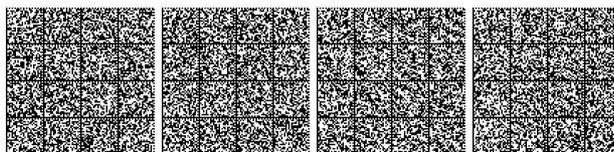
interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei comuni di cui all'art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri;

*m)* l'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, che, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l'istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»);

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 2016;

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 2017;

Vista l'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017, recante «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche»;

Vista l'ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, all'ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017 ed all'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017»;

Vista l'ordinanza n. 37 dell'8 settembre 2017, recante «Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

Visto l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il commissario straordinario del Governo, l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia in data 28 dicembre 2016;

Visto il Protocollo quadro di legalità, allegato alle Seconde linee guida approvate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con delibera n. 26 del 3 marzo 2017 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 2017, sottoscritto tra la Struttura di Missione ex art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, il commissario straordinario del Governo e l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia e, in particolare, gli articoli 1 e 3;

Visto il Protocollo d'intesa per l'attivazione e la diffusione di numeri solidali per la raccolta dei fondi da destinare alle popolazioni colpite da calamità naturali sottoscritto il 27 giugno 2014;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389 e, in particolare, l'art. 4, come sostituito dall'art. 4 dell'ordinanza 1° settembre 2016, n. 391;

Vista l'Ordinanza del Commissario straordinario 10 marzo 2017, n. 17 recante «Disciplina delle modalità di effettuazione delle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici» ed in particolare l'art. 4 rubricato «Utilizzazione delle erogazione liberali» con il quale, fra l'altro, si dispone:

al primo comma che «Il commissario straordinario provvede ad utilizzare le erogazioni liberali affluite sulla contabilità speciale, prevista dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 per il finanziamento delle attività di assistenza alla popolazione ovvero di uno o più interventi, previsti dai piani predisposti ed approvati dal commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 2, del sopra menzionato decreto-legge, nel rispetto dei principi di legalità, di imparzialità, di pubblicità, di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni»;

al secondo comma che «Il commissario straordinario assicura il coordinamento della destinazione delle somme derivanti dai versamenti effettuati secondo le modalità di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del primo comma del precedente art. 2 con le determinazioni assunte dal Comitato dei garanti, previsto dall'art. 4 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, ed integrato ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, relativamente all'impiego delle risorse economiche derivanti dalle donazioni eseguite nelle forme di cui alla lettera *a)* del medesimo primo comma»;

Visto il verbale della Cabina di coordinamento del 12 maggio 2017 nella quale è stato stabilito che gli interventi finanziati con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dalla Protezione civile riguarderanno sia le scuole sia altre strutture pubbliche che, sebbene non oggetto della ricostruzione, risultino comunque indispensabili per assicurare la ripresa dello sviluppo socio-eco-

nomico dei territori colpiti dagli eventi sismici, nonché il potenziamento dei presidi di emergenza e che il riparto delle risorse disponibili tra le Regioni interessate è stabilito nelle seguenti percentuali: il 62% in favore della Regione Marche, il 14% in favore della Regione Lazio, il 14% in favore della Regione Umbria, il 10% in favore della Regione Abruzzo;
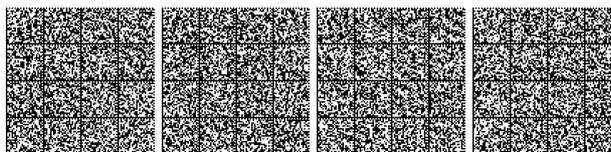
Visti i verbali delle sedute del Comitato dei garanti e, in particolare:

il verbale della seduta del 12 luglio 2017 in cui è stato approvato il regolamento recante criteri e modalità per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività del Comitato per gli eventi sismici che hanno colpito le popolazioni del centro Italia nel 2016 e 2017, il quale, in particolare, stabilisce che le valutazioni del Comitato sono informate al rispetto delle disposizioni recate dalle fonti normative e regolatorie generali e di settore, fra cui le determinazioni in materia della Cabina di coordinamento della ricostruzione, definisce i criteri per l'approvazione degli interventi, stabilisce le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza sullo stato di realizzazione dei progetti;

il verbale della seduta del 17 luglio 2017 con il quale sono stati valutati e approvati i progetti presentati da ogni Regione e la relativa spesa;

Vista la nota del capo Dipartimento della protezione civile in data 10 ottobre 2017 con il quale si comunica che l'importo complessivo delle somme raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dalla Protezione civile è pari a complessivi euro 34.776.740,15;

Vista l'intesa nelle riunioni della Cabina di coordinamento del 27 luglio 2017, 3 agosto 2017 e 10 agosto 2017 concernente la definizione degli interventi oggetto di finanziamento mediante le sopraindicate donazioni, da sottoporre al Comitato dei garanti;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile n. DPC/ABI/50087 in data 1° agosto 2017 con la quale viene comunicato l'elenco degli interventi approvati dal comitato dei garanti e la previsione di spesa per ognuno di essi, pari ad euro 17.510.000,00 per la Regione Marche, ad euro 4.620.000,00 per la Regione Umbria, ad euro 3.942.500,00 per la Regione Lazio, ad euro 3.000.000,00 per la Regione Abruzzo, per un importo complessivo di euro 29.072.500,00, comprensivo anche del progetto della Regione Marche «recupero grotta sudatoria» approvato con riserva;

Vista l'ulteriore nota del capo del Dipartimento della protezione civile n. DPC/ABI55859 in data 4 settembre 2017 con la quale viene comunicata l'approvazione degli interventi nonchè il trasferimento nella contabilità speciale intestata al «commissario straordinario del governo sisma 24 agosto 2016» n. conto 6035 dell'importo complessivo di euro 26.072.500,00, che non comprende il progetto per euro 3.000.000,00 della Regione Marche «recupero grotta sudatoria» approvato con riserva;

Viste le quietanze in entrata sulla contabilità speciale intestata al «commissario straordinario del governo sisma 24 agosto 2016» n. conto 6035 del versamento da parte del Dipartimento della protezione civile di euro 11.400.000,00 in data 25 agosto 2017 e di euro 14.672.500,00 in data 1° settembre 2017, per un importo complessivo di euro 26.072.500,00;

Considerato che le somme non ancora impegnate saranno utilizzate per ulteriori interventi che, sulla base delle proposte dei Presidenti di regione - vicecommissari, saranno deliberati nella Cabina di coordinamento e inviati al Comitato dei garanti per l'approvazione e la deliberazione di finanziamento;

Ritenuta la necessità di disciplinare le modalità di realizzazione dei predetti interventi e la tempistica di erogazione delle relative risorse finanziarie, nonché lo svolgimento delle funzioni di coordinamento assegnate al commissario straordinario nonché di comunicazione ai Comitato dei garanti dello stato di attuazione dei medesimi, anche ai fini dell'esercizio dei compiti di vigilanza ad esso attribuiti;

Visto il verbale della Cabina di coordinamento in data 28 settembre 2017, nella quale è stato approvato il trasferimento dalla contabilità speciale intestata al commissario straordinario alle contabilità speciali dei vice-commissari di un'anticipazione del 20% delle risorse assegnate a ciascun vice-commissario, al fine di assicurare l'avvio dell'attività di progettazione degli interventi già approvati dal Comitati dei garanti;

Visto il decreto del commissario straordinario n. 5 in data 12 ottobre 2017 con cui sono state trasferite alle contabilità speciali dei vice-commissari le indicate risorse finanziarie;

Vista l'intesa espressa dalle regioni interessate nella cabina di coordinamento del 14 dicembre 2017;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni e integrazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

*Oggetto*

1. La presente ordinanza disciplina le modalità di attuazione degli interventi di ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 finanziati con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della protezione civile, di trasferimento delle relative risorse finanziarie dalla contabilità speciale del commissario straordinario alle contabilità speciali dei vice-commissari, nonché di comunicazione al commissario straordinario dello stato di attuazione degli interventi medesimi, anche al fine di fornire al Comitato dei garanti i necessari elementi per l'esercizio dei compiti di vigilanza ad esso attribuiti.
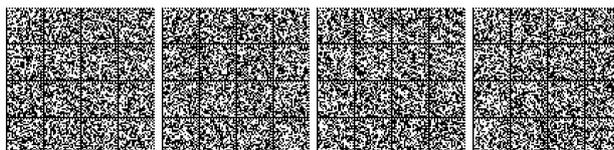
Art. 2.

*Attività di progettazione*

1. In ragione della necessità di procedere al più celere avvio degli interventi approvati dal Comitato dei garanti, gli enti proprietari degli immobili ovvero le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione, provvedono all'elaborazione e all'approvazione dei progetti, anche mediante il conferimento di appositi incarichi:

*a)* per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità previste dall'art. 2, comma 2-*bis*, del decreto legge n. 189 del 2016 ed assicurando che l'individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate ai principi di rotazione nella selezione degli operatori da invitare, di trasparenza e di concorrenza;

*b)* per importi superiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità e le procedure stabilite dal medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

A tal fine il commissario straordinario con proprio decreto, sentita la Cabina di coordinamento, può disporre il trasferimento dal fondo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016, in favore delle contabilità speciali intestate ai presidenti delle Regione - vice-commissari, di un'anticipazione fino al 20% delle somme assegnate a ciascun vice-commissario.

2. Agli oneri derivanti dall'attività di progettazione degli interventi già definitivamente approvati dal Comitato dei garanti per l'importo complessivo di euro 26.072.500,00, indicati in premessa, si fa fronte con le risorse di cui al citato decreto del Commissario straordinario n. 5 in data 12 ottobre 2017, con cui è stato disposto il trasferimento dal fondo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016, in favore delle contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni - vice-commissari, di un'anticipazione pari al 20% delle somme assegnate a ciascuna regione.

Art. 3.

*Approvazione ed esecuzione dei progetti*

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, trasmettono al Commissario straordinario del Governo, per la loro approvazione, i progetti esecutivi relativi agli interventi di cui alla presente ordinanza. Qualora il progetto sia elaborato dalle regioni, dalle province, dalle unioni di comuni, dalle Unioni montane o dai Comuni proprietari degli immobili, lo stesso viene, altresì, trasmesso all'Ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, il quale provvede, entro trenta giorni dalla sua presentazione, a verificare la completezza dello stesso, esprimendo anche un parere sulla sua congruità economica.

2. Il Commissario straordinario del Governo, previa verifica della congruità economica del progetto esecutivo e della sua conformità alle coperture di spesa approvate dal Comitato dei garanti, acquisito il parere della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto legge n. 189 del 2016, nel temine di trenta giorni dalla ricezione del progetto da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, approva definitivamente il progetto stesso e adotta, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016 il decreto di concessione del contributo che, in ogni caso, non può superare l'importo determinato dal Comitato dei garanti per ogni singolo intervento.

Entro sette giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma precedente, si provvede al trasferimento in favore della contabilità speciale, intestata dal presidente di regione - vice-commissario, di una somma pari al 30% del contributo riconosciuto, al netto delle somme già corrisposte ai sensi del precedente art. 2. Entro sette giorni dal ricevimento dalla comunicazione del presidente della regione - vice-commissario relativa all'avvenuta stipulazione del contratto d'appalto, si provvede al trasferimento di un ulteriore 30% del contributo riconosciuto con il provvedimento di cui al primo periodo del presente comma. L'importo residuo viene corrisposto entro sette giorni dalla comunicazione del presidente della regione - vice-commissario dell'avvenuta emissione del certificato di collaudo.

3. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi alla centrale unica di committenza di cui all'art. 18 del decreto legge n. 189 del 2016, che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi secondo le modalità e nei termini previsti dalla convenzione di cui al sopra menzionato art. 18.

4. Nel caso in cui le risorse di cui alla presente ordinanza siano destinate al cofinanziamento di progetti esecutivi già approvati, il Commissario straordinario, su motivata richiesta del Presidente di Regione - vicecommissario, trasferisce alla relativa contabilità speciale le somme necessarie ad assicurare il completo finanziamento dell'opera. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'ordinanza n. 37 dell'8 settembre 2017 o, in caso di edifici scolastici, l'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017.

5. Nel caso in cui le risorse di cui alla presente ordinanza siano destinate al finanziamento di progetti di riparazione e restauro di beni culturali mobili, il commissario straordinario, entro sette giorni dall'adozione del provvedimento di concessione del contributo di cui al comma 1, provvede al trasferimento in favore della contabilità speciale, intestata dal presidente di regione - vicecommissario, di una somma pari al 50% del contributo riconosciuto, al netto delle somme già corrisposte ai sensi del precedente art. 2. L'importo residuo viene corrisposto entro sette giorni dalla comunicazione del presidente della regione - vicecommissario dell'avvenuta emissione del certificato di collaudo finale. Si applicano nella fattispecie le disposizioni di cui Capo III (Appalti nel settore dei beni culturali) del decreto legislativo n. 50 del 2016 e segnatamente l'art. 147, comma 3, del medesimo decreto.
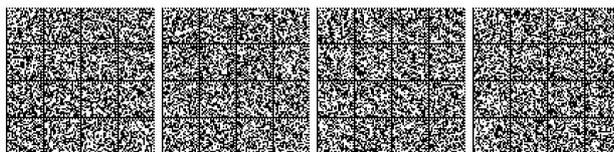
Art. 4.

*Interventi essenziali*

1. Gli interventi indicati in premessa, già definitivamente approvati dal Comitato dei garanti per l'importo complessivo di euro 26.072.500,00, sono dichiarati essenziali, in considerazione della natura delle opere e delle fonti di finanziamento, nonché del tempo trascorso dalla loro approvazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, comma 3-*bis*.1 del decreto legge n. 189 del 2016.

Art. 5.

*Monitoraggio e rendicontazione*

1. Gli Uffici speciali per la ricostruzione inoltrano al commissario straordinario, con cadenza trimestrale, apposita relazione sullo stato di realizzazione dei progetti, anche in riferimento al cronoprogramma delle attività e verificano il completamento dell'opera nel rispetto dei termini stabiliti nei contratti d'appalto.

2. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, provvedono, altresì, a rendicontare, trimestralmente, al commissario straordinario l'utilizzo delle risorse finanziarie attraverso una relazione dettagliata.

3. Eventuali economie di spesa derivanti dall'attuazione dei progetti approvati per ciascuna regione, compresi i ribassi di gara, saranno destinati alla programmazione di ulteriori interventi, destinati alla medesima regione, che saranno sottoposti all'esame del Comitato dei garanti in conformità del relativo regolamento.

Art. 6.

*Oneri informativi e revoca del contributo*

1. Il Commissario straordinario informa trimestralmente il Comitato dei garanti, ai fini dell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, sullo stato di attuazione dei progetti, sul rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma relativo ad ogni progetto e su eventuali criticità emerse nel corso della sua realizzazione.

2. Qualora emergano gravi irregolarità nell'utilizzo del contributo o nella realizzazione del progetto, ovvero gravi ritardi nell'avvio o nel completamento del medesimo, tali da incidere sulla fruibilità dell'opera, il Commissario straordinario, anche su segnalazione del presidente della regione - vice-commissario, può proporre al Comitato dei garanti l'adozione dei provvedimenti del caso, compresa la revoca, anche parziale, del contributo.

Art. 7.

*Entrata in vigore ed efficacia*

1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

2. La presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

Roma, 10 gennaio 2018

*Il Commissario straordinario:* DE MICHELI

*Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2018*
*Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 72*

**18A00391**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 18 dicembre 2017.

**Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Strensiq».** (Determina n. 2064/2017).

*Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Strensiq» - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 28 agosto 2015 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:*

*EU/1/15/1015/001 - 40 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 0,3 ml - 12 flaconcini;*

*EU/1/15/1015/002 - 40 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 0,3 ml - 1 flaconcino;*

*EU/1/15/1015/003 - 100 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 0,8 ml - 1 flaconcino;*

*EU/1/15/1015/004 - 100 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 0,8 ml - 12 flaconcini;*

*EU/1/15/1015/005 - 40 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 0,45 ml - 1 flaconcino;*

*EU/1/15/1015/006 - 40 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 0,45 ml - 12 flaconcini;*

*EU/1/15/1015/007 - 40 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 0,7 ml - 1 flaconcino;*

*EU/1/15/1015/008 - 40 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 0,7 ml - 12 flaconcini;*

*EU/1/15/1015/009 - 40 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 1,0 ml - 1 flaconcino;*

*EU/1/15/1015/010 - 40 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 1,0 ml - 12 flaconcini.*

*Titolare A.I.C.: «Alexion Europe S.a.s.».*

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Alexion Europe S.a.s. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14 giugno 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 ottobre 2017;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;
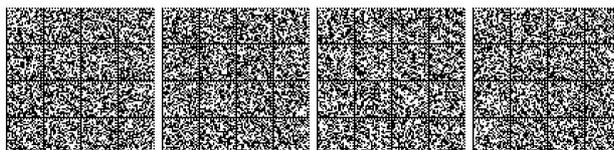
Determina:

Art. 1.

*Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.*

Alla specialità medicinale STRENSIQ nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezioni:

40 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 0,3 ml - 12 flaconcini; A.I.C. n. 044478016/E (in base 10);

40 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 0,3 ml - 1 flaconcino; A.I.C. n. 044478028/E (in base 10);

100 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 0,8 ml - 1 flaconcino; A.I.C. n. 044478030/E (in base 10);

100 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 0,8 ml - 12 flaconcini; A.I.C. n. 044478042/E (in base 10);

40 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 0,45 ml - 1 flaconcino; A.I.C. n. 044478055/E (in base 10);

40 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 0,45 ml - 12 flaconcini; A.I.C. n. 044478067/E (in base 10);

40 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 0,7 ml - 1 flaconcino; A.I.C. n. 044478079/E (in base 10);

40 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 0,7 ml - 12 flaconcini; A.I.C. n. 044478081/E (in base 10);

40 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 1,0 ml - 1 flaconcino; A.I.C. n. 044478093/E (in base 10);

40 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 1,0 ml - 12 flaconcini; A.I.C. n. 044478105/E (in base 10).

Indicazioni terapeutiche: «Strensiq» è indicato per la terapia enzimatica sostitutiva a lungo termine in pazienti con ipofosfatasia ad esordio pediatrico, per il trattamento delle manifestazioni ossee della malattia.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

La specialità medicinale «Strensiq» è classificata come segue:

confezioni:

100 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 0,8 ml - 12 flaconcini; A.I.C. n. 044478042/E (in base 10); classe di rimborsabilità: «C»;

40 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 0,45 ml - 12 flaconcini; A.I.C. n. 044478067/E (in base 10); classe di rimborsabilità: «C»;

40 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 0,7 ml - 12 flaconcini; A.I.C. n. 044478081/E (in base 10); classe di rimborsabilità: «C»;

40 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 1,0 ml - 12 flaconcini; A.I.C. n. 044478105/E (in base 10); classe di rimborsabilità: «C».

Art. 3.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Strensiq» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di Centri ospedalieri o specialisti di riferimento per la diagnosi e il trattamento della ipofosfatasia individuati da Regioni e Provincie autonome (RRL).

Art. 4.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 18 dicembre 2017

*Il direttore generale:* MELAZZINI

**18A00168**

DETERMINA 10 gennaio 2018.

**Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Mavenclad», approvato con procedura centralizzata.** (Determina n. DG/30/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilan-

cio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 settembre 2017 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° luglio al 31 agosto 2017 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di AIFA in data 9-11 ottobre 2017;

Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio 22 dicembre 2017 (protocollo MGR/137950/P, con la quale è stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale MAVENCLAD (Cladribina);

Determina:

Le confezioni del seguente medicinale per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di AIC e classificazione ai fini della fornitura:

MAVENCLAD,

descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 gennaio 2018

*Il direttore generale:* MELAZZINI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli Allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione.

MAVENCLAD.

Codice ATC - Principio attivo: L01BB04 - Cladribina.

Titolare: Merck Serono Europe Limited.

Cod. procedura EMEA/H/C/4230.

GUUE: 29 settembre 2017.

Indicazioni terapeutiche: «Mavenclad» è indicato per il trattamento di pazienti adulti con sclerosi multipla (SM) recidivante ad elevata attività, definita da caratteristiche cliniche o di diagnostica per immagini (vedere paragrafo 5.1).

Modo di somministrazione: il trattamento con «Mavenclad» deve essere iniziato e supervisionato da un medico esperto nel trattamento della SM.

«Mavenclad» è per uso orale.

Le compresse devono essere assunte con acqua e deglutite senza masticare. Le compresse possono essere assunte indipendentemente dai pasti. Poiché le compresse non sono rivestite, devono essere deglutite immediatamente dopo essere state estratte dal blister e non devono essere lasciate esposte su una superficie o maneggiate per periodi di tempo superiori a quanto necessario per l'assunzione. Se una compressa è stata lasciata esposta su una superficie o se una compressa è stata estratta spezzata o frammentata dal blister, l'area interessata deve essere lavata con cura. Il paziente deve avere le mani asciutte per maneggiare le compresse e deve lavarle con cura dopo l'assunzione.

Confezioni autorizzate:

EU/1/17/1212/001 A.I.C.: 045615010/E - In base 32: 1CJ1X2. 10 mg - compressa - uso orale - blister (AL/AL) - 1 compressa;

EU/1/17/1212/002 A.I.C.: 045615022/E - In base 32: 1CJ1XG. 10 mg - compressa - uso orale - blister (AL/AL) - 4 compresse;

EU/1/17/1212/003 A.I.C.: 045615034/E - In base 32: 1CJ1XU. 10 mg - compressa - uso orale - blister (AL/AL) - 5 compresse;

EU/1/17/1212/004 A.I.C.: 045615046/E - In base 32: 1CJ1Y6. 10 mg - compressa - uso orale - blister (AL/AL) - 6 compresse;

EU/1/17/1212/005 A.I.C.: 045615059/E - In base 32: 1CJ1YM. 10 mg - compressa - uso orale - blister (AL/AL) - 7 compresse;

EU/1/17/1212/006 A.I.C.: 045615061/E - In base 32: 1CJ1YP. 10 mg - compressa - uso orale - blister (AL/AL) - 8 compresse.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web europeo dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale:

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio);

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio: prima del lancio di «Mavenclad» (cladribina) in ciascun Stato Membro (SM), il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare il contenuto e il formato dei materiali didattici (MD), compresi i mezzi di comunicazione, le modalità di distribuzione e tutti gli altri aspetti del programma, con l'Autorità Nazionale Competente (ANC).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve accertarsi che in ciascun Stato Membro in cui «Mavenclad» viene commercializzato, a tutti i medici che prescrivono o che si prevede possano prescrivere «Mavenclad» nonché a tutti i pazienti che usano o che si prevede possano utilizzare «Mavenclad» venga fornita:

la Guida alla prescrizione per i medici;

la Guida per il paziente.

La Guida alla prescrizione per i medici deve includere:

un'introduzione a «Mavenclad», in cui si ricordi allo stesso medico di considerare la Guida per il paziente durante la discussione del trattamento con «Mavenclad» con il paziente, per supportare l'identificazione precoce di segni e sintomi di reazioni avverse nonché il loro tempestivo trattamento;

i regimi di trattamento;

un promemoria affinché si considerino attentamente i dati di monitoraggio e screening della conta ematica per le infezioni latenti prima di iniziare il trattamento;

linee guida per il monitoraggio del paziente durante il trattamento;

informazioni sulla prevenzione della gravidanza.

La Guida per il paziente deve includere un'introduzione sul trattamento con «Mavenclad», i suoi effetti indesiderati, i rischi potenziali e informazioni sulla prevenzione della gravidanza.

La Guida alla prescrizione per i medici/Guida per il paziente devono contenere informazioni riguardo ai seguenti aspetti sulla sicurezza:

rischi identificati importanti:

1. Linfopenia grave (di grado ≥3), per garantire la compliance agli esami ematologici e ai requisiti di trattamento;

2. Infezioni da l'Herpes zoster, per garantire la consapevolezza in termini di segni e sintomi suggestivi di tali infezioni;

3. Tubercolosi, per accrescere la consapevolezza riguardo a questo rischio;

rischi potenziali importanti:

1. Leucoencefalopatia multifocale progressiva (LMP), infezioni opportunistiche (diverse dalla LMP e dalla tubercolosi) e infezioni gravi, per garantire la consapevolezza in termini di segni e sintomi suggestivi di tali rischi;

2. Neoplasie maligne, per accrescere la consapevolezza riguardo a questo rischio perché:

a. i pazienti con neoplasie maligne attualmente attiva non devono ricevere il trattamento con «Mavenclad»;

b. i pazienti devono essere informati di sottoporsi a screening standard per il cancro dopo il trattamento con «Mavenclad»;

3. Teratogenicità/outcome negativi di gravidanza, per garantire che le pazienti di sesso femminile in età fertile/le partner di pazienti di sesso maschile che ricevono «Mavenclad»:

a. ricevano una consulenza prima di iniziare il trattamento (consistente in due cicli di trattamento effettuati all'inizio di due anni consecutivi) sia nell'anno 1 che nell'anno 2;

b. utilizzino metodi contraccettivi efficaci durante il trattamento e almeno nei 6 mesi successivi all'assunzione dell'ultima dose.

Attualmente non è noto se «Mavenclad» possa ridurre l'efficacia dei contraccettivi ormonali ad azione sistemica. Pertanto le donne in età fertile, che utilizzano contraccettivi ormonali ad azione sistemica, devono aggiungere un metodo di barriera durante il trattamento con cladribina e almeno nelle 4 settimane successive all'assunzione dell'ultima dose.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - neurologo (RNRL).

**18A00423**

---

DETERMINA 10 gennaio 2018.

**Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir Disoproxil Mylan», approvato con procedura centralizzata.** (Determina n. DG/31/2018).

## IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del Farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il Prof. Mario Melazzini è stato confermato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 27 ottobre 2017 che riporta la sintesi delle Decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° settembre al 30 settembre 2017 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio Procedure Centralizzate, dalla Commissione Tecnico Scientifico (CTS) di AIFA in data 8 - 10 novembre 2017;

Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio 22 dicembre 2017 (protocollo MGR/138015/P), con la quale è stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale EFAVIRENZ/EMTRICITABINA/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN (Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir disoproxil);

Determina:

Le confezioni del seguente medicinale per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di AIC e classificazione ai fini della fornitura:

EFAVIRENZ/EMTRICITABINA/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN

descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.
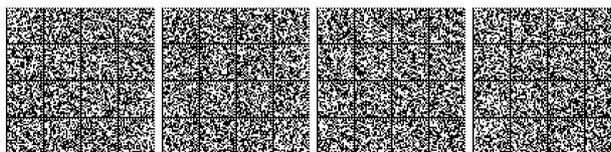
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 gennaio 2018

*Il direttore generale:* MELAZZINI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli Allegati alle Decisioni della Commissione Europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Generico / Equivalente di nuova registrazione

EFAVIRENZ / EMTRICITABINA / TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN

Codice ATC - Principio Attivo: J05AR06 - Emtricitabina, tenofovir disoproxil ed efavirenz

Titolare: Mylan S.A.S.

Cod. Procedura EMEA/H/C/4240

GUUE 27 ottobre 2017

Indicazioni terapeutiche.

Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir disoproxil Mylan è un'associazione a dose fissa di efavirenz, emtricitabina e tenofovir disoproxil. È indicato per il trattamento dell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana di tipo 1 (HIV-1) negli adulti di età pari o superiore ai 18 anni con soppressione virologica a livelli di HIV-1 RNA<50 copie/ml per più di tre mesi con la terapia antiretrovirale di associazione in corso. I pazienti non devono aver manifestato fallimenti virologici con qualsiasi terapia antiretrovirale precedente e prima dell'inizio del primo regime antiretrovirale non devono essere stati portatori di ceppi virali con mutazioni conferenti resistenza significativa ad uno qualsiasi dei tre componenti contenuti in Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir disoproxil Mylan (vedere paragrafi 4.4 e 5.1).

La dimostrazione dei benefici di efavirenz/emtricitabina/tenofovir disoproxil è principalmente basata sui dati a 48 settimane di uno studio clinico nel quale pazienti con soppressione virologica stabile in terapia antiretrovirale di associazione sono passati al trattamento con efavirenz/emtricitabina/tenofovir disoproxil (vedere paragrafo 5.1). Non sono attualmente disponibili dati derivati da studi clinici con efavirenz/emtricitabina/tenofovir disoproxil in pazienti non pretrattati o in pazienti intensamente pretrattati.

Non sono disponibili dati che supportino l'uso di efavirenz/emtricitabina/tenofovir disoproxil in associazione con altri antiretrovirali

Modo di somministrazione.

La terapia deve essere iniziata da un medico esperto nella gestione dell'infezione da HIV.

Le compresse di Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir disoproxil Mylan devono essere deglutite intere con acqua, una volta al giorno

Confezioni autorizzate:

EU/1/17/1222/001 AIC: 045670015 /E In base 32: 1CKRMZ

600 mg / 200 mg / 245 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 30 compresse

EU/1/17/1222/002 AIC: 045670027 /E In base 32: 1CKRNC

600 mg / 200 mg / 245 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 90 (3 x 30) compresse (Confezione multipla)

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve garantire che tutti i medici che potrebbero prescrivere/usare Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir disoproxil Mylan siano dotati di un pacchetto informativo per il medico contenente quanto segue:

riassunto delle caratteristiche del prodotto;

opuscolo educativo sugli effetti dell'HIV a carico dei reni, che includa un regolo calcolatore per la clearance della creatinina.

L'opuscolo educativo sugli effetti dell'HIV a carico dei reni deve contenere i seguenti messaggi chiave:

il rischio di malattie renali nei pazienti infetti da HIV è maggiore in caso di assunzione di prodotti contenenti tenofovir disoproxil, come Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir disoproxil Mylan;

la somministrazione di Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir disoproxil Mylan non è raccomandata in pazienti con compromissione renale moderata o grave (clearance della creatinina<50 ml/min);

l'uso di Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir disoproxil Mylan deve essere evitato con l'uso contemporaneo o recente di medicinali nefrotossici. Se Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir disoproxil Mylan è usato insieme a medicinali nefrotossici, la funzione renale deve essere monitorata con attenzione in base allo schema raccomandato;

prima di iniziare il trattamento con Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir disoproxil Mylan si deve valutare la funzione renale basale dei pazienti;

è importante monitorare regolarmente la funzione renale durante il trattamento con Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir disoproxil Mylan;

schema raccomandato di monitoraggio della funzione renale tenendo conto della presenza o dell'assenza di

fattori di rischio aggiuntivi per la compromissione renale

se il fosfato sierico è <1,5 mg/dl o se la clearance della creatinina diminuisce durante la terapia a

valori <50 ml/min, la funzione renale deve essere valutata nuovamente entro una settimana. Il trattamento con

Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir disoproxil Mylan deve essere interrotto nei pazienti con valori confermati di clearance della creatinina<50 ml/min o con decrementi del fosfato sierico a<1,0 mg/dl. L'interruzione del trattamento con Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir disoproxil Mylan deve essere presa in considerazione anche in caso di declino progressivo della funzione renale qualora non sia stata identificata alcuna altra causa;

istruzioni sull'uso del regolo calcolatore per la clearance della creatinina.

Regime di prescrizione: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - infettivologo (RNRL).

**18A00424**

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 7 agosto 2017.

**Aggiornamento della regolazione economica delle società concessionarie autostradali di cui alle delibere 15 giugno 2007, n. 39 e 21 marzo 2013, n. 27.** (Delibera n. 68/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che ha confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e i principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle autorità di settore;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante disposizioni in materia di concessioni autostradali, così come modificato dall'art. 2, comma 89, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, appresso menzionato;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, e in particolare l'art. 2, che al comma 82 e seguenti, reca disposizioni in tema di concessioni autostradali, successivamente modificate dall'art. 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007);

Visto l'art. 43, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cd «decreto Salva Italia»), che prevede vengano sottoposti al parere di questo Comitato, che si pronunzia sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, qualora comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti o ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica;

Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 38 (*Gazzetta Ufficiale* n. 221/2007) in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva e oggetto di un comunicato di rettifica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241/2007;

Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39 (*Gazzetta Ufficiale* n. 197/2007), che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale;

Vista la delibera 21 marzo 2013 n. 27 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120/2013) che definisce i criteri per l'aggiornamento del piano economico-finanziario di cui alla delibera 15 giugno 2007, n. 39;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale si è proceduto alla riorganizzazione del NARS e che, all'art. 1, prevede che, su richiesta di questo Comitato o dei Ministeri interessati, lo stesso Nucleo esprima parere in materia tariffaria e di regolamentazione economica dei settori di pubblica utilità, tra cui il settore autostradale;

Visti i pareri 16 dicembre 2009, n. 11, 11 maggio 2010, n. 8, 20 luglio 2010, n. 11, 16 dicembre 2009, n. 10, 11 maggio 2010, n. 5, 5 novembre 2009, n. 6, 11 maggio 2010, n. 4 e n. 7, con i quali il NARS ha espresso il proprio parere sugli schemi di Convenzione, relativi al precedente periodo regolatorio, di alcune delle società concessionarie di cui trattasi;

Viste le delibere del 3 marzo 2017, n. 14, n. 15, n. 16, n. 17, n. 18, n. 19, n. 20, n. 21, n. 22, n. 23, pareri sugli schemi di atti aggiuntivi alle Convenzioni uniche tra ANAS SPA e 10 concessionarie autostradali e relativi aggiornamenti dei Piani economici finanziari (Società Autostrada dei Fiori S.p.A., Società Autostrada Ligure Toscana S.p.A., Società Autovie Venete S.p.A., Società Concessioni Autostradali Venete S.p.A., Società Autostrada Valdostane S.p.A., Società Italiana per il Traforo Autostradale del Frejus S.p.a., Società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A., Società Tangenziale di Napoli S.p.A., Società Autostrada Torino Savona S.p.A., Società Autocamionale della Cisa S.p.A.) (*Gazzetta Ufficiale* n. 175/2017, *Gazzetta Ufficiale* n. 176/2017, *Gazzetta Ufficiale* n. 177/2017, *Gazzetta Ufficiale* n. 179/2017);

Visto il rilievo avviso della Corte 17 luglio 2017, con il quale la Corte ha ammesso le summenzionate delibere 3 marzo 2017, n. 14, n. 15, n. 16, n. 17, n. 18, n. 19, n. 20, n. 21, n. 22, n. 23, alla registrazione, ritenendo «indispensabile — prima di dar corso all'aggiornamento dei PEF e PFR di ulteriori concessioni i cui periodi regolatoti sono prossimi alla scadenza — l'emanazione di opportune "linee guida" nel cui ambito siano oggettivamente individuate e predeterminate le condizioni necessarie per l'attribuzione di una componente aggiuntiva al WACC in presenza di situazioni chiaramente definite, ciò anche al fine di dare continuità e certezza metodologica alla regolazione»;

Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) n. 31102 del 3 agosto 2017, con la quale viene proposto l'aggiornamento delle linee guida relative alla regolazione del settore autostradale e delle procedure di aggiornamento dei piani economico finanziari, che includono proposte di adeguamento del tasso di

congrua remunerazione del capitale investito (WACC), al fine di tener conto delle mutate condizioni dello scenario economico di riferimento e delle peculiarità del settore autostradale, e che l'allegato, intitolato «Proposta di aggiornamento della regolazione economica», a seguito di confronti tecnici intervenuti tra le varie amministrazioni, in ottemperanza ai rilievi formulati dalla Corte dei conti e ritenendo che le formulazioni proposte possano rappresentare linee guida da adottare attraverso apposita delibera Comitato interministeriale della programmazione economica che integri le delibere n. 39/2007 e n. 27/2013, propone di adeguare la forma di calcolo del WACC, di chiarire la determinazione del costo del debito e di specificare il dies *a quo* da assumere per l'individuazione dei dati necessari per lo sviluppo dei piani economico finanziari e per ogni successivo aggiornamento;

Considerato che il NARS, si è espresso in materia con il parere n. 4 del 7 agosto 2017, raccomandando al Comitato interministeriale della programmazione economica di valutare l'opportunità di aggiornare la delibera CIPE n. 27/2013, in particolare come segue:

in merito al premio per il rischio di mercato (ERP), di individuare come valore di tale parametro il 5,5 per cento, in linea con quanto effettuato dall'Autorità di regolazione dei trasporti;

con riferimento al costo del debito ($K_d$), di esplicitare che tale elemento sia stimato pari al costo effettivo d'indebitamento della concessionaria alla scadenza dell'ultimo anno del periodo regolatorio, e che in ogni caso non possa essere superiore alla somma tra le seguenti due componenti:

il tasso di rendimento associato ad attività prive di rischio (*risk free*);

un premio al debito determinato concessionaria per concessionaria sulla base delle condizioni di accesso al capitale di debito rilevate nel settore e specifiche della concessionaria; in ogni caso, detta componente non può essere superiore alla misura di due punti percentuali.

Il NARS inoltre raccomanda che, sotto il profilo metodologico, la rilevazione del costo effettivo di indebitamento dovrà risultare dalle evidenze di bilancio unitamente ad apposita attestazione della società concessionaria certificata da società di revisione o dall'istituto finanziatore.

In relazione al Dies *a quo*, il NARS condivide la possibilità di individuazione di una data di riferimento per la determinazione dei valori relativi all'ultimo anno del periodo regolatorio in scadenza (i.e. 31 dicembre) ai fini dell'aggiornamento.

Il NARS infine raccomanda che al termine del quinquennio regolatorio si proceda in ogni caso a una verifica dei parametri che compongono il tasso di congrua remunerazione del capitale investito, ivi inclusa la stima dell'ERP, al fine di accertare la loro rispondenza alle effettive condizioni di mercato;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 7 agosto 2017, n. 4048, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera e che prevede che le modifiche regolatorie riguarderanno:

l'aggiornamento la procedura di calcolo del Costo medio ponderato del capitale (WACC) prevedendo l'adeguamento del premio per il rischio di mercato (ERP) dal 4% al 5,5%, in linea con quanto previsto recentemente dall'Autorità dei trasporti con delibera n. 92 del 6 luglio 2017;

la determinazione del costo del debito (Kd), pari al costo effettivo di indebitamento della concessionaria all'ultimo anno del periodo regolatorio, entro limiti massimi dati del tasso di rendimento per le attività prive di rischio più un massimo di due punti percentuali;

la determinazione con maggiore precisione del Dies *a Quo* per la presentazione dell'aggiornamento quinquennale del Piano economico finanziario e del calcolo del tasso *risk free*, fissandolo al 31 dicembre dell'ultimo anno del periodo regolatorio. In parallelo sono necessarie procedure che assicurino tempi più certi,

e che tali modifiche del quadro regolatorio valgono per i futuri aggiornamenti, ma il MIT potrà far riferimento a tale nuovo quadro per definire l'aggiornamento dei PEF scaduti, tenendo conto al contempo delle peculiarità della situazione;

Ritenuto di condividere le valutazioni del NARS e di adottare le raccomandazioni dal medesimo proposte;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

È approvato il documento tecnico allegato alla presente delibera, intitolato «documento tecnico integrato, sostitutivo del documento tecnico della delibera n. 27/2013», che forma parte integrante della presente delibera.

Rimangono validi e non modificati gli allegati 1, 2 e 3 al «Documento tecnico», presenti nella medesima delibera n. 27/2013, che vengono qui riprodotti.

Roma, 7 agosto 2017

*Il Presidente:* GENTILONI SILVERI

*Il segretario:* LOTTI

*Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2018*
*Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 7*
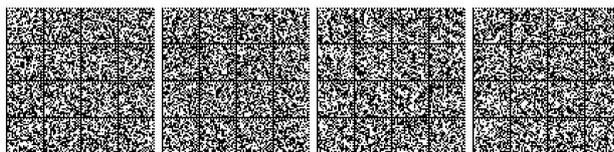
ALLEGATO

DOCUMENTO TECNICO INTEGRATO, SOSTITUTIVO DEL DOCUMENTO TECNICO DELLA DELIBERA N. 27/2013 E DEI RELATIVI ALLEGATI

*Modalità e criteri per gli aggiornamenti quinquennali dei piani economico finanziari*

Le presenti linee guida disciplinano le modalità degli aggiornamenti quinquennali dei Piani finanziari regolatori (PFR) e dei Piani economico-finanziari (PEF) che dovranno essere effettuati entro il 30 giugno del primo esercizio del nuovo periodo regolatorio.

1. DETERMINAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO REGOLATORIO ALLA FINE DI OGNI PERIODO REGOLATORIO ED AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO.

Per tutte le concessionarie soggette ad aggiornamento quinquennale del PEF, che abbiano optato per il riequilibrio ai sensi della delibera CIPE n. 39/2007, il concedente dovrà procedere, preliminarmente, a determinare l'ammontare del capitale investito netto regolatorio esistente alla fine di ogni periodo regolatorio ammissibile ai fini tariffari nel successivo periodo regolatorio; il capitale investito netto regolatorio di inizio periodo è dato dall'ammontare degli investimenti realizzati, inclusi quelli accertati e riconosciuti dal concedente al 30 settembre dell'ultimo esercizio del periodo regolatorio precedente, al netto delle quote di ammortamento finanziario e degli eventuali contributi pubblici erogati.

In particolare, in fase di aggiornamento quinquennale del PEF deve essere valutata la permanenza e/o le variazioni verificatesi nel periodo regolatorio precedente degli elementi individuati nel piano economico-finanziario medesimo al fine di determinare i costi ammessi per il successivo periodo regolatorio ed il saldo di poste figurative risultante alla fine del periodo regolatorio precedente.

Per quanto riguarda le poste figurative, in sede di aggiornamento quinquennale il Piano dovrà prevedere il recupero di dette poste figurative, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE n. 39/2007.

Per le società che non hanno richiesto il riequilibrio ai sensi della delibera CIPE n. 39/2007, quanto sopra dovrà essere applicato ai «Piani di convalida» allegati agli atti convenzionali.

2. AGGIORNAMENTO DEL WACC LORDO DA APPLICARE NEL NUOVO PERIODO REGOLATORIO.

L'aggiornamento quinquennale del WACC segue le indicazioni fissate negli allegati 1, 2 e 3 al presente documento.

Qualora vengano emanati provvedimenti legislativi di variazione delle aliquote fiscali IRES e IRAP, il parametro K calcolato nell'anno successivo alla predetta modifica sarà calcolato con il WACC del periodo regolatorio vigente, ad eccezione delle aliquote fiscali che saranno aggiornate alle aliquote vigenti al momento dell'adeguamento tariffario.

3. AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE PER LE CONCESSIONARIE CHE HANNO CHIESTO IL RIEQUILIBRIO.

Per le concessionarie autostradali che in sede di sottoscrizione delle Convenzioni uniche abbiano fatto richiesta di riequilibrio ai sensi della delibera CIPE n. 39/2007, si procederà come segue.

*Calcolo dei parametri X e K.*

Il calcolo dei parametri X e K, di cui alla formula di revisione tariffaria prevista dalla delibera CIPE n. 39/2007, è determinato con l'aggiornamento quinquennale con le seguenti modalità:

il parametro X, nel primo esercizio del nuovo periodo regolatorio, è considerato pari a zero o pari al valore indicato, in via presuntiva nel PEF allegato alla convenzione vigente;

il parametro K per il primo esercizio del nuovo periodo regolatorio, dato il valore degli investimenti realizzati dal concedente dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'ultimo esercizio del periodo regolatorio precedente è determinato in modo tale che il valore attualizzato dei ricavi incrementali previsti fino al termine del periodo di concessione sia pari al valore attualizzato dei maggiori costi ammessi, scontando gli importi al tasso di congrua remunerazione previsto per il periodo regolatorio precedente, rettificato per tenere conto delle aliquote fiscali vigenti;

il parametro X, nei restanti quattro esercizi del nuovo periodo regolatorio, dato il valore del capitale investito netto complessivo al termine del periodo regolatorio precedente, tenendo conto del saldo di poste figurative determinato alla stessa data (sulla base degli indirizzi definiti nel precedente paragrafo 1) e delle variazioni dei livelli tariffari riconosciuti con l'applicazione del parametro K di cui al comma precedente, è determinato in misura costante in modo tale che, ipotizzando l'assenza di ulteriori investimenti per i quattro esercizi del periodo regolatorio, il valore attualizzato dei ricavi previsti, comprensivi dell'adeguamento inflattivo, sia pari al valore attualizzato dei costi ammessi, tenuto conto dell'incremento di efficienza conseguibile dai concessionari. Il tasso di attualizzazione da utilizzare sarà pari al WACC lordo aggiornato sulla base di quanto previsto nel successivo paragrafo 5;

il parametro K, relativo ai restanti quattro esercizi del periodo regolatorio, può essere determinato in via previsionale (ferma restando la validazione a consuntivo da effettuarsi anno per anno sulla base del WACC lordo aggiornato sulla base di quanto previsto nel successivo paragrafo 5);

il PEF regolatorio sarà sviluppato tenendo conto della componente inflattiva sia dei costi che dei ricavi.

4. AGGIORNAMENTO PER LE CONCESSIONARIE CHE HANNO CHIESTO SOLO LA REMUNERAZIONE DEI NUOVI INVESTIMENTI.

Per le concessionarie che in sede di sottoscrizione delle Convenzioni uniche non abbiano fatto richiesta di riequilibrio ai sensi della delibera CIPE n. 39/2007, ma che abbiano sottoscritto un piano di convalida per la remunerazione dei nuovi investimenti, si procederà come segue.

*Calcolo del parametro K.*

Il parametro K per il primo esercizio del nuovo periodo regolatorio, dato il valore degli investimenti realizzati dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'ultimo esercizio del periodo regolatorio precedente, è determinato in modo tale che il valore attualizzato dei ricavi incrementali previsti fino al termine del periodo di concessione sia pari al valore attualizzato dei maggiori costi ammessi, scontando gli importi al tasso di congrua remunerazione previsto per il periodo regolatorio precedente rettificato per tenere conto delle aliquote fiscali vigenti. Il parametro K, relativo ai restanti quattro esercizi del periodo regolatorio, può essere determinato in via previsionale (ferma restando la validazione a consuntivo da effettuarsi anno per anno sulla base del WACC lordo aggiornato sulla base di quanto previsto nel successivo paragrafo 5). Il PEF regolatorio sarà sviluppato tenendo conto della componente inflattiva sia dei costi che dei ricavi.

5. DETERMINAZIONE DEL TASSO DI CONGRUA REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO (WACC).

Ai fini della determinazione del tasso di congrua remunerazione del capitale, per le società concessionarie autostradali, fatte salve eventuali differenti procedure espresse negli atti convenzionali vigenti, si dovrà tenere conto dei seguenti principi e criteri di calcolo.

La procedura di calcolo del tasso di congrua remunerazione dovrà essere esplicitata attraverso la predisposizione di apposito prospetto di cui all'allegato 1. Tutti i parametri del tasso di congrua remunerazione sono oggetto di verifica in fase di aggiornamento quinquennale.

*Il tasso di rendimento delle attività prive di rischio (risk free).*

Il tasso di rendimento delle attività prive di rischio è individuato, con rilevazione mensile, considerando la media dei rendimenti del BTP decennale benchmark riferibile agli ultimi 12 mesi antecedenti al 31 dicembre dell'ultimo anno del periodo regolatorio in scadenza.

*Premio per il rischio di mercato.*

Il valore del premio di rischio (ERP) è stabilito nella misura del 5,5%. Il valore di tale parametro è sottoposto, insieme agli altri, ad una verifica alla fine di ogni periodo regolatorio.

*Coefficiente beta.*

Conformemente alla prassi seguita dagli organismi di regolazione, il coefficiente beta di ciascun gestore è calcolato, considerando un panel di società comparabili quotate sul mercato nonché il tasso di leva finanziaria specifico del gestore. Ai fini della determinazione del coefficiente beta di settore vengono considerati i valori (beta levered, capitalizzazione di borsa e posizione finanziaria netta) delle società quotate nel mercato italiano alla data del 31 dicembre dell'ultimo esercizio del periodo regolatorio precedente. La determinazione del coefficiente beta del singolo gestore è eseguita, su base giornaliera e su un arco di tempo quinquennale, applicando la procedura definita in allegato 2. In sede di predisposizione del Piano finanziario aggiornato, il concessionario è tenuto a presentare al concedente la documentazione giustificativa della misurazione del coefficiente beta.

*Remunerazione del capitale di rischio (ke).*

È pari alla somma del rendimento delle attività prive di rischio e di una componente data dal premio di rischio moltiplicato per il coefficiente beta.

*Costo del debito (kd).*

Il costo del debito è pari al costo effettivo d'indebitamento della concessionaria alla scadenza dell'ultimo anno del periodo regolatorio, che in ogni caso non può essere superiore alla somma tra le seguenti due componenti:

il tasso di rendimento associato ad attività prive di rischio (*risk free*);

un premio al debito determinato concessionaria per concessionaria sulla base delle condizioni di accesso al capitale di debito rilevate nel settore e specifiche della concessionaria; in ogni caso, detta componente non può essere superiore alla misura di due punti percentuali.

La rilevazione del costo effettivo di indebitamento deve risultare dalle evidenze di bilancio unitamente ad apposita attestazione della società concessionaria certificata da società di revisione o dall'istituto finanziatore.

*Incidenza dei mezzi propri.*

L'incidenza dei mezzi propri sul totale fonti [E/(D+E)] del concessionario è rilevata dall'ultimo bilancio approvato. I mezzi propri sono espressi dalla voce «A» del passivo dello Stato patrimoniale (Patrimonio netto) o, in alternativa, dalla capitalizzazione di borsa della società ove quotata.

*Incidenza dei mezzi di terzi.*

L'incidenza dei mezzi di terzi sul totale fonti [D/(D+E)] del concessionario è rilevata dall'ultimo bilancio approvato. I mezzi di terzi sono espressi dalla voce indebitamento finanziario netto (somma algebrica delle passività ed attività finanziarie fruttifere di interessi) desunto dallo stato patrimoniale relativo all'ultimo bilancio approvato.

*Incidenza del costo del personale.*

L'incidenza media del costo del personale sul capitale investito è determinata sulla base dei dati dell'ultimo bilancio approvato dal concessionario. Per la quantificazione del costo del personale si considera la voce B. 9) del Conto economico al netto delle deduzioni previste ai fini IRAP. Il Capitale investito è rappresentato dalla somma delle immobilizzazioni materiali e immateriali nette incluse, ai sensi della delibera CIPE n. 39/2007 (*cfr.* paragrafo 3.4 e 3.5), nel capitale investito netto regolatorio e ritenute ammissibili dal concedente.

*Tax rate.*

Il *tax rate* medio del concessionario è calcolato applicando la formula di cui all'allegato 3 tenuto conto delle aliquote fiscali IRES ed IRAP vigenti alla data di aggiornamento quinquennale del piano economico-finanziario, tenendo conto delle deduzioni o compensazioni fiscali applicabili ai sensi della normativa vigente in particolare, a decorrere dal 2016, per effetto della compensazione del cuneo fiscale del costo del lavoro sula base imponibile IRAP, la formula del *tax rate* risulta semplificata come specificata nell'allegato n. 3.

ALLEGATO *1*
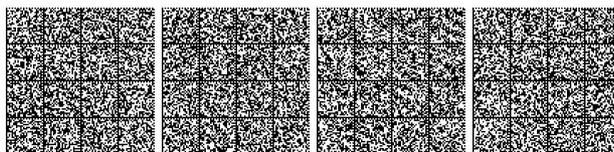
Calcolo del Costo medio ponderato del capitale

| *Gestore* | *Valori* | *Note* |
|---|---|---|
| **Remunerazione dell'equity** | | |
| Rendimento risk free | | |
| Premio rischio di mercato | | |
| Beta levered | | |
| **Remunerazione dell'equity** | | |
| | | |
| E / (D+E) | | |
| Incidenza remunerazione equity su WACC | | |
| | | |
| **Remunerazione del debito** | | |
| Kd | | |
| *Aliquota Ires* | | |
| **Remunerazione del debito netta** | | |
| | | |
| D / (D+E) | | |
| Incidenza remunerazione debito netta WACC | | |
| Wacc netto | | |
| Incidenza media costi del personale su capitale investito | | |
| Aliquota IRES | | |
| Aliquota IRAP | | |
| Tax rate medio (IRES e IRAP) | | |
| **Wacc lordo** | | |

Dove:

- Rf : Tasso free risk
- E: Capitale proprio
- D: capitale di terzi
- Kd: costo dei mezzi di terzi

ALLEGATO 2
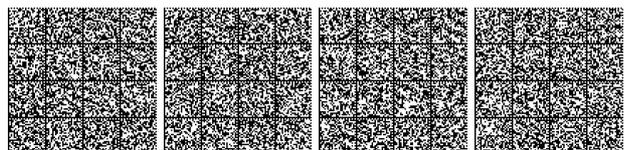
Procedura di calcolo del coefficiente beta

## DETERMINAZIONE DEL BETA LEVERED

**Rilevazione dei beta levered di mercato**

| Società | Beta Levered quotato |
|---|---|
| Atlantia | |
| SIAS | |

**Calcolo del beta unlevered**

| Formula di delevering<br>ßu = ßl / [1+(1-$t_{IRES}$)*D/E] | Mezzi propri | Posizione finanziaria netta | D/E | Tax rate | Beta unlevered |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlantia | | | | | |
| SIAS | | | | | |
| MEDIA | | | | | |

**Calcolo del beta levered**

| Formula di levering<br>ßl = ßu x [1+(1-$t_{IRES}$)*D/E] | Mezzi propri | Posizione finanziaria netta | D/E | Tax rate | Beta levered |
|---|---|---|---|---|---|
| gestore | | | | | |

Dove:

- I mezzi propri delle società comparables sono rilevati alla data di approvazione dell'ultimo bilancio e sono pari al prodotto del prezzi ufficiale di chiusura (fonte Reuters) per il numero di azioni.
- La posizione finanziaria netta delle società comparables è rilevata dall'ultimo bilancio approvato.
- Il rapporto D/E delle società comparables è effettuato considerando la struttura patrimoniale effettiva, espressa dai dati precedentemente rilevati
- Il tax tate delle società comparables è rilevato sulla base degli ultimi bilanci approvati.
- La struttura patrimoniale ed il tax rate del gestore, ai fini del calcolo del coefficiente beta levered risultano quelli ricavati dall'ultimo bilancio approvato.

ALLEGATO 3

Formula per il calcolo del tax rate medio

$$t = 1 - \frac{1 - t_{IRES} - t_{IRAP}(1 - 10\% * t_{IRES})}{1 + \frac{CP}{Ci * Wn} * t_{IRAP} * (1 - 90\% * t_{IRES})}$$

Formula semplificata

$$t = t_{IRES} + t_{IRAP}(1 - 10\% * t_{IRES})$$

t : tax rate medio

$t_{IRES}$ : Aliquota Ires vigente alla data d'approvazione dell'ultimo bilancio approvato

$t_{IRAP}$ : Aliquota Irap media vigente alla data d'approvazione dell'ultimo bilancio approvato

CP : Costi del personale ai fini regolatori

Wn : Wacc netto

Ci: Capitale investito ai fini regolatori

**18A00396**

DELIBERA 7 agosto 2017.

**Nuova linea ferroviaria Torino-Lione sezione internazionale - parte comune Italo-Francese. Sezione transfrontaliera. (CUP C11J05000030001) - Autorizzazione alla realizzazione per lotti costruttivi e all'avvio del 1° e del 2° lotto costruttivo.** (Delibera n. 67/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE;

Visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa, che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010;

Visto il «Nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica» sul quale questo Comitato si è definitivamente pronunziato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 54/2001), e che è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., che ha abrogato e sostituito il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., e visti in particolare:

l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;

l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;

l'art. 214, comma 2, lettera *d)* e *f)*, in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alle attività di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazioni di questo Co-

mitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;
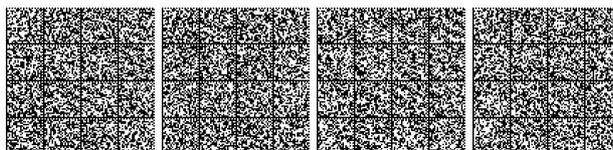
l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006;

l'art. 216, commi 1, 1-*bis* e 27, che prevedono rispettivamente che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo n. 50/2016, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, che per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche già inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente e che le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50/2016 secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163/2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50/2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163/2006;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato ha approvato il primo Programma delle infrastrutture strategiche e la delibera 1° agosto 2014, n. 26 (Gazzetta Ufficiale n. 3/2015 S.O.), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'XI Allegato infrastrutture al DEF 2013, che include, nella «Tabella 0 Programma infrastrutture strategiche» l'infrastruttura «Nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e s.m.i. e i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle direzioni generali competenti del Ministero alle quali è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:

la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Vista la normativa vigente in tema di controllo dei flussi finanziari e visti in particolare:

l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis* e 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163/2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50/2016;

la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2015), che aggiorna - ai sensi del comma 3 del menzionato art. 36 del decreto-legge n. 90/2014 - le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio
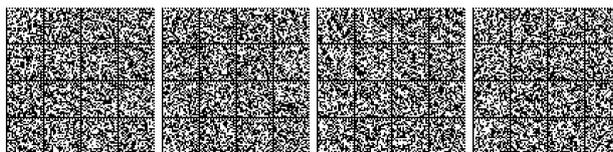
finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234/2011, errata corrige *Gazzetta Ufficiale* n. 281/2011);

Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO) e vista la delibera 6 agosto 2015, n. 62 (*Gazzetta Ufficiale* n. 271/2015), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalità precedentemente licenziato dal CCASGO nella seduta del 13 aprile 2015;

Vista la legge 27 settembre 2002, n. 228, concernente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Torino il 29 gennaio 2001;

Vista la legge 23 aprile 2014, n. 71, concernente la ratifica ed esecuzione da parte dell'Italia dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Roma il 30 gennaio 2012;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, all'art. 2, commi da 232 a 234, ha previsto che, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici progetti prioritari per i quali questo Comitato può autorizzare l'avvio della realizzazione del relativo progetto definitivo per lotti costruttivi individuati dallo stesso Comitato, e visti in particolare:

il comma 232, che:

individua, quali requisiti dei citati progetti, l'inclusione nei corridoi europei TEN-T e nel Programma delle infrastrutture strategiche, un costo superiore a 2 miliardi di euro, un tempo di realizzazione superiore a quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo, l'impossibilità di essere suddivisi in lotti funzionali d'importo inferiore a 1 miliardo di euro;

subordina l'autorizzazione di questo Comitato all'avvio dei lotti costruttivi a una serie di condizioni, tra cui l'esistenza di una relazione a corredo del progetto definitivo dell'intera opera che indichi le fasi di realizzazione per lotti costruttivi nonché il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali; l'aggiornamento, per i lotti costruttivi successivi al primo, di tutti gli elementi della stessa relazione; l'acquisizione, da parte del Contraente generale o dell'affidatario dei lavori, dell'impegno a rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle opere individuate con i succitati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché a qualunque pretesa, anche futura, connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi;

precisa che dalle determinazioni assunte da questo Comitato non devono derivare, in ogni caso, nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria;

il comma 233, il quale stabilisce che con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, questo Comitato assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo finanziato e successivamente assegna, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in favore dei progetti di cui al comma 232, per il finanziamento dei successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma;

il comma 234, il quale stabilisce che l'Allegato Infrastrutture al Documento di programmazione economico-finanziaria (ora Documento di economia e finanza), dia distinta evidenza degli interventi di cui ai commi 232 e 233, per il cui completamento questo Comitato deve assegnare le risorse secondo quanto previsto dal richiamato comma 233;

Vista la legge 24 dicembre 2012 n. 228 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)» che, all'art. 1, comma 208, ha autorizzato la spesa di 2.940 per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della Nuova linea ferroviaria Torino-Lione milioni di euro;

Vista la legge 5 gennaio 2017, n. 1, concernente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del relativo Protocollo addizionale, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016, e visto, in particolare, l'art. 3, che dispone, tra l'altro, che la realizzazione della sezione transfrontaliera avvenga con le modalità previste dall'art. 2, comma 232, lettere *b)* e *c)*, e comma 233, della citata legge n. 191/2009, in relazione alle risorse autorizzate dalla legislazione vigente;

Viste le delibere:

18 novembre 2010, n. 86 (*Gazzetta Ufficiale* n. 79/2011, errata corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236/2012), e 20 gennaio 2012, n. 6, (*Gazzetta Ufficiale* n. 88/2012), con la quale questo Comitato ha assunto decisioni relativamente al «Cunicolo esplorativo de La Maddalena», quale opera propedeutica alla realizzazione della Nuova linea ferroviaria Torino-Lione;

3 agosto 2011, n. 57 (*Gazzetta Ufficiale* n. 272/2011), e 20 febbraio 2015, n. 19 (*Gazzetta Ufficiale* n. 181/2015 S.O.), con le quali questo Comitato ha approvato rispettivamente i progetti preliminare e definitivo del «Nuova linea
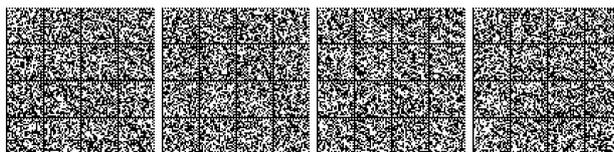
ferroviaria Torino-Lione - Sezione internazionale - Parte comune italo francese - Sezione transfrontaliera: tratta in territorio italiano»;

23 marzo 2012, n. 23 (*Gazzetta Ufficiale* n. 196/2012), 26 ottobre 2012, n. 97 (*Gazzetta Ufficiale* 89/2013), 18 febbraio 2013, n. 8 (*Gazzetta Ufficiale* 129/2013), 31 maggio 2013, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 227/2013), 17 dicembre 2013, n. 91 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115/2014) e 1° dicembre 2016, n. 62 (*Gazzetta Ufficiale* n. 107/2017), con la quale questo Comitato ha assunto decisioni relativamente alle opere e misure compensative atte a favorire l'inserimento territoriale della «Nuova linea ferroviaria Torino-Lione»;

Viste le note 16 giugno 2017, n. 24221, 1° agosto 2017, n. 4625 e la nota acquisita al protocollo DIPE 7 agosto 2017, n. 4037, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prossima seduta di questo Comitato dell'argomento «Nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Sezione internazionale, Parte comune italo-francese, sezione transfrontaliera - Articolazione in Lotti costruttivi. Proposta avvio realizzazione del 1° e 2° Lotto costruttivo» e trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Considerato che la nuova linea ferroviaria Torino-Lione è parte integrante del corridoio Mediterraneo, che costituisce il principale asse Est-Ovest della rete TEN-T;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare:

che il 23 febbraio 2015 Lyon Turin Ferroviaire (LTF) ha modificato la propria denominazione sociale in Tunnel Euroalpin Lyon Turin (TELT), che oggi è il Promotore pubblico di cui agli articoli 2 e 6 citato Accordo del 30 gennaio 2012;

che, come indicato all'art. 2, punto 2.1, del citato Protocollo addizionale 8 marzo 2016 all'Accordo del 24 febbraio 2015, il costo certificato a vita intera della sezione transfrontaliera è pari a 8.300,73 milioni di euro espresso in valuta gennaio 2012;

che il suddetto costo certificato comprende, tra l'altro:

i costi del Promotore pubblico TELT;

il contributo per la realizzazione dei lavori di miglioramento della capacità sulla linea storica tra Avigliana e Bussoleno, ai sensi dell'art. 18 del citato Accordo 30 gennaio 2012, stimati in 81 milioni di euro;

gli oneri legati alla sicurezza dei cantieri, pari a 298,7 milioni di euro alla data di valuta gennaio 2012, di cui circa 200 milioni di euro per le opere della parte in territorio italiano che, ai sensi della prescrizione n. 235 della citata delibera di questo Comitato n. 19/2015, saranno rimodulati sui cantieri di tutte le lavorazioni previste nel progetto definitivo approvato;

che il suddetto costo certificato non comprende i costi, totalmente a carico dei rispettivi Stati ai sensi dell'art. 18 del citato Accordo 30 gennaio 2012, per acquisizioni fondiarie, interferenze di reti e misure di accompagnamento per un valore pari a 308,96 milioni di euro in valuta gennaio 2012, articolati come segue:

| Descrizione | Quota Italia (*milioni di euro*) | Quota Francia (*milioni di euro*) |
|---|---|---|
| Espropri | 79,20 | 75,00 |
| Interferenze | 60,91 | 29,62 |
| Misure di accompagnamento | 32,13 | 32,10 |
| **TOTALE** | **172,24** | **136,72** |

dove l'importo di 32,13 milioni di euro della quota a carico dell'Italia per le misure di accompagnamento (compensative), è relativo alle sole opere «di priorità 2» di cui alla citata delibera di questo Comitato n. 19/2015;

che pertanto il costo complessivo a vita intera della sezione transfrontaliera è pari a 8.609,68 milioni di euro in valuta gennaio 2012;

che il suddetto Protocollo addizionale 8 marzo 2016 dispone, all'art. 2.2, che gli oneri relativi al costo certificato alla data di valuta gennaio 2012 siano, da tale data, attualizzati sulla base di un tasso annuo di riferimento previsto dell'1,5%, considerato applicabile fino al completamento dei lavori definitivi nel 2029, e che tale attualizzazione è soggetta a verifica annuale, dal 2012 fino a completamento dei lavori;

che tale verifica del tasso d'aumento effettivo dei prezzi per le grandi opere ha portato all'applicazione un tasso annuo nullo per il periodo 2012-2015 e pari all'1,5% per il periodo 2016-2029 e, pertanto, il costo complessivo della sezione transfrontaliera è rivalutato pari 9.630,25 milioni di euro in valuta corrente;

che il suddetto Protocollo addizionale 8 marzo 2016 prevede, all'art. 2.3, che, fin quando l'ammontare totale delle spese attualizzate alla data di valuta gennaio 2012 non supera il costo certificato del progetto, la chiave di ripartizione delle spese reali è del 57,9% per la Parte italiana e del 42,1% per la Parte francese, al netto del contributo dell'Unione europea e della parte finanziata dai pedaggi versati dalle imprese ferroviarie, e che, oltre tale importo, i costi saranno ripartiti in parti uguali tra la Parte italiana e la Parte francese, tranne per gli eventuali sovracosti riguardanti i lavori di miglioramento della capacità sulla linea storica tra Avigliana e Bussoleno che sono totalmente a carico della Parte italiana;
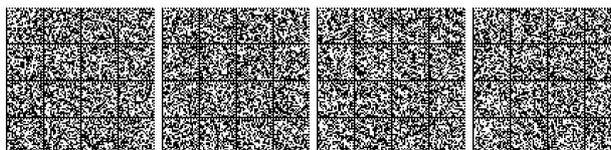
che quindi il costo della sezione transfrontaliera con la ripartizione degli oneri tra Italia e Francia è riepilogato come segue:

| Voce | Importo Totale | Importo (*M€*) Quota Italia | Importo (*M€*) Quota Francia |
|---|---|---|---|
| Costo certificato (valuta 2012) | 8.300,73 | 4.807,36 | 3.493,37 |
| Acquisizioni fondiarie, interferenze di reti e misure di accompagnamento in territorio Italiano (valuta 2012) | 172,23 | 172,23 | 0,00 |
| Acquisizioni fondiarie, interferenze di reti e misure di accompagnamento in territorio Francese (valuta 2012) | 136,72 | 0,00 | 136,72 |
| **Costo complessivo (valuta 2012)** | **8.609,68** | **4.979,59** | **3.630,09** |
| **Costo complessivo (valuta corrente)** | **9.630,25** | **5.574,21** | **4.056,04** |

che pertanto il costo complessivo di competenza italiana della sezione transfrontaliera è pari a 5.574,21 milioni di euro in valuta corrente;

che l'art. 1, comma 208, della citata legge n. 228/2012, per il finanziamento di studi, progetti, attività, lavori preliminari e lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione ha autorizzato la spesa di 2.940 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro per l'anno 2013, 100 milioni di euro per l'anno 2014, 680 milioni di euro per l'anno 2015 e 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2029 e che tali risorse sono state allocate sul capitolo di bilancio 7532 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

che l'importo iscritto in bilancio sul capitolo 7532 è stato successivamente ridotto a 2.564.758.613 euro per effetto di differenti provvedimenti normativi;

che in data 1° dicembre 2015 è stato siglato un contratto di sovvenzione (*grant agreement*), relativo ad una parte dell'opera, tra gli Stati italiano e francese e l'Agenzia europea per le innovazioni e le reti (INEA) per il finanziamento della sezione transfrontaliera con risorse dell'Unione europea per complessivi 813,78 milioni di euro, di cui 451,26 per la parte Italiana e 362,52 per la parte Francese;

che l'ammontare complessivo di 451,26 milioni di euro per la parte italiana, finanziato nell'ambito del suddetto contratto di sovvenzione del 2015 è suddiviso in 123,40 milioni di euro per la fase di Studi ed indagini geognostiche (esclusa dal costo certificato) e 327,86 milioni di euro per la fase Lavori (inclusa nel costo certificato);

che pertanto le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione della sezione transfrontaliera ammontano a complessivi 2.892.619.533 euro, di cui 2.564.758.613 euro di competenza statale e 327.860.920 di competenza europea, con l'articolazione annuale indicata nella seguente tabella:

| Anno | Risorse statali | Risorse europee | Totale |
|---|---|---|---|
| 2015 | 349.198.613 | 602.160 | 349.800.773 |
| 2016 | 120.540.000 | 1.181.160 | 121.721.160 |
| 2017 | 102.540.000 | 31.542.348 | 134.082.348 |
| 2018 | 293.540.000 | 122.215.748 | 415.755.748 |
| 2019 | 243.540.000 | 172.319.504 | 415.859.504 |
| 2020 | 143.540.000 | | 143.540.000 |
| 2021 | 143.540.000 | | 143.540.000 |
| 2022 | 143.540.000 | | 143.540.000 |
| 2023 | 143.540.000 | | 143.540.000 |
| 2024 | 143.540.000 | | 143.540.000 |
| 2025 | 143.540.000 | | 143.540.000 |
| 2026 | 143.540.000 | | 143.540.000 |
| 2027 | 143.540.000 | | 143.540.000 |
| 2028 | 143.540.000 | | 143.540.000 |
| 2029 | 163.540.000 | | 163.540.000 |
| Totale | 2.564.758.613 | 327.860.920 | 2.892.619.533 |
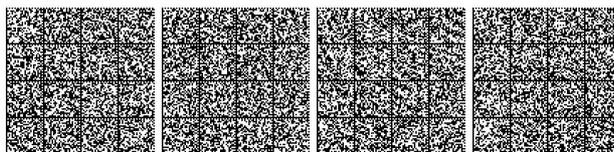
che la sezione transfrontaliera è stata articolata nei seguenti 5 Lotti costruttivi:

| Lotto costruttivo | Importo Totale | Importo (M€) Quota Italia | Importo (M€) Quota Francia |
|---|---|---|---|
| 1° Lotto costruttivo: Tunnel di base 1^ Fase A | 4.492,64 | 2.563,70 | 1.928,94 |
| 2° Lotto costruttivo: Opere all'aperto Francia | 568,08 | 328,92 | 239,16 |
| 3° Lotto costruttivo: Tunnel di base (Completamento) | 2.200,90 | 1.274,32 | 926,58 |
| 4° Lotto costruttivo: Opere all'aperto Italia | 654,32 | 414,68 | 239,64 |
| 5° Lotto costruttivo: Attrezzaggio tecnologico | 1.714,30 | 992,58 | 721,72 |
| **Costo complessivo (valuta corrente)** | **9.630,25** | **5.574,21** | **4.056,04** |

che la relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riporta in allegato, per ciascuno dei suddetti Lotti costruttivi, la descrizione degli interventi previsti, il cronoprogramma dei lavori e i connessi fabbisogni finanziari annuali;

che i Lotti costruttivi 1° e 2° ora da autorizzare sono integralmente finanziati e sussiste la relativa copertura finanziaria;

che la copertura finanziaria dell'opera alla data odierna, pari a 2.892,62 milioni di euro, costituisce più del 20 per cento del costo complessivo dell'opera in valuta corrente;

che l'importo stimato per le opere e misure compensative a seguito delle citate delibere di questo Comitato è pari a 41,69 milioni di euro di cui:

9,56 milioni di euro per le opere «di priorità 1», oggetto, da ultima, della citata delibera di questo comitato n. 62/2016, non comprese nel costo complessivo dell'opera di 8.609,7 milioni di euro in valuta gennaio 2012 e finanziati a valere sulle risorse recate dall'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011;

32,13 milioni di euro per le opere «di priorità 2», già comprese nella quota a carico dell'Italia costo complessivo dell'opera di 8.609,7 milioni di euro in valuta gennaio 2012;

che, ai sensi dell'art. 165, comma 3, del citato decreto legislativo n. 163/2006, l'importo per eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera non dovrà essere superiore al due per cento dell'intero costo dell'opera;

che nel caso in esame, essendo la quota a carico dell'Italia del costo dell'intera opera, al netto dell'importo già destinato alle misure di accompagnamento di 32,13 milioni di euro, pari a 4.947,46, il limite di spesa per opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale è pari a 98,95 milioni di euro;

che a tale proposito, con nota congiunta 21 luglio 2017, n. 15729, il Commissario straordinario del Governo per l'asse ferroviario Torino-Lione ed il Presidente della Regione Piemonte hanno rappresentato la necessità che venga sancito l'impegno a programmare ed eseguire, nell'ambito della realizzazione dell'opera, l'attuazione delle opere e delle misure compensative dell'impatto territoriale e sociale, fino a concorrenza del suddetto limite di 98,95 milioni di euro;

che, considerata la necessità di non intervenire sul costo certificato dell'opera, nonché di non rallentare l'*iter* approvativo per l'avvio dei lotti costruttivi per consentire l'immediato avvio dei lavori, è necessario, ai fini della determinazione del limite di spesa dell'intervento, anche delle somme necessarie per l'attuazione delle ulteriori misure di accompagnamento, pari a 57,26 milioni di euro (98,95 milioni di euro meno 32,13 milioni di euro già previsti nel costo certificato e meno 9,56 milioni di euro per le opere di priorità 1 già previsti dalla delibera n. 62/2016);

che, con la predetta nota congiunta, il Commissario straordinario del Governo per l'asse ferroviario Torino-Lione ed il Presidente della Regione Piemonte, nel confermare che le suddette opere e misure compensative saranno strettamente correlate alla funzionalità dell'opera, hanno altresì garantito l'impegno, per quanto riguarda l'individuazione delle misure di accompagnamento, a trasmettere il relativo programma non appena concluso il processo di condivisione con i soggetti partecipanti all'Osservatorio per l'asse ferroviario Torino-Lione, nonché che tale programma sarà coerente ed allineato al cronoprogramma dell'opera;

che, in tal senso, le somme ulteriori e pari 57,26 milioni di euro, non si renderanno immediatamente necessarie, ma potranno essere programmate, per competenza e cassa, negli anni a venire, sulla base della suddetta pianificazione;

che le suddette opere e misure compensative potranno essere attuate nei seguenti Comuni: Bussoleno, Chiomonte, Giaglione, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Salbertrand Susa, Venaus, Caprie, Torrazza Piemonte, San Didero, Chianocco, Buttigliera Alta, Cesana Torinese;

che quindi per quanto sopra detto limite di spesa dell'intervento per la quota a carico dell'Italia è pari a 5.631,47 milioni di euro;

che pertanto l'opera comporta un importo residuo da finanziare per la quota italiana pari a 2.681,59 milioni di euro, inclusa la quota a carico dell'Unione europea ancora da determinare, più 57,26 milioni di euro per ulteriori misure di accompagnamento, per un totale di 2.738,85 milioni di euro;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 7 agosto 2017, n. 4048, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

1. Ai sensi dell'art. 2, commi 232 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzato l'avvio della realizzazione per lotti costruttivi, come individuati nella precedente presa d'atto, della «Nuova linea ferroviaria Torino-Lione: Sezione internazionale - Parte comune italo-francese - Sezione transfrontaliera».

2. Il nuovo limite di spesa dell'opera di cui al punto 1 è pari, per la parte di competenza italiana, a 5.631,47 milioni di euro in valuta corrente, di cui 5.574,21 milioni di euro per il costo rivalutato fino a completa realizzazione dell'opera e 57,26 per misure di accompagnamento ulteriori rispetto a quelle già contenute nel costo complessivo dell'opera.

3. La descrizione degli interventi previsti nei singoli Lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori e i connessi fabbisogni finanziari annuali per ciascuno di essi sono riportati rispettivamente nell'allegato 1, nell'allegato 2 e nell'allegato 3 alla presente delibera.

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 233, della legge n. 191/2009, è autorizzato l'avvio del 1° Lotto costruttivo «Tunnel di base», dal costo di competenza italiana di 2.563,70 milioni di euro, e del 2° Lotto costruttivo «Opere all'aperto Francia», dal costo di competenza italiana di 328,92 milioni di euro, per un valore complessivo di 2.892,62 milioni di euro, con l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera per la parte di competenza italiana, entro il limite di spesa indicato al precedente punto 2.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Commissario straordinario del Governo per l'asse ferroviario Torino-Lione e della Regione Piemonte, trasmetterà a questo Comitato un'informativa sul programma di attuazione delle misure di accompagnamento non appena concluso il processo di condivisione con i soggetti partecipanti all'Osservatorio per l'asse ferroviario Torino-Lione.

6. Il soggetto aggiudicatore dell'intervento provvederà a inserire nel bando di gara per l'affidamento dei lavori dell'opera, tra gli impegni dell'aggiudicatario, la rinuncia a qualunque pretesa, anche futura, connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi.

7. La documentazione attestante il suddetto impegno sarà trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ne curerà l'inoltro a questo Comitato per la relativa presa d'atto e ai fini dell'efficacia dell'impegno programmatico di finanziare l'intera opera assunto con la presente delibera nonché al Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettuerà tempestivamente verifiche relative alla differenza tra tasso d'aumento effettivo dei prezzi per le grandi opere e tasso di attualizzazione annuo previsto dell'1,5 per cento dei costi dell'opera fino al completamento dei lavori definitivi previsti nel 2029. Dette verifiche saranno trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze.

Roma, 7 agosto 2017

*Il Presidente:* GENTILONI SILVERI

*Il segretario:* LOTTI

*Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2017*
*Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1715*

ALLEGATO *1*

ARTICOLAZIONE DEI LOTTI COSTRUTTIVI

*Primo Lotto costruttivo (Lotto 1) Tunnel di base.*

Il primo Lotto costruttivo (Lotto 1), non funzionale, della fase di realizzazione delle opere principali prevede l'attuazione degli interventi di seguito dettagliati relativi all'esecuzione delle opere civili del tunnel di base in Francia ed in Italia (limitatamente a quanto rappresentato nella precedente Tabella 4), unitamente a:

attività di committenza del Promotore pubblico per studi tecnici, funzionali, giuridici e finanziari;

attività di committenza del Promotore pubblico per convenzioni e procedure (connessioni elettriche e non, etc.) e reti elettriche;

attività di funzionamento del Promotore pubblico, di personale, di comunicazione e costi delle Commissioni intergovernative;

attività del Promotore pubblico per CED, connettività sedi, allestimento uffici, dotazioni informatiche, sistemi di sicurezza, adeguamenti tecnologici;

attività derivanti dalle prescrizioni CIPE del 20 febbraio 2015 e del decreto ministeriale del 2 giugno 2015, rispettivamente sul progetto definitivo (IT) e di riferimento (FR), e costi di adeguamento alle raccomandazioni del Certificatore sul Tunnel di Base;

attività derivanti dalle misure d'accompagnamento (compensative) in Italia e in Francia;

attività relative alle interferenze delle reti insistenti sui lotti costruttivi A (Tunnel di Base) e B (Opere all'aperto lato Francia - Piana di Saint Jean de Maurienne), e di quelli del lotto C (Opere all'aperto lato Italia - Piana di Susa) da risolvere indifferibilmente prima dell'avvio delle opere. In particolare, per queste ultime interferenze trattasi di interventi per i quali la complessità e l'estensione del tipo di utenza (acquedotto di valle, fognature, cavidotti 132 kV, HVDC, gas, etc.), unitamente al relativo impatto sia sulle fasi lavorative che sui sedimi e abitati interessati, richiedono la necessità di convenzioni articolate e complete per consentire un intervento organico complessivo, al fine di procedere alla risoluzione delle stesse prima dell'ingresso in cantiere delle imprese affidatarie dei lavori principali;

attività relative alle procedure ablative (espropri, etc.) dei tre Lotti costruttivi di opere civili, inclusivi delle necessarie interferenze, a meno delle imposte indirette e delle indennità di occupazione tempora-

nea preordinate all'esproprio degli anni successivi all'avvio dell'ultimo lotto costruttivo D (ottobre 2021). L'inserimento nel Primo Lotto costruttivo di tali attività anche per le aree interessate dai Lotti costruttivi successivi, dipende dalla necessità di acquisire preventivamente le dette aree al fine di poter avviare tempestivamente le opere una volta finanziati i Lotti successivi, rispettando così le tempistiche del programma UE.
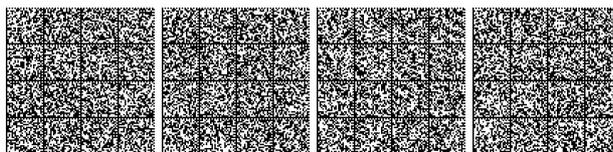
Versante italiano:

lavori preparatori di attacco del Tunnel di Base costituito dal nuovo svincolo autostradale di Chiomonte sull'A32 Susa - Bardonecchia (Cantiere operativo 4c), propedeutico alla cantierizzazione dello stesso Tunnel di Base nell'area Chiomonte - Maddalena, quale conseguenza dell'ottemperanza alla prescrizione n. 235 (sullo «Studio di ottimizzazione della cantierizzazione») di cui alla delibera CIPE n. 19 del 20 febbraio 2015;

lavori in sotterraneo per la realizzazione dei due tubi con TBM dual mode del Tunnel di base da Chiomonte verso Susa (Cantiere operativo 3) secondo le percentuali di completamento previste dalla Tabella 4; in particolare si prevede l'esecuzione delle opere di cantierizzazione e sistemazione preliminari, di preconsolidamento, di scavo, di sostegno, d'impermeabilizzazione e drenaggio, nonché di rivestimento definitivo tra le pk 52+000 ca e 58+700 ca;

lavori in sotterraneo per la realizzazione della seconda discenderia della Maddalena (Maddalena «2») con lo stesso diametro della canna del Tunnel di Base (in sostituzione della galleria di ventilazione di Clarea) e dell'area di sicurezza Clarea, scavate invece in tradizionale (Cantiere operativo 4a) e dell'area d'interscambio della discenderia Maddalena 1 (Cantiere operativo 4b), secondo le percentuali di completamento previste dalla Tabella 4; in particolare si prevede l'esecuzione delle opere di cantierizzazione e sistemazione preliminari, di preconsolidamento, di scavo, di sostegno per la discenderia Maddalena 2 e di esecuzione delle nicchie d'interscambio per la discenderia Maddalena 1, rinviando il rivestimento definitivo e le finiture alla fase esecutiva dell'attrezzaggio tecnologico, mentre per l'area di sicurezza Clarea si prevede la realizzazione di tutte le opere civili fino al rivestimento definitivo in funzione delle richiamate percentuali di completamento;

lavori a cielo aperto per la rilocalizzazione a San Didero dell'attuale Autoporto (Cantiere operativo 2c) ubicato, allo stato, nella Piana di Susa;

lavori per la realizzazione dell'infopoint a Caserma Henry nel Comune di Susa (Cantiere operativo 2e);

siti di valorizzazione materiali e deposito (lavorazione materiali di scavo per produzione inerti, cls e messa a deposito del materiale inutilizzato) - (Cantiere operativo 10), secondo le percentuali di completamento previste dalla Tabella 4; in particolare si prevede l'esecuzione delle opere di cantierizzazione e di sistemazione preliminare, gli impianti di trattamento industriali, la classificazione dei materiali da destinare al riutilizzo e/o la messa a deposito definitiva dei volumi di scavo provenienti dai cantieri operativi del Tunnel di Base.

Interventi di adeguamento della Linea Storica da Bussoleno ad Avigliana:

tali interventi - il cui costo previsto è pari a circa 81 milioni di euro da reperire nell'ambito complessivo del finanziamento della prima fase dei lavori della NLTL, ai sensi dell'art. 18 dell'Accordo italo francese del 2012 - sono ricompresi nel detto Accordo e, dunque, nell'importo complessivo di 8.609,7 milioni di euro, valuta 2012. Tale circostanza rende necessario dare conto di tali interventi nel quadro della presente suddivisione dell'Opera in Lotti costruttivi, richiesta dalla legge n. 1 del 5 gennaio 2017.

Telt ricoprirà quindi il ruolo di finanziatore, formalizzando con la Società RFI spa, in qualità di gestore della linea storica, le modalità di erogazione del contributo, previo aggiornamento del relativo accordo di programma.

Versante francese:

lavori preparatori di attacco del Tunnel di Base costituiti dalla trincea coperta sotto la RD1006 e l'autostrada A43 nell'area di cantiere VillardClement (Cantiere operativo 9a) e lo scavo dei pozzi e delle gallerie di collegamento a Avrieux e a Modane/Villarodin-Bourget (Cantiere operativo 5a); in particolare si prevede l'esecuzione di tutte le opere di cantierizzazione e di sistemazione preliminare, di risoluzione delle interferenze viarie/altre, di preconsolidamento, di scavo, di sostegno, d'impermeabilizzazione e drenaggio, nonché di rivestimento definitivo dei pozzi e dei tratti in galleria artificiale e naturale;

lavori a cielo aperto per realizzare il fronte di attacco dall'imbocco ovest a Saint-Julien Montdenis e scavo del Tunnel di Base in direzione di Saint-Martin-La-Porte in tradizionale su due tubi (Cantiere operativo 8), secondo le percentuali di completamento previste dalla Tabella 4; in particolare si prevede l'esecuzione delle opere di cantierizzazione e sistemazione preliminari, di preconsolidamento, di scavo, di sostegno, d'impermeabilizzazione e drenaggio, nonché di rivestimento definitivo tra le pk 3+920 ca e 5+860 ca;

lavori realizzati da Saint-Martin-La-Porte con scavo in tradizionale verso Saint-Julien-Montdenis e scavo della seconda canna in TBM scudata verso La Praz (Cantiere operativo 7), secondo le percentuali di completamento previste dalla Tabella 4, in complemento alla canna già scavata dalla discenderia di Saint-Martin-La-Porte nell'ambito della fase relativa a studi, indagini geognostiche e gallerie esplorative iniziata dalla società LTF nel 2001, che verrà portata a termine da TELT entro il 2020; in particolare si prevede l'esecuzione delle opere di cantierizzazione e sistemazione preliminari, di preconsolidamento, di scavo, di sostegno, d'impermeabilizzazione e drenaggio, nonché di rivestimento definitivo tra le pk 7+600 ca e 15+800 ca;

lavori realizzati da La Praz con scavo dei due tubi con TBM aperta verso Modane/Villarodin-Bourget e sito di sicurezza in tradizionale (Cantiere operativo 6), secondo le percentuali di completamento previste dalla Tabella 4; in particolare si prevede l'esecuzione delle opere di cantierizzazione e sistemazione preliminari, di preconsolidamento, di scavo, di sostegno, d'impermeabilizzazione e drenaggio, nonché di rivestimento definitivo tra le pk 20+180 ca e 26+180 ca;

lavori realizzati da Modane/Villarodin-Bourget e Avrieux con scavo dei due tubi con TBM aperta verso l'Italia, Maddalena, e sito di sicurezza in tradizionale (Cantiere operativo 5), secondo le percentuali di completamento previste dalla Tabella 4; in particolare si prevede l'esecuzione delle opere di cantierizzazione e sistemazione preliminari, di preconsolidamento, di scavo, di sostegno, d'impermeabilizzazione e drenaggio, nonché di rivestimento definitivo tra le pk 29+900 ca e 41+000 ca;

siti di valorizzazione materiali e deposito (lavorazione materiali di scavo per produzione inerti, cls e messa a deposito del materiale inutilizzato) - (Cantiere operativo 11), secondo le percentuali di completamento previste dalla Tabella 4; in particolare si prevede l'esecuzione delle opere di cantierizzazione e di sistemazione preliminare, gli impianti di trattamento industriali, la classificazione dei materiali da destinare al riutilizzo e/o la messa a deposito definitiva dei volumi di scavo provenienti dai cantieri operativi del Tunnel di Base.

Il tracciato include tutte le attività necessarie allo scavo ed alle opere civili del tunnel a due canne di circa 57,5 km tra Saint Jean de Maurienne (FR) e Susa (IT).

Il tunnel di base ha inizio alla progressiva km 3+694 del Binario Pari, all'estremità est della Piana di Saint-Jean-de-Maurienne. Da questa pk fino al km 3+921 del binario pari, la linea è in galleria artificiale, per proseguire poi in galleria naturale.

Nel tratto dall'imbocco lato Francia del tunnel di base (pk 3+694) all'innesto della discenderia di Saint-Martin-La-Porte (pk 11+604) la linea corre in sotterraneo in destra orografica della valle della Maurienne.

L'andamento altimetrico è in ascesa verso l'Italia con tratti a pendenza da un minimo del 6 per mille ad un massimo del 9 per mille circa.

La discenderia di Saint Martin la Porte rappresenta un accesso al tunnel di base per il personale ed i mezzi di soccorso.

Dall'innesto della discenderia di Saint-Martin-La-Porte (pk 11+604) a La Praz (pk 20+589) ove è ubicata un' Area di sicurezza in sotterraneo, la linea continua sotto il versante in destra orografica della valle della Maurienne, presentando alcune curve ed un andamento altimetrico sempre in ascesa verso l'Italia con livellette di poco superiori al 6 per mille.

Il tratto dall'Area di sicurezza di La Praz (pk 20+589) all'Area di sicurezza in sotterraneo di Modane (pk 32+165), principale dotazione di sicurezza del Tunnel di Base del Moncenisio in cui sono presenti anche due binari di precedenza e due comunicazioni pari-dispari, si sviluppa sempre sotto il versante destro orografico della Valle della Maurienne e sempre in ascesa verso l'Italia.

Alla progressiva pk 34+170 si ha il culmine della linea, e di qui inizia la discesa verso Susa, sottopassando la Valle della Maurienne ed il Massiccio d'Ambin, dove si sviluppano le massime coperture superiori ai 2000 m.
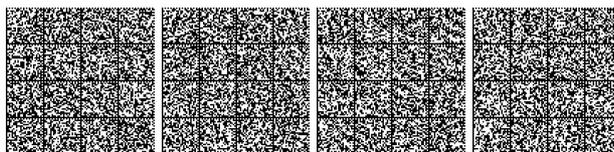
Il tratto dall'Area di sicurezza di Clarea (pk 47+998), servita dalla discenderia della Maddalena, è quello che attraversa il Confine di Stato alla pk 48+671; di lì la galleria a doppio binario continua la sua discesa fino all'imbocco lato Susa del Tunnel di Base (pk 61+203).

In questo lotto costruttivo sono stati inseriti anche gli interventi di adeguamento della linea storica Bussoleno Avigliana, di cui al contributo previsto dall'Accordo del 2012.

*Secondo Lotto costruttivo (Lotto 2) Opere all'aperto Francia.*

Il secondo Lotto costruttivo, non funzionale, della fase di realizzazione delle opere principali prevede l'attuazione dei seguenti interventi relativi all'esecuzione dei lavori all'aperto sul versante francese:

lavori civili a cielo aperto a Saint-Jean de Maurienne (Cantiere operativo 9b in carico a SNCF R, quale committente delle opere ferroviarie sulla linea esistente), la stazione e gli impianti ferroviari sulla Linea storica in territorio francese (Cantiere operativo 12b), nonché i lavori di completamento delle opere principali (affidate a SNCF *R)* nella piana di Saint-Jean de Maurienne, eseguiti invece da TELT (Cantiere operativo 9c).

Il tracciato ha origine all'estremità nord-ovest della piana di Saint-Jean-de-Maurienne. Da questo punto si sviluppa la zona della nuova stazione internazionale di Saint-Jean-de-Maurienne, che serve anche la linea storica proveniente da Chambéry. La nuova linea Torino-Lione attraversa poi tutto il parco ferroviario di Saint-Jean-de-Maurienne, che viene modificato e potenziato per poter assolvere a tutte le funzioni riguardanti la sicurezza, la manutenzione e l'interconnessione con la linea storica.

All'estremità est della Piana di Saint-Jean-de-Maurienne avviene l'attraversamento del fiume Arc con un ponte ad arco superiore e quindi la linea entra nel tunnel di base alla progressiva pk 3+694,50 del Binario Pari.

*Terzo Lotto costruttivo (Lotto 3) Tunnel di base (completamento).*

Il terzo Lotto costruttivo (Lotto 3), non funzionale, della fase di realizzazione delle opere principali prevede il completamento delle opere civili del tunnel di base in Francia ed in Italia (secondo quanto rappresentato nella precedente Tabella 4), e precisamente:

versante italiano:

lavori in sotterraneo per lo scavo dei due tubi con TBM dual mode del Tunnel di base da Chiomonte verso Susa (Cantiere operativo 3), comprensivo della seconda discenderia della Maddalena (Maddalena «2») con lo stesso diametro della canna del Tunnel di Base (in sostituzione della galleria di ventilazione di Clarea) e dell'area di sicurezza Clarea, scavate invece in tradizionale (Cantiere operativo 4a) e dell'area d'interscambio della discenderia Maddalena 1 (Cantiere operativo 4b), secondo le percentuali di completamento previste dalla Tabella 5;

siti di valorizzazione materiali e deposito (lavorazione materiali di scavo per produzione inerti, cls e messa a deposito del materiale inutilizzato) - (Cantiere operativo 10);

versante francese:

lavori a cielo aperto per realizzare il fronte di attacco dall'imbocco ovest a Saint-Julien Montdenis e scavo del Tunnel di Base in direzione di Saint-Martin-La-Porte in tradizionale su due tubi (Cantiere operativo 8), secondo le percentuali di completamento previste dalla Tabella 5;

lavori realizzati da Saint-Martin-La-Porte con scavo in tradizionale verso Saint-Julien-Montdenis e scavo della seconda canna in TBM scudata verso La Praz (Cantiere operativo 7), secondo le percentuali di completamento previste dalla Tabella 5, in complemento alla canna già scavata dalla discenderia di Saint-Martin-La-Porte nell'ambito della fase relativa a studi, indagini geognostiche e gallerie esplorative iniziata dalla società LTF nel 2001, che verrà portata a termine da TELT entro il 2020;

lavori realizzati da La Praz con scavo dei due tubi con TBM aperta verso Modane/Villarodin-Bourget e sito di sicurezza in tradizionale (Cantiere operativo 6), secondo le percentuali di completamento previste dalla Tabella 5;

lavori realizzati da Modane/Villarodin-Bourget e Avrieux con scavo dei due tubi con TBM aperta verso l'Italia, Maddalena, e sito di sicurezza in tradizionale (Cantiere operativo 5), secondo le percentuali di completamento previste dalla Tabella 5;

siti di valorizzazione materiali e deposito (lavorazione materiali di scavo per produzione inerti , cls e messa a deposito del materiale inutilizzato) - (Cantiere operativo 11).

Tale lotto di completamento del Tunnel di Base non è ancora coperto da finanziamento.

*Quarto Lotto costruttivo (Lotto 4) Opere all'aperto Italia.*

Il quarto Lotto costruttivo, non funzionale, della fase di realizzazione delle opere principali prevede l'attuazione degli interventi di seguito elencati, relativi alla esecuzione dei lavori all'aperto in Italia.

Esso include tutte le opere civili in Italia della Piana di Susa e dell'interconnessione di Bussoleno con l'inserimento dei fondi per gli espropri, afferenti le imposte indirette e le indennità di occupazione temporanea preordinate all'esproprio degli anni successivi all'avvio del quarto e ultimo lotto costruttivo (Attrezzaggio tecnologico), le interferenze e le prescrizioni residuali del CIPE in merito alle misure di sicurezza. Tale lotto non è ancora coperto da finanziamento e, tra l'altro, ne è previsto il differimento nel tempo alla luce della prescrizione n. 235 «Studio di una ottimizzazione della cantierizzazione prevista dalla delibera CIPE n. 19/2015, le cui risultanze hanno individuato il nuovo fronte di attacco del Tunnel di Base a Chiomonte/Maddalena, e non più a Susa:

lavori a cielo aperto a Susa per lo Svincolo Susa est, la variante dell'A32 e le deviazioni della viabilità locale (Cantiere operativo 2b);

lavori a cielo aperto per la rilocalizzazione dell'attuale sito di Guida Sicura (Cantiere operativo 2d) ubicato, allo stato, nella Piana di Susa;

lavori a cielo aperto a Susa (Cantiere operativo 2a) per la realizzazione della piattaforma ferroviaria, della stazione internazionale e di tutti gli edifici tecnici;

lavori in sotterraneo per lo scavo dei due tubi in tradizionale dell'interconnessione di Bussoleno (Cantiere operativo 1) e dei lavori all'aperto per il collegamento dell'imbocco est con la linea storica;

lavori impiantistici per l'adeguamento della linea storica di Bussoleno (Cantiere operativo 12i).

*Quinto Lotto costruttivo (Lotto 5) Attrezzaggio tecnologico.*

Il quinto Lotto costruttivo della fase di realizzazione delle opere principali prevede l'attuazione dei seguenti interventi relativi all'attrezzaggio tecnologico dell'intera sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino - Lione. Tale lotto non è ancora coperto da finanziamento; nel merito degli aspetti economico-finanziari, la Commissione Intergovernativa ha chiesto di valutare la possibilità di un Partenariato pubblico privato.

Il lotto costruttivo si articola nei seguenti interventi:

impianti ferroviari lato Francia (Cantiere operativo 12a);

impianti non ferroviari lato Francia (Cantiere operativo 12c);

impianti ferroviari lato Italia (Cantiere operativo 12e);

impianti non ferroviari lato Italia (Cantiere operativo 12f);

edifici tecnici lato Italia (Cantiere operativo 12g);

impianti ferroviari interconnessione di Bussoleno (Cantiere operativo 12h);

linea primaria Venaus Susa (Cantiere operativo 12j);

prove, collaudi e pre-esercizio;

costi derivanti dalle raccomandazioni del Certificatore e del Gruppo di Lavoro CIG in merito agli impianti ferroviari e di attrezzaggio tecnologico.

ALLEGATO 2

# Cronoprogramma delle attività

PERIODE / PERIODO 2014 - 2030

PLANNING DU PROJET D'ENSEMBLE

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Etudes
Studi

Procédures et Acquisitions foncières
Procedure ed Acquisizioni fondiarie

Appels d'offres préalables aux travaux
Gare d'appalti preliminare agli lavori

Travaux de génie civil
Lavori di genio civile

Travaux d'Equipements
Lavori d'impianti

Tests
Prove

Mise en service
Messa in servizio

Planning synthétique du Projet d'ensemble de la section transfrontalière
Planning sintetico del Progetto d'insieme della sezione transfrontaliera

## MASTER PLAN LOTTO COSTRUTTIVO 1 - CANTIERI OPERATIVI E MACROFASI

| ID | Nome attività |
|---|---|
| 1 | ***NUOVA LINEA TORINO LIONE- SEZIONE TRANSFRONTALIERA*** |
| 2 | **1° LOTTO COSTRUTTIVO TUNNEL DI BASE (FASE A)** |
| 3 | **FRANCIA** |
| 4 | **Siti di deposito e valorizzazione materiali** |
| 5 | **Cantiere Operativo 11 Valorizzazione materiali e deposito Francia** |
| 6 | Fase di affidamento servizi di ingegneria e lavori |
| 7 | Fase di progettazione esecutiva, cantierizzazione e lavori principali |
| 8 | *Completamento lavori tunnel di base (3° Lotto Costruttivo)* |
| 9 | Fase lavori preliminari (recinzioni, bob, indagini archeologiche/ambientali, sistemazioni prodromiche) |
| 10 | **Lavori d'imbocco ovest tunnel di base e in sotterraneo** |
| 11 | **Cantiere Operativo 9a - Tranchée couverte Villard-Clément** |
| 12 | Fase di affidamento servizi di ingegneria e lavori |
| 13 | Fase di progettazione esecutiva, cantierizzazione e lavori principali |
| 14 | Fase lavori preliminari (recinzioni, bob, indagini archeologiche/ambientali, sistemazioni prodromiche) |
| 15 | **Cantiere Operativo 8 - Tunnel Base W** |
| 16 | Fase di affidamento servizi di ingegneria e lavori |
| 17 | Fase di progettazione esecutiva, cantierizzazione e lavori principali |
| 18 | *Completamento lavori tunnel di base (3° Lotto Costruttivo)* |
| 19 | Fase lavori preliminari (recinzioni, bob, indagini archeologiche/ambientali, sistemazioni prodromiche) |
| 20 | **Cantiere operativo 7 - Saint-Martin la Porte** |
| 21 | Fase di affidamento servizi di ingegneria e lavori |
| 22 | Fase di progettazione esecutiva, cantierizzazione e lavori principali |
| 23 | *Completamento lavori tunnel di base (3° Lotto Costruttivo)* |
| 24 | Fase lavori preliminari (recinzioni, bob, indagini archeologiche/ambientali, sistemazioni prodromiche) |

Timeline: 1 S2 | Anno 1 S1 S2 | Anno 2 S1 S2 | Anno 3 S1 S2 | Anno 4 S1 S2 | Anno 5 S1 S2 | Anno 6 S1 S2 | Anno 7 S1 S2 | Anno 8 S1 S2

MASTER PLAN LOTTO COSTRUTTIVO 1 - CANTIERI OPERATIVI E MACROFASI

| ID | Nome attività |
|---|---|
| 25 | **Cantiere Operativo 6 - La Praz** |
| 26 | Fase di affidamento servizi di ingegneria e lavori |
| 27 | Fase di progettazione esecutiva, cantierizzazione e lavori principali |
| 28 | *Completamento lavori tunnel di base (3° Lotto Costruttivo)* |
| 29 | Fase lavori preliminari (recinzioni, bob, indagini archeologiche/ambientali, sistemazioni prodromiche) |
| 30 | **Cantiere Operativo 5 - Modane-Villarodin-Bourget** |
| 31 | Fase di affidamento servizi di ingegneria e lavori |
| 32 | Fase di progettazione esecutiva, cantierizzazione e lavori principali |
| 33 | *Completamento lavori tunnel di base (3° Lotto Costruttivo)* |
| 34 | Fase lavori preliminari (recinzioni, bob, indagini archeologiche/ambientali, sistemazioni prodromiche) |
| 35 | **Cantiere Operativo 5a - Pozzi di Avrieux e lavori al piede** |
| 36 | Fase di affidamento servizi di ingegneria e lavori |
| 37 | Fase di progettazione esecutiva, cantierizzazione e lavori principali |
| 38 | Fase lavori preliminari (recinzioni, bob, indagini archeologiche/ambientali, sistemazioni prodromiche) |
| 39 | **Cantiere Operativo 4a - Maddalena/Clarea** |
| 40 | Fase di affidamento servizi di ingegneria e lavori |
| 41 | Fase di progettazione esecutiva, cantierizzazione e lavori principali |
| 42 | *Completamento lavori tunnel di base (3° Lotto Costruttivo)* |
| 43 | Fase lavori preliminari (recinzioni, bob, indagini archeologiche/ambientali, sistemazioni prodromiche) |
| 44 | **ITALIA** |
| 45 | **Siti di deposito e valorizzazione materiali** |
| 46 | **Cantiere Operativo 10 - Valorizzazione materiali e deposito Italia** |
| 47 | Fase di affidamento servizi di ingegneria e lavori |
| 48 | Fase di progettazione esecutiva, cantierizzazione e lavori principali |

MASTER PLAN LOTTO COSTRUTTIVO 1 - CANTIERI OPERATIVI E MACROFASI
ID
Nome attività
1 S2
Anno 1 S1 S2
Anno 2 S1 S2
Anno 3 S1 S2
Anno 4 S1 S2
Anno 5 S1 S2
Anno 6 S1 S2
Anno 7 S1 S2
Anno 8 S1 S2
49 Completamento lavori tunnel di base (3° Lotto Costruttivo)
50 Lavori preparatori tunnel di base Italia
51 Cantiere Operativo 4c - Svincolo A32 Chiomonte (SITAF)
52 Fase di affidamento servizi di ingegneria e lavori
53 Fase di progettazione esecutiva, cantierizzazione e lavori principali
54 Fase lavori preliminari (recinzioni, bob, indagini archeologiche/ambientali, sistemazioni prodromiche)
55 Lavori d'imbocco est tunnel di base e in sotterraneo
56 Cantiere Operativo 4b - Maddalena/Clarea
57 Fase di affidamento servizi di ingegneria e lavori
58 Fase di progettazione esecutiva, cantierizzazione e lavori principali
59 Cantiere operativo 3 - Tunnel Base E
60 Fase di affidamento servizi di ingegneria e lavori
61 Fase di progettazione esecutiva, cantierizzazione e lavori principali
62 Completamento lavori tunnel di base (3° Lotto Costruttivo)
63 Fase lavori preliminari (recinzioni, bob, indagini archeologiche/ambientali, sistemazioni prodromiche)
64 Lavori anticipatori all'aperto
65 Cantiere Operativo 2c - Nuovo Autoporto (SITAF)
66 Fase di affidamento servizi di ingegneria e lavori
67 Fase di progettazione esecutiva, cantierizzazione e lavori principali
68 Fase lavori preliminari (recinzioni, bob, indagini archeologiche/ambientali, sistemazioni prodromiche)
69 Cantiere Operativo 2e - Infopoint Caserma Henry
70 Fase di affidamento servizi di ingegneria e lavori
71 Fase di progettazione esecutiva, cantierizzazione e lavori principali
Lavori preparatori tunnel di base Italia
Cantiere Operativo 4c - Svincolo A32 Chiomonte (SITAF)
Lavori d'imbocco est tunnel di base e in sotterraneo
Cantiere Operativo 4b - Maddalena/Clarea
Cantiere operativo 3 - Tunnel Base E
Lavori anticipatori all'aperto
Cantiere Operativo 2c - Nuovo Autoporto (SITAF)
Cantiere Operativo 2e - Infopoint Caserma Henry
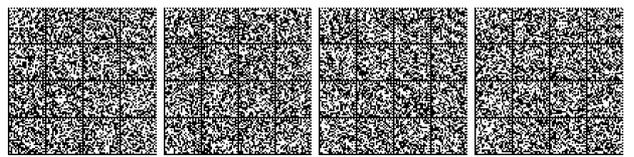
## MASTER PLAN LOTTO COSTRUTTIVO 2 - CANTIERI OPERATIVI E MACROFASI

| ID | Nome attività |
|---|---|
| 1 | *NUOVA LINEA TORINO LIONE- SEZIONE TRANSFRONTALIERA* |
| 2 | 2° LOTTO COSTRUTTIVO |
| 3 | FRANCIA |
| 4 | Opere all'aperto Piana di Saint Jean de Maurienne |
| 5 | Cantiere Operativo 9 - Saint-Jean de Maurienne |
| 6 | Fase di affidamento servizi di ingegneria e lavori |
| 7 | Fase di progettazione esecutiva, cantierizzazione e lavori principali |
| 8 | Cantiere operativo 9b - Saint-Jean de Maurienne (opere di competenza RFF/SNCF) |
| 9 | Fase di affidamento servizi di ingegneria e lavori |
| 10 | Fase di progettazione esecutiva, cantierizzazione e lavori principali |
| 11 | Cantiere operativo 12b - St.Jean de Maurienne - Impianti Linea Storica |
| 12 | Fase di affidamento servizi di ingegneria e lavori |
| 13 | Fase di progettazione esecutiva, cantierizzazione e lavori principali |

-1 S2 | Anno 1 S1 S2 | Anno 2 S1 S2 | Anno 3 S1 S2 | Anno 4 S1 S2 | Anno 5 S1 S2 | Anno 6 S1 S2 | Anno 7 S1 S2 | Anno 8 S1 S2 | Anno 9 S1 S2 | Anno 10 S1 S2

NUOVA LINEA TORINO LIONE- SEZIONE TRANSFRONTALIERA

2° LOTTO COSTRUTTIVO

FRANCIA

Opere all'aperto Piana di Saint Jean de Maurienne

Cantiere Operativo 9 - Saint-Jean de Maurienne

Cantiere operativo 9b - Saint-Jean de Maurienne (opere di competenza RFF/SNCF)

Cantiere operativo 12b - St.Jean de Maurienne - Impianti Linea Storica

ALLEGATO *3*
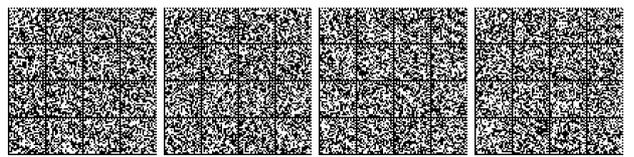
## Fabbisogni finanziari annuali per cassa previsti a carico dell'Italia *(importi in milioni di euro)*

| LOTTI COSTRUTTIVI | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTTO 1: 2.564 Mio EUR + LOTTO 2: 329 Mio EUR + LOTTO 3: 1.274 Mio EUR + LOTTO 4: 415 Mio EUR + LOTTO 5: 992 Mio EUR | | | | | | | | | | | | | | |
| **LOTTO** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **TOTALE** |
| 1° Lotto costruttivo: Tunnel di base 1^ Fase A | 1,20 | 27,23 | 255,04 | 467,95 | 503,38 | 277,58 | 123,72 | 117,91 | 87,63 | 107,90 | 143,54 | 143,54 | 143,54 | 163,54 | **2.563,70** |
| 2° Lotto costruttivo: Opere all'aperto Francia | - | - | 19,06 | 47,28 | 64,13 | 49,56 | 31,35 | 25,98 | 55,91 | 35,64 | - | - | - | - | **328,92** |
| 3° Lotto costruttivo: Tunnel di base (Completamento) | | | | | | | | 94,59 | 376,98 | 328,92 | 282,96 | 168,67 | 22,20 | - | **1.274,32** |
| 4° Lotto costruttivo: Opere all'aperto Italia | - | - | - | 20,39 | 18,86 | 60,25 | 73,39 | 58,32 | 54,94 | 55,76 | 52,48 | 15,26 | 2,61 | 2,41 | **414,68** |
| 5° Lotto costruttivo : Attrezzaggio tecnologico | - | - | - | - | - | - | - | 12,14 | 95,09 | 161,36 | 221,13 | 294,65 | 183,11 | 25,11 | **992,58** |
| **TOTALE INVESTIMENTO IT + UE IT** | **1,20** | **27,23** | **274,10** | **535,63** | **586,37** | **387,39** | **228,46** | **308,94** | **670,54** | **689,58** | **700,11** | **622,12** | **351,46** | **191,06** | **5.574,21** |
| **TOTALE CUMULATO** | **1,20** | **28,43** | **302,53** | **838,16** | **1.424,53** | **1.811,92** | **2.040,39** | **2.349,33** | **3.019,87** | **3.709,45** | **4.409,56** | **5.031,68** | **5.383,14** | **5.574,21** | |

| INVESTIMENTO COMPLESSIVO | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1° LOTTO COSTRUTTIVO** | | | **2° LOTTO COSTRUTTIVO** | | | **3° LOTTO COSTRUTTIVO** | | | **4° LOTTO COSTRUTTIVO** | | | **5° LOTTO COSTRUTTIVO** | | |
| **ANNO** | **IMPEGNI PARZIALI (Mio EUR)** | **IMPEGNI CUMULATI (Mio EUR)** | **ANNO** | **IMPEGNI PARZIALI (Mio EUR)** | **IMPEGNI CUMULATI (Mio EUR)** | **ANNO** | **IMPEGNI PARZIALI (Mio EUR)** | **IMPEGNI CUMULATI (Mio EUR)** | **ANNO** | **IMPEGNI PARZIALI (Mio EUR)** | **IMPEGNI CUMULATI (Mio EUR)** | **ANNO** | **IMPEGNI PARZIALI (Mio EUR)** | **IMPEGNI CUMULATI (Mio EUR)** |
| 2016 | 1,20 | 1,20 | 2016 | - | - | 2016 | - | - | 2016 | - | - | 2016 | - | - |
| 2017 | 27,23 | 28,43 | 2017 | - | - | 2017 | - | - | 2017 | - | - | 2017 | - | - |
| 2018 | 255,04 | 283,47 | 2018 | 19,06 | 19,06 | 2018 | - | - | 2018 | - | - | 2018 | - | - |
| 2019 | 467,95 | 751,42 | 2019 | 47,28 | 66,35 | 2019 | - | - | 2019 | 20,39 | 20,39 | 2019 | - | - |
| 2020 | 503,38 | 1.254,80 | 2020 | 64,13 | 130,48 | 2020 | - | - | 2020 | 18,86 | 39,25 | 2020 | - | - |
| 2021 | 277,58 | 1.532,38 | 2021 | 49,56 | 180,04 | 2021 | - | - | 2021 | 60,25 | 99,51 | 2021 | - | - |
| 2022 | 123,72 | 1.656,10 | 2022 | 31,35 | 211,39 | 2022 | - | - | 2022 | 73,39 | 172,90 | 2022 | - | - |
| 2023 | 117,91 | 1.774,00 | 2023 | 25,98 | 237,37 | 2023 | 94,59 | 94,59 | 2023 | 58,32 | 231,22 | 2023 | 12,14 | 12,14 |
| 2024 | 87,63 | 1.861,64 | 2024 | 55,91 | 293,28 | 2024 | 376,98 | 471,57 | 2024 | 54,94 | 286,16 | 2024 | 95,09 | 107,23 |
| 2025 | 107,90 | 1.969,54 | 2025 | 35,64 | 328,92 | 2025 | 328,92 | 800,49 | 2025 | 55,76 | 341,92 | 2025 | 161,36 | 268,59 |
| 2026 | 143,54 | 2.113,08 | 2026 | - | 328,92 | 2026 | 282,96 | 1.083,45 | 2026 | 52,48 | 394,40 | 2026 | 221,13 | 489,72 |
| 2027 | 143,54 | 2.256,62 | 2027 | - | 328,92 | 2027 | 168,67 | 1.252,12 | 2027 | 15,26 | 409,66 | 2027 | 294,65 | 784,36 |
| 2028 | 143,54 | 2.400,16 | 2029 | - | 328,92 | 2028 | 22,20 | 1.274,32 | 2028 | 2,41 | 412,07 | 2028 | 25,11 | 809,47 |
| 2029 | 163,54 | 2.563,70 | 2028 | - | 328,92 | 2029 | - | 1.274,32 | 2029 | 2,61 | 414,68 | 2029 | 183,11 | 992,58 |
| **TOTALE** | **2.563,70** | | **TOTALE** | **328,92** | | **TOTALE** | **1.274,32** | | **TOTALE** | **414,68** | | **TOTALE** | **992,58** | |

**Fabbisogni finanziari di competenza previsti a carico dell'Italia** *(importi in milioni di euro)*

| FABBISOGNO DI COMPETENZA | | |
|---|---|---|
| | **QUOTA ITALIA** | **DATA** |
| 1° Lotto costruttivo: Tunnel di base 1^ Fase A | 2.563,70 | Delibera CIPE |
| 2° Lotto costruttivo: Opere all'aperto Francia | 328,92 | Delibera CIPE |
| 3° Lotto costruttivo: Tunnel di base (Completamento) | 1274,32 | Gen 2021 |
| 4° Lotto costruttivo: Opere all'aperto Italia | 414,68 | Feb 2019 |
| 5° Lotto costruttivo: Attrezzaggio tecnologico | 992,58 | Ott 2021 |
| **TOTALE INVESTIMENTO** | **5.574,21** | |

**18A00405**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ivabradina Bruno»

*Estratto determina n. 21/2018 del 9 gennaio 2018*

Medicinale: IVABRADINA BRUNO

Titolare AIC: Bruno Farmaceutici S.p.a. - Via delle Ande, 15 - 00144 Roma - Italia

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 044816015 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 044816027 (in base 10);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 044816039 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 2 anni.

Composizione:

Principio attivo: Ivabradina

Eccipienti:

Nucleo: lattosio anidro, magnesio stearato (E470b), amido pregelatinizzato, silice colloidale idrata (E551).

Film di rivestimento: Opadry II 85F530091 Arancione, costituito da: Alcol polivinilico parzialmente Idrolizzato (E1203), Titanio diossido (E171), Macrogol 4000, Talco (E553b), Ossido di ferro giallo (E172), Ossido di ferro rosso (E172)

Officine di produzione:

Rilascio lotti:

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow

HA1 4HF Regno Unito

Laboratori Fundació DAU

C/C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca, Barcelona

08040 Spagna

Controllo lotti:

Laboratori Fundació DAU

C/C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca, Barcelona

08040 Spagna

Astron Research Limited

2nd & 3rd floor, Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow

HA1 4HF-Regno Unito

Produttore prodotto finito:

Intas Pharmaceuticals Limited

Plot No. 457, 458 & 191/218P Sarkhej-Bavla Highway, Matoda, Sanand Ahmedabad., 382210 India

Confezionamento primario e secondario:

Intas Pharmaceuticals Limited

Plot No. 457, 458 & 191/218P Sarkhej-Bavla Highway, Matoda, Sanand Ahmedabad., 382210 India

Confezionamento secondario:

Laboratori Fundació DAU

C/C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca, Barcelona

08040 España

Produttore principio attivo:

Intas Pharmaceuticals Limited

Plot No. 457 / 458, Matoda / Plot No. 191/218P, Chacharwadi, Sarkhej-Bavla Highway, Taluka - Sanand, District - Ahmedabad, State - Gujarat, India

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento sintomatico dell'*angina pectoris* cronica stabile

Ivabradina è indicata per il trattamento sintomatico dell'*angina pectoris* cronica stabile negli adulti con coronaropatia e normale ritmo sinusale e frequenza cardiaca ≥ 70 bpm. Ivabradina è indicata:

- negli adulti che non sono in grado di tollerare o che hanno una controindicazione all'uso dei beta-bloccanti

- o in associazione ai beta-bloccanti nei pazienti non adeguatamente controllati con una dose ottimale di beta-bloccante

Trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica

Ivabradina è indicata nell'insufficienza cardiaca cronica in classe NYHA da II a IV con disfunzione sistolica, in pazienti con ritmo sinusale e la cui frequenza cardiaca sia ≥ 75 bpm, in associazione con la terapia convenzionale che include il trattamento con un beta-bloccante o nel caso in cui la terapia con un beta-bloccante sia controindicata o non tollerata

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezioni:

«7,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 044816039 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 14,93;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 28,00;

«5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 044816027 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 14,93;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 28,00.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Ivabradina Bruno» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

*Condizioni e modalità di impiego*

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta - pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ivabradina Bruno» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

*Stampati*

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**18A00366**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Staticol»

*Estratto determina n. 22/2018 del 9 gennaio 2018*

Medicinale: STATICOL

Titolare AIC:

S.F. Group S.r.l

Via Tiburtina 1143

00156 Roma

Confezioni:

«10 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 044605018 (in base 10);

«10 mg/20 mg compresse» 30 compresse in blister opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 044605032 (in base 10);

«10 mg/40 mg compresse» 30 compresse in blister opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 044605057 (in base 10);

«10 mg/80 mg compresse» 30 compresse in blister opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 044605071 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 24 mesi.

Composizione:

Ciascuna compressa contiene 10 mg di ezetimibe e 10 mg di simvastatina.

Ciascuna compressa contiene 10 mg di ezetimibe e 20 mg di simvastatina.

Ciascuna compressa contiene 10 mg di ezetimibe e 40 mg di simvastatina.

Ciascuna compressa contiene 10 mg di ezetimibe e 80 mg di simvastatina.

Principio attivo: Ezetimibe e Simvastatina

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

Lattosio monoidrato Ipromellosa

Croscarmellosa sodica Cellulosa Microcristallina Acido Ascorbico

Acido citrico anidro Butilidrossianisolo

Propile gallato

Magnesio stearato

Miscela colorante:

Lattosio monoidrato

Ferro ossido giallo (E172)

Ferro ossido rosso (E172)

Ferro ossido nero (E172)

Produzione del principio attivo:

Produttore principio attivo Simvastatina:

Biocon Limited,

Biocon Special Economic Zone- Bommasandra, Jigani Link Road, Plot No. 2, 3 & 4, Phase IV, Bangalore, Karnataka560 099 India

Biocon Limited

20th Km Hosur Road,

Electronics City, Bangalore, Karnataka 560 100. India

Produttore principio attivo Ezetimibe:

Teva API India Ltd.

Gajraula Site, Plot Nos, A-2, A-2/1, A-2/2, UPSIDC I

ndustrial Area, Bijnor Road, Distt. J.P.Nagar, Gajraula, Uttar Pradesh 244 235. India

Produzione del prodotto finito:

Watson Pharma Private Limited

Plot # A3 to A6, Phase I-A, Verna Industrial Estate, Verna,

Salcette Goa-403722-India

Confezionamento primario e secondario:

Actavis Ltd.

BLB016, Bulebel Industrial Estate

3000 Zejtun, Malta

Actavis ehf.

Reykjavikurvegur 78, Hafnarfjördur IS-220

Iceland

Controllo lotti, confezionamento primario e secondario, rilascio lotti:

Balkanpharma-Dupnitsa AD

3 Samokovsko Shosse Str.,

Dupnitza 2600

Bulgaria

Indicazioni terapeutiche:

Prevenzione degli eventi cardiovascolari

«Staticol» è indicato per la riduzione del rischio degli eventi cardiovascolari nei pazienti con malattia coronarica (CHD) ed una storia di sindrome coronarica acuta (SCA), sia precedentemente trattata con una statina o meno.

Ipercolesterolemia

«Staticol» è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia primaria (eterozigote familiare e non-familiare) o con iperlipidemia mista ove sia indicato l'uso di un prodotto di associazione:

- Pazienti non adeguatamente controllati con una statina da sola
- Pazienti già trattati con una statina ed ezetimibe

Ipercolesterolemia familiare omozigote (IF omozigote)

«Staticol» è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia familiare omozigote. I pazienti possono essere sottoposti anche ad ulteriori misure terapeutiche (per esempio, l'aferesi delle lipoproteine a bassa densità [LDL])

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezioni:

«10 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 044605018 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 10,11;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 18,95;

Nota AIFA: 13;

«10 mg/20 mg compresse» 30 compresse in blister opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 044605032 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 10,53;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 19,75;

Nota AIFA: 13

«10 mg/40 mg compresse» 30 compresse in blister opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 044605057 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 10,87;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 20,39;

Nota AIFA: 13.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale STATICOL è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Staticol» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

*Stampati*

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**18A00367**

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril e Lercanidipina Eg»**

*Estratto determina n. 25/2018 del 9 gennaio 2018*

Medicinale: ENALAPRIL E LERCANIDIPINA EG

Titolare AIC:

EG S.p.A.

Via Pavia 6

20136

Milano

Confezioni:

«10 mg/10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Al/Opa/Pvc/Al;

AIC: 045015017 (in base 10);

«10 mg/10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Al/Opa/Pvc/Al;

AIC: 045015029 (in base 10);

«10 mg/10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Al/Opa/Pvc/Al;

AIC: 045015031 (in base 10);

«10 mg/10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al/Opa/Pvc/Al;

AIC: 045015043 (in base 10);

«10 mg/10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Al/Opa/Pvc/Al;

AIC: 045015056 (in base 10);

«10 mg/10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Al/Opa/Pvc/Al;

AIC: 045015068 (in base 10);

«10 mg/10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Al/Opa/Pvc/Al;

AIC: 045015070 (in base 10);

«10 mg/10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Al/Opa/Pvc/Al;

AIC: 045015082 (in base 10);

«20 mg/10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Al/Opa/Pvc/Al;

AIC: 045015094 (in base 10);

«20 mg/10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Al/Opa/Pvc/Al;

AIC: 045015106 (in base 10);

«20 mg/10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Al/Opa/Pvc/Al;

AIC: 045015118 (in base 10);

«20 mg/10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al/Opa/Pvc/Al;

AIC: 045015120 (in base 10);

«20 mg/10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Al/Opa/Pvc/Al;

AIC: 045015132 (in base 10);

«20 mg/10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Al/Opa/Pvc/Al;

AIC: 045015144 (in base 10);

«20 mg/10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Al/Opa/Pvc/Al;

AIC: 045015157 (in base 10);

«20 mg/10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Al/Opa/Pvc/Al;

AIC: 045015169 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 2 anni.

Composizione:

Principio attivo:

Ogni compressa contiene 10 mg di enalapril maleato equivalenti a 7,64 mg di enalapril e 10 mg di lercanidipina cloridrato equivalenti a 9,44 mg di lercanidipina.

Ogni compressa contiene 20 mg di enalapril maleato equivalenti a 15,29 mg di enalapril e 10 mg di lercanidipina cloridrato equivalenti a 9,44 mg di lercanidipina.

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

Cellulosa microcristallina

Lattosio monoidrato

Magnesio stearato

Povidone K30

Carbossimetilamido sodico Tipo A

Sodio bicarbonato

Rivestimento della compressa:

[solo per la dose 10 mg/10 mg]

Opadry II bianco 85F18422 contenente:

Alcol polivinilico

Titanio diossido (E171)

Macrogol/PEG 3350

Talco

[solo per la dose 20 mg/10 mg]

Opadry II giallo 85F32645 contenente:

Alcol polivinilico

Titanio diossido (E171)

Macrogol/PEG 3350

Talco

Ossido di ferro giallo (E 172)

Produzione del principio attivo:

Enalapril maleato

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd., Xunqiao, Linhai Zhejiang 317024, Cina

Lercanidipina cloridrato

Glenmark Generics Ltd., Plot No. 3109, GIDC, Industrial Estate, Ankleshwar, Dist. Bharuch Gujarat 393 002, India

Produzione del prodotto finito:

Produzione, confezionamento primario e secondario

Balkanpharma-Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Shosse Str. Dupnitza 2600 - Bulgaria

Confezionamento primario e secondario

Actavis Ltd., BLB016, Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 3000 - Malta

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 - 18 Bad Vilbel 61118 - Germania

Hemofarm A.D., Beogradski Put bb, Vršac 26300 - Serbia

Lamp San Prospero S.p.A., Via della Pace, 25/A San Prospero (Modena) 41030 - Italia

Confezionamento secondario

S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, Via Barbarossa, 7 Cavenago D'Adda (LO) 26824 - Italia

De Salute S.r.l., Via Biasini, 26 Soresina (CR) 26015 - Italia

Controllo dei lotti

Balkanpharma-Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Shosse Str. Dupnitza 2600 - Bulgaria

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 - 18 Bad Vilbel 61118 - Germania

Rilascio dei lotti

Balkanpharma-Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Shosse Str. Dupnitza 2600 - Bulgaria

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 - 18 Bad Vilbel 61118 - Germania

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento dell'ipertensione essenziale in pazienti adulti con pressione arteriosa non adeguatamente controllata da una monoterapia con lercanidipina 10 mg.

Trattamento dell'ipertensione essenziale in pazienti adulti con pressione arteriosa non adeguatamente controllata da una monoterapia con enalapril 20 mg.

L'associazione fissa «Enalapril e Lercanidipina Eg» 10 mg/10 mg non deve essere utilizzata per il trattamento iniziale dell'ipertensione.

L'associazione fissa «Enalapril e Lercanidipina Eg» 20 mg/10 mg non deve essere utilizzata per il trattamento iniziale dell'ipertensione.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezioni:

«20 mg/10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Al/Opa/Pvc/Al;

AIC: 045015118 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,98;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,34;

«10 mg/10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Al/Opa/Pvc/Al;

AIC: 045015031 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Enalapril e Lercanidipina Eg» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Enalapril e Lercanidipina Eg» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

*Stampati*

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**18A00368**

### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dorzolamide Ratiopharm».

Con la determinazione n. aRM - 189/2017 - 1378 del 18 dicembre 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Ratiopharm Gmbh, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: DORZOLAMIDE RATIOPHARM

Confezione: 039606013

Descrizione: «20 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in LDPE da 5 ml

Confezione: 039606025

Descrizione: «20 mg/ml collirio, soluzione» 3 flaconi in LDPE da 5 ml

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

**18A00382**

### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pupilla Antistaminico».

Con la determinazione n. aRM - 190/2017 - 143 del 18 dicembre 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Laboratorio Farmaceutico SIT Specialità Igienico Terapeutiche S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: PUPILLA ANTISTAMINICO

Confezione: 028963015

Descrizione: «100 mg + 100 mg collirio, soluzione» flacone 10 ml

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

**18A00383**

### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levofloxacina Teva Italia».

Con la determinazione n. aRM - 191/2017 - 813 del 18 dicembre 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Teva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: LEVOFLOXACINA TEVA ITALIA

Confezione: 040369011

Descrizione: «5 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca da 50 ml

Confezione: 040369023

Descrizione: «5 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche da 50 ml

Confezione: 040369035

Descrizione: «5 mg/ml soluzione per infusione» 10 sacche da 50 ml

Confezione: 040369047

Descrizione: «5 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca da 100 ml

Confezione: 040369050

Descrizione: «5 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche da 100 ml

Confezione: 040369062

Descrizione: «5 mg/ml soluzione per infusione» 10 sacche da 100 ml

Confezione: 040369074

Descrizione: «5 mg/ml soluzione per infusione» 20 sacche da 100 ml

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

**18A00384**

## Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Favynd»

Con la determinazione n. aRM - 192/2017 - 92 del 18 dicembre 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Boehringer Ingelheim International GMBH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: FAVYND

Confezione: 043459015

Descrizione: «18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 30 capsule in blister AL/PVC/AL

Confezione: 043459027

Descrizione: «18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 60 capsule in blister AL/PVC/AL

Confezione: 043459039

Descrizione: «18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 90 capsule in blister AL/PVC/AL

Confezione: 043459041

Descrizione: «18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 10 capsule in blister AL/PVC/AL con dispositivo per inalazione Handihaler

Confezione: 043459054

Descrizione: «18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 30 capsule in blister AL/PVC/AL con dispositivo per inalazione Handihaler

Confezione: 043459066

Descrizione: «18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 5 × 30 capsule in blister AL/PVC/AL con dispositivo per inalazione Handihaler, Confezione: Ospedaliera

Confezione: 043459078

Descrizione: «18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 5 × 60 capsule in blister AL/PVC/AL Confezione: Ospedaliera

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

**18A00385**

## Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bisoprololo Aurobindo».

Con la determinazione n. aRM - 193/2017 - 3199 del 18 dicembre 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: BISOPROLOLO AUROBINDO

Confezione: 041163015

Descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL

Confezione: 041163027

Descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL

Confezione: 041163039

Descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL

Confezione: 041163041

Descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL

Confezione: 041163054

Descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/AL

Confezione: 041163066

Descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL

Confezione: 041163078

Descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE

Confezione: 041163080

Descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone HDPE

Confezione: 041163092

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL

Confezione: 041163104

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL

Confezione: 041163116

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL

Confezione: 041163128

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL

Confezione: 041163130

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/AL

Confezione: 041163142

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL

Confezione: 041163155

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE

Confezione: 041163167

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone HDPE

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

**18A00386**
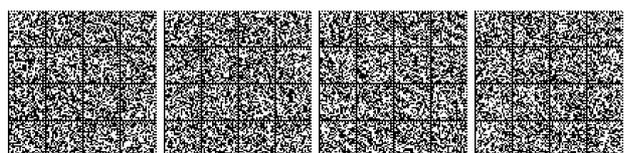
**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Landiobloc»**

*Estratto determina AAM/PPA/1212 del 27 dicembre 2017*

Trasferimento di titolarità: codice pratica MC1/2017/460

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società AOP Orphan Pharmaceuticals AG (Codice SIS 2785)

Medicinale LANDIOBLOC

Confezioni:

A.I.C. n. 044274013 - «300 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro;

044274025 - «600 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro;

044274037 - «20 mg/2 ml concentrato per soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro,

alla società Amomed Pharma Gmbh (Codice SIS 4340) con sede in Storchengasse 1, 1150 Vienna (Austria).

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**18A00387**

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paidofen»**

*Estratto determina AAM/PPA n. 4 del 5 gennaio 2018*

Trasferimento di titolarità: AIN/2017/2348.

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Boots Pharmaceuticals S.r.l. (codice fiscale 02077880991) con sede legale e domicilio fiscale in via Cesarea 11/10 - 16121 Genova.

Medicinale PAIDOFEN.

Confezioni:

AIC n. 041952019 - «bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero» 1 flacone da 150 ml con siringa dosatrice;

AIC n. 041952021 - «bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» 1 flacone da 150 ml con siringa dosatrice,

alla società:

D.M.G. Italia S.r.l. (codice fiscale 04502861000) con sede legale e domicilio fiscale in via Laurentina km 26,700 - 00071 Pomezia - Roma.

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**18A00400**

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acadimox»**

*Estratto determina AAM/PPA n. 1 del 5 gennaio 2018*

Trasferimento di titolarità: AIN/2017/1482.

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ecupharma S.r.l. (codice fiscale 10863670153) con sede legale e domicilio fiscale in via Mazzini, 20 - 20123 Milano.

Medicinale ACADIMOX.

Confezioni:

AIC n. 037856010 - «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine;

AIC n. 037856022 - «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse,

alla società:

Genetic S.p.a. (codice fiscale 03696500655) con sede legale e domicilio fiscale in via della Monica, 26 - 84083 Castel San Giorgio - Salerno.

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**18A00401**

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Midarine»**

*Estratto determina AAM/PPA n. 2 del 5 gennaio 2018*

Trasferimento di titolarità: AIN/2017/2336.

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Glaxosmithkline S.p.a. (codice fiscale 00212840235) con sede legale e domicilio fiscale in via A. Fleming, 2 - 37135 Verona.

Medicinale: MIDARINE.

Confezione: AIC n. 010308029 - «100 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale da 2 ml,

alla società:

Aspen Pharma Trading Limited con sede legale e domicilio in 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus - Dublin 24 (Irlanda).

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**18A00402**

## Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Paracetamolo Galenica Senese», con conseguente modifica stampati.

*Estratto determina AAM/PPA n. 6/2018 dell'8 gennaio 2018*

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: PARACETAMOLO GALENICA SENESE.

Confezioni:

A.I.C. n. 041160019 - «10 mg/ml soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro;

A.I.C. n. 041160021 - «10 mg/ml soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro;

A.I.C. n. 041160033 - «10 mg/ml soluzione per infusione» 12 flaconcini in vetro;

A.I.C. n. 041160045 - «10mg/ml soluzione per infusione» 10 sacche in polyolefin da 100 ml;

A.I.C. n. 041160058 - «10mg/ml soluzione per infusione» 20 sacche in polyolefin da 100 ml.

Titolare AIC:

Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l.

Procedura decentrata PT/H/1233/001/R/001 (ora IT/H/0547/001)

con scadenza il 5 febbraio 2015 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista degli Standard Terms della Farmacopea Europea è inoltre autorizzata la modifica delle denominazioni delle confezioni:

da:

A.I.C. n. 041160019 - «10 mg/ml soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro;

A.I.C. n. 041160021 - «10 mg/ml soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro;

A.I.C. n. 041160033 - «10 mg/ml soluzione per infusione» 12 flaconcini in vetro;

A.I.C. n. 041160045 - «10 mg/ml soluzione per infusione» 10 sacche in polyolefin da 100 ml;

A.I.C. n. 041160058 - «10 mg/ml soluzione per infusione» 20 sacche in polyolefin da 100 ml;

a:

A.I.C. n. 041160019 - «10 mg/ml soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 100 ml;

A.I.C. n. 041160021 - «10 mg/ml soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 100 ml;

A.I.C. n. 041160033 - «10 mg/ml soluzione per infusione» 12 flaconcini in vetro da 100 ml;

A.I.C. n. 041160045 - «10 mg/ml soluzione per infusione» 10 sacche in poliolefine da 100 ml;

A.I.C. n. 041160058 - «10 mg/ml soluzione per infusione» 20 sacche in poliolefine da 100 ml.

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determinazione mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

**18A00403**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fenitoina Accord»

*Estratto determina n. 24/2018 del 9 gennaio 2018*

Medicinale: FENITOINA ACCORD.

Titolare AIC: Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Regno Unito

Confezioni:

50 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione - 1 fiala da 5 ml - AIC n. 044793038 (in base 10);

50 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione - 5 fiale da 5 ml - AIC n. 044793014 (in base 10);

50 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione - 10 fiale da 5 ml - AIC n. 044793026 (in base 10).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile o per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni.

Composizione:

principio attivo: fenitoina sodica;

eccipienti: glicole propilenico, etanolo 96%, acqua per preparazioni iniettabili, sodio idrossido.

Produzione del principio attivo

Sito di produzione: Recordati Industria Chimica & Farmaceutica S.p.A via Mediana Cisterna, 404011 - Campoverde di Aprilia (Latina).

Produzione del prodotto finito

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF

Regno Unito (Rilascio lotti)

Wessling Hungary Kft

Fòti ùt 56

Budapest

1047 Ungheria

(Controllo e Rilascio lotti)

Astron Research Limited
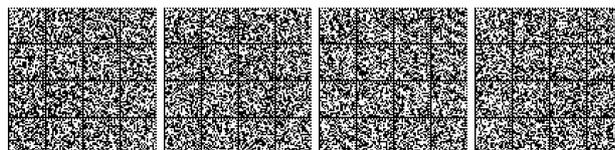
Sage House, 319 Pinner Road, Harrow, Middlesex,
HA1 4HF
Regno Unito
(Controllo lotti)
Pharmavalid Ltd. Microbiological Laboratory
Tatra utca 27/b., Budapest
1136
Ungheria
(Controllo lotti)
Indoco Remedies Limited
Plant II, L-32, 33, 34
Verna Industrial Area,
Verna, Goa,
403722 India
(produzione, confezionamento primario e secondario)
Accord Healthcare Limited
Unit C & D, Homefield Business park, Homefield Road, Haverhill,
CB9 8QP
Regno Unito
(confezionamento secondario)
Synoptis Industrial z.o.o.
ul. Rabowicka 15,
Swarzedz, wielkopolskie
62-020
Polonia
(confezionamento secondario)

Indicazioni terapeutiche: Fenitoina Accord è indicato per il controllo dello stato epilettico di tipo tonico-clonico (grande male) e per la prevenzione e il trattamento di crisi che compaiono durante o dopo interventi di neurochirurgia e/o gravi traumi cranici.

È impiegata anche per il trattamento di aritmie ventricolari pericolose per la vita o aritmie secondarie ad intossicazione da digitale, quando i trattamenti con altri antiaritmici disponibili sono risultati inefficaci o quando altri agenti antiaritmici non possono essere usati.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: 50 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione - 5 fiale da 5 ml - AIC n. 044793014 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 11,25.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 18,57.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Fenitoina Accord è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Fenitoina Accord è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

*Stampati*

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**18A00404**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eyopto»

*Estratto determina n. 23/2018 del 9 gennaio 2018*

Medicinale: EYOPTO.

Titolare A.I.C.: Pharmathen S.A.

Confezione:

«2,5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone multidose in LDPE da 5 ml - A.I.C. n. 043680014 (in base 10).

Confezione:

«5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone multidose in LDPE da 5 ml - A.I.C. n. 043680026 (in base 10).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Validità prodotto integro: 30 mesi.

Composizione:

Confezione: A.I.C. n. 043680014. Ogni ml di soluzione 2,5 mg/ml contiene:

principio attivo: timololo maleato 3,417 mg (corrispondenti a 2,5 mg di timololo);

eccipienti: disodio fosfato dodecaidrato, sodio diidrogeno fosfato diidrato, sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili;

Confezione: A.I.C. n. 043680026. Ogni ml di soluzione 5 mg/ml contiene:

principio attivo: timololo maleato 6,834 mg (corrispondenti a 5 mg di timololo);

eccipienti: disodio fosfato dodecaidrato, sodio diidrogeno fosfato diidrato, sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore del principio attivo: FDC Limited - Plot No. 19 & 20/2 M.I.D.C. Industrial Area - Village Dhatav - India-402 116 Roha, Dist. Raigad, Maharashtra.

Produttore del prodotto finito:

Excelvision - 27 st. La Lombardière - ZI La Lombardière - 07100 Annonay, France (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo, rilascio del lotto);

Pharmathen S.A. - Dervenakion 6 - Pallini 15351, Attikis Greece (confezionamento secondario, controllo, rilascio del lotto);
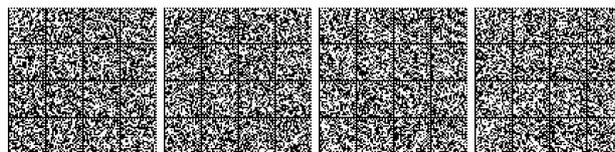
Servipac - Cours Offenbach - Route de Montelier - 26000 Valence, France (confezionamento secondario);

Ionisos - ZI de l'Aubree - 72300 Sable Sur Sarthe, France (sterilizzazione del contenitore).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione:

«2,5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone multidose in LDPE da 5 ml - A.I.C. n. 043680014 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,20;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,00.

Confezione:

«5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone multidose in LDPE da 5 ml - A.I.C. n. 043680026 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,41;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,40.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Eyopto» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Eyopto» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

*Stampati*

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**18A00418**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Merrem»

*Estratto determina AAM/PPA/1211 del 27 dicembre 2017*

Trasferimento di titolarità: codice pratica MC1/2017/456.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Astrazeneca S.p.a. (codice SIS 1429), con sede in palazzo Ferraris, via Ludovico il Moro 6/C 20080 - Basiglio - Milano (MI), codice fiscale n. 00735390155.

Medicinale: MERREM.

Confezioni:

A.I.C. n. 028949081 - «500 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 flaconcini;

A.I.C. n. 028949093 - «1000 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 flaconcini,

alla società Pfizer Italia S.r.l. (codice SIS 40), con sede in via Isonzo, 71 04100 - Latina (LT), codice fiscale n. 06954380157

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**18A00419**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metotrexato Addenda»

*Estratto determina AAM/PPA/11 del 9 gennaio 2018*

Trasferimento di titolarità: codice pratica MC1/2017/237.

Cambio nome: codice pratica C1B/2017/2162.

Numero procedura europea: SE/H/1417/01-11/IB/002/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sigillata Limited, (codice SIS 3013).

Medicinale: METOTREXATO SIGILLATA.

Confezioni:

A.I.C. n. 043416015 - «2,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,33 ml con tampone imbevuto di alcol;

A.I.C. n. 043416027 - «2,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe da 0,33 ml con tamponi imbevuti di alcol;
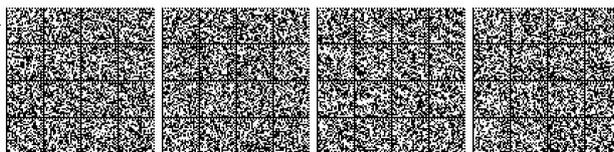
A.I.C. n. 043416039 - «7,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,30 ml con tampone imbevuto di alcol;

A.I.C. n. 043416041 - «7,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe da 0,30 ml con tamponi imbevuti di alcol;

A.I.C. n. 043416054 - «10 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,40 ml con tampone imbevuto di alcol;

A.I.C. n. 043416066 - «10 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe da 0,40 ml con tamponi imbevuti di alcol;

A.I.C. n. 043416078 - «12,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,31 ml con tampone imbevuto di alcol;

A.I.C. n. 043416080 - «12,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe da 0,31 ml con tamponi imbevuti di alcol;

A.I.C. n. 043416092 - «15 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,38 ml con tampone imbevuto di alcol;

A.I.C. n. 043416104 - «15 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe da 0,38 ml con tamponi imbevuti di alcol;

A.I.C. n. 043416116 - «17,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,44 ml con tampone imbevuto di alcol;

A.I.C. n. 043416128 - «17,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe da 0,44 ml con tamponi imbevuti di alcol;

A.I.C. n. 043416130 - «20 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,50 ml con tampone imbevuto di alcol;

A.I.C. n. 043416142 - «20 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe da 0,50 ml con tamponi imbevuti di alcol;

A.I.C. n. 043416155 - «22,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,56 ml con tampone imbevuto di alcol;

A.I.C. n. 043416167 - «22,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe da 0,56 ml con tamponi imbevuti di alcol;

A.I.C. n. 043416179 - «25 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,63 ml con tampone imbevuto di alcol;

A.I.C. n. 043416181 - «25 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe da 0,63 ml con tamponi imbevuti di alcol;

A.I.C. n. 043416193 - «27,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,69 ml con tampone imbevuto di alcol;

A.I.C. n. 043416205 - «27,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe da 0,69 ml con tamponi imbevuti di alcol;

A.I.C. n. 043416217 - «30 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,75 ml con tampone imbevuto di alcol;

A.I.C. n. 043416229 - «30 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe da 0,75 ml con tamponi imbevuti di alcol,

alla società Addenda Pharma Srl (codice SIS 1619), con sede legale in viale Shakespeare, 47 00144 - Roma (RM), codice fiscale n. 05643891004, con variazione della denominazione del medicinale in METOTREXATO ADDENDA.

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**18A00420**

## Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano

Con determinazione aRM - 198/2017 - 1332 del 21 dicembre 2017 è stata revocata, su rinuncia della Programmi Sanitari Integrati S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: BUSCOPAN.

Confezione: A.I.C. n. 038302042.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite.

Paese di provenienza: Grecia.

Medicinale: ENTEROGERMINA .

Confezione: A.I.C. n. 039694031.

Descrizione: «2 miliardi/5 ml sospensione orale» 10 flaconcini 5 ml.

Paese di provenienza: Ungheria.

Medicinale: ENTEROGERMINA.

Confezione: A.I.C. n. 039694029.

Descrizione: «2 miliardi/5 ml sospensione orale» 10 flaconcini 5 ml.

Paese di provenienza: Ungheria.

Medicinale: ENTEROGERMINA.

Confezione: A.I.C. n. 039694017.

Descrizione: «2 miliardi/5 ml sospensione orale» 20 flaconcini 5 ml.

Paese di provenienza: Ungheria.

Medicinale: ENTEROGERMINA.

Confezione: A.I.C. n. 039694043.

Descrizione: «2 miliardi/5 ml sospensione orale» 20 flaconcini 5 ml.

Paese di provenienza: Ungheria.

Medicinale: TRENTAL.

Confezione: A.I.C. n. 037211075.

Descrizione: «400 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse.

Paese di provenienza: Repubblica Ceca.

Medicinale: ZENRA.

Confezione: A.I.C. n. 044849014.

Descrizione: «5 mg compresse» 14 compresse divisibili.

Paese di provenienza: Romania.

Medicinale: ZENRA.

Confezione: A.I.C. n. 044849026.

Descrizione: «2,5 mg compresse» 28 compresse divisibili.

Paese di provenienza: Romania.

Medicinale: ZENRA.

Confezione: A.I.C. n. 044849038.

Descrizione: «10 mg compresse» 28 compresse divisibili.

Paese di provenienza: Romania.

Medicinale: UPSARIN C.

Confezione: A.I.C. n. 044502019.

Descrizione: «330 mg + 200 mg compresse effervescenti» 20 compresse.

Paese di provenienza: Bulgaria.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

**18A00421**

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cefodie»**

Con la determinazione n. aRM - 188/2017 - 1447 del 15 dicembre 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Mediolanum Farmaceutici S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: CEFODIE.

Confezione: A.I.C. n. 025418132.

Descrizione: «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 2 ml.

Medicinale: CEFODIE.

Confezione: A.I.C. n. 025418144.

Descrizione: «1 g/2,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 2,5 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

**18A00422**

## CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CHIETI

**Nomina del conservatore del registro delle imprese**

Il presidente con determinazione d'urgenza n. 1 del 29 dicembre 2017 ha nominato conservatore del registro imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti Pescara la dott.ssa Maria Loreta Pagliaricci.

**18A00399**

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-019) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
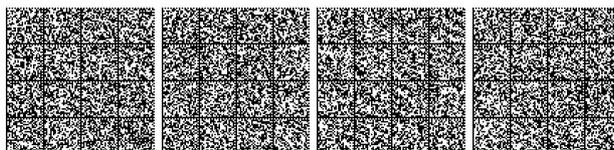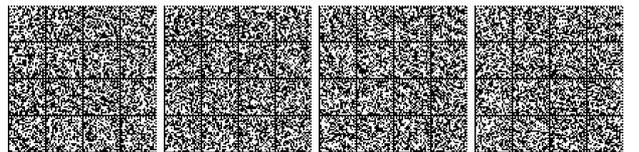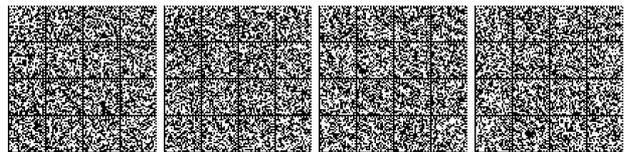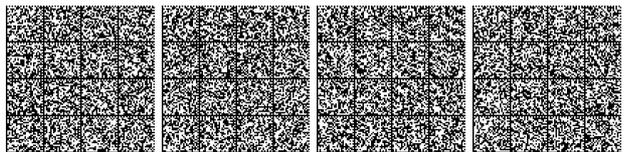
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| serie generale | € | 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico | € | 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € | 6,00 |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 129,11)** | - annuale | € **302,47** |
| *(di cui spese di spedizione € 74,42)** | - semestrale | € **166,36** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale | € **86,72** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale | € **55,46** |

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 | |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.